



LEGIONE CARABINIERI "ABRUZZO E MOLISE "

Stazione di Ortona

tel. 085/9069600 - fax 085/9069620 - e-mail tch27024@pec.carabinieri.it

VERBALE di ricezione ratifica di denuncia/querela scritta sporta da:
BACCILE Gennaro nato a Crecchio (CH) il 19/09/1951, cittadinanza: Italiana, di sesso maschile, residente in Lussemburgo in Route De Longwy, 353, domiciliato in presso la sede legale della SOS UTENTI in Ortona Via Giovanni XXIII 188190, tel. 3476793660, email: genbacci@gmail.com, stato civile: coniugato/a, professione: Pensionati, identificato mediante patente di guida nr. u12V84392N rilasciata in data 03/09/2020 da Motorizzazione civile di Roma e relativa a denuncia querela per abuso d'ufficio.

Il giorno 26/11/2020 alle ore 16:59, negli uffici del comando in intestazione, avanti al sottoscritto Ufficiale di Polizia Giudiziaria Mar.Magg. Germano Maggio effettivo al suddetto Reparto, dà atto che è presente la persona in epigrafe compiutamente generalizzata, la quale denuncia quanto segue: ---//

"Mi riporto integralmente ai fatti esposti nella denuncia querela che vi consegno, composta da 17 facciate, da me sottoscritta in data odierna e numero 16 allegati comprendenti numero 169 facciate. Intendo procedere penalmente per abuso d'ufficio, falso e altri eventuali reati; contro : MAMMONE Giovanni; DI IASI Camilla; TRAVAGLINO Giacomo; TRIA Lucia; GIUSTI Alberto; SCRIMA Antonietta; CIRILLO Francesco Maria; LAMORGESE Antonio Pietro; NAZZICONE Loredana ed altri eventuali soggetti concorrenti." ---//

Deposito, ratifico e confermo in ogni sua parte il presente atto di denuncia querela. ---//
Associazione non lucrativa SOS UTENTI Ortona (CH), tipo sede Legale, codice fiscale nr. 97398710588, con sede in a Ortona (CH) in Via Giovanni XXIII nr. 188/190, c.a.p. 66026, tel. 0859063398 - 800090327 è stata vittima di ABUSO DI UFFICIO il giorno 26/11/2020 in ora sconosciuta. ---//

Il fatto è avvenuto a Roma (RM) in Piazza Cavour. ---//

A.D.R.: Non sono coperto/a da assicurazione contro tale evento. ---//

A.D.R.: Non ho altro da aggiungere né da modificare. ---//

Mi riservo la costituzione di parte civile nell'instaurando procedimento penale. ---//

Per quanto precede sporgo formale denuncia/querela nei confronti dei responsabili dei reati che si possono ravvisare nei fatti esposti e ne chiedo la punizione. ---//

Mi riservo la costituzione di parte civile per il riconoscimento del danno. ---//

Si dà atto che la persona offesa dal reato è stata resa edotta delle informazioni, facoltà e diritti di cui all'art. 90 bis del C.P.P. ---//

A norma dell'art. 107 delle norme di attuazione del C.P.P. (D.L.G. 28.07.1989 n. 271), si rilascia copia della presente per gli usi consentiti dalla legge. ---//

Dichiaro di non rinunciare alla notifica dell'avviso della richiesta di archiviazione ex art 408, comma 3 bis c.p.p. ---//


Le operazioni si sono concluse alle ore 17:46 del 26/11/2020 coincidenti con la chiusura del verbale. ---//

Fatto, riletto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra. ---//

Il denunciante
(Gennaro BACCILE)



L'Ufficiale/Agente di P.G.
(Mar. Magg. Germano Maggio)



**Alla Procura Della Repubblica presso il Tribunale di Perugia Competente
per i reati commessi dai Magistrati attivi presso le Corti in Roma**

SEZIONI UNITE N° 19597 DEL 18\9\2020 SULLA MORA USURARIA.

**ESPOSTO FINALIZZATO A DENUNCIA QUERELA PER TUTTI I MEMBRI DEL
COLLEGIO NELLE PERSONE DEI MAGISTRATI**

**Giovanni Mammone, Camilla Di Iasi, Giacomo Travaglino, Lucia Tria,
Alberto Giusti, Antonietta Scrima, Francesco Maria Cirillo, Antonio
Pietro Lamorgese, Loredana Nazzicone**

ED ALTRI SOGGETTI CONCORRENTI

**Il Sottoscritto, Gennaro Baccile, nato a Crecchio (CH) il 19\9\1951 e
residente in L - Lussemburgo, Route De Longwy, 353, C. F. BCC GNR
51P19 D137I, per questo atto domiciliato presso la Sede Legale della SOS
UTENTI in Ortona (CH), Via Giovanni XXIII, 188\190, C. F. N° 97398710588,
a questo atto legittimato dall'Art. 24 dello Statuto della stessa SOS
UTENTI, assistito dall'Avv. Luigi Iosa, del Foro di Foggia e con Studio in
Campobasso alla Via Umberto I, 18\A, Tel. 0874/98432 – Cell.
328/3238586 Mail: avv.luigi.iosa@gmail.com; Pec
iosa.luigi@avvocatilucera.legalmail.it).**

PREMETTE

Che la presente denuncia è tesa a censurare la interpretazione del testo di legge
riprodotto in appendice nella misura in cui la stessa diventa attività legislativa
travestita da interpretazione, con chiara usurpazione della funzione del potere
legislativo, che spetta, in base alla Costituzione della Repubblica, ad altro potere dello
Stato. Attività che, quindi si traduce, anche se in modo improprio, in un conflitto di
attribuzione tra poteri dello Stato.

Che a parere del Sottoscritto, l'analisi della censurata sentenza dimostra l'esistenza di
un preciso orientamento della Corte di Cassazione, in tema di contenzioso bancario,
volto a trasformare l'esercizio della funzione di nomofilachia in un'attività legislativa
di fatto che, nel caso in esame, si contrappone alle scelte compiute nella materia dal
Legislatore della Legge N° 108/1996.



Che ai fini della denuncia querela, per i reati e le persone da indagare che l'Autorità Giudiziaria competente vorrà rilevare, ritiene Utile esporre la Normativa Antiusura riprodotta in APPENDICE al presente atto prima di passare in rassegna i fatti giustificativi di presupposto di detti reati.

Tutto ciò **PREMESSO**, di seguito, il sottoscritto riproduce i principi di diritto e le argomentazioni guida contenute nella pronuncia della Sezioni Unite N° 19597\2020 (Doc. 0) enucleandone i veri e propri **ABUSI** rispetto alla normativa sopra riprodotta.

RILIEVO FATTI ESPRIMENTI IPOTESI DI REATO

1) Primo principio di diritto

«La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso».

- 1.1) Il principio appare sacrosanto e perfettamente correlato e coerente con le norme riprodotte in appendice.
- 1.2) Di fatto, non esisteva alcun conflitto nelle sezioni civili sull'applicabilità o meno della Legge 108/1996, tanto è vero che lo stesso udito Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI CARMELO, in sede di conclusioni in udienza (passo non riportato nelle numerose pubblicazioni della sentenza) *ha concluso per il rigetto del quarto motivo del ricorso, con rimessione dei restanti motivi al giudizio della Sezione semplice*. Motivo incentrato sulla applicazione degli artt. 1815, 2° comma, C.C. e 644 C. P., nonché delle successive interpretazioni autentiche e modifiche legislative.

2) Secondo principio di diritto

«La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché "fuori mercato", donde la formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto"».

- 2.1) L'art. 1, comma 2°, Legge N° 108\1996 prevede l'**accorpamento annuale per categorie omogenee delle operazioni creditizie** e recita "2. La classificazione delle operazioni per

categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie è effettuata annualmente con decreto del Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi e pubblicata senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale".

Il tasso medio degli interessi di mora ed il Tasso Soglia degli interessi di mora sono quindi creazioni della giurisprudenza che si colloca completamente al di fuori della legge **perché la mora NON è una categoria di operazione creditizia**. Si tratta quindi di un tasso soglia logicamente del tutto diverso e mai assimilabile ai tassi soglia enucleati in base alle categorie del credito. Vale a dire in base ai diversi tipi di contratti per mezzo dei quali le banche erogano credito.

La sentenza crea un tasso soglia non previsto dalla legge perché relativo alla ipotesi della patologia del rapporto, laddove il Legislatore ha creato un sistema di rilevazione dei tassi medi basato solo sulla fisiologia del rapporto e ben consapevole che i dati fattuali esprimenti il contenzioso creditizio, in linea di larga massima, esprimono definizioni *"a saldo e stralcio"* privi di qualsiasi mora.

2.2) Il principio esposto (cercando di essere lessicalmente diplomatici) appare sovversivo e completamente fuori dal binario tracciato dalla normativa riprodotta in appendice per le seguenti evidenti ragioni:

a) I Decreti ministeriali trimestrali NON contengono il tasso medio *"praticato"* trimestralmente per la mora (come prescrive la norma di cui al comma 1°, Art. 2, Legge N° 108\1996), ma solo una rilevazione indicativa e statisticamente poco significativa operata una prima volta nel 3° trimestre 2001 ed una seconda volta nel 2° trimestre 2015, di tassi medi di *mora contrattualizzati*. Infatti, sono gli stessi Decreti Ministeriali che precisano trattarsi di *"interessi di mora stabiliti contrattualmente"* e riferiti *"ai contratti accesi nel terzo trimestre 2001"* (Allegato Doc. 1, DM Tassi Soglia II trimestre 2003) ed *"ai contratti accesi nel secondo trimestre 2015"* (Allegato Doc. 2 DM Tassi Soglia I trimestre 2018). Non si tratta, quindi, di *"tassi praticati"*, come vuole la Legge, ma di *tassi pattuiti*.

E' noto, peraltro, tranne al collegio giudicante della Sezioni Unite, che la quasi totalità dei rapporti creditizi in Mora finiscono in contenzioso e di questi ultimi gran parte vengono definiti a saldo e stralcio senza che l'intermediario possa *"praticare"* alcun interesse di mora.

Questa è una delle principali ragioni per cui il Legislatore ha inteso sanzionare gli interessi *a qualsiasi titolo* che vengono promessi oltre la Soglia (unica per ciascuna categoria creditizia – conto corrente, mutuo, ecc.) usuraia. Peraltro la funzione cuscinetto per assorbire entro i singoli limiti di Soglia viene svolta – ai sensi del comma 4° dell'Art. 2, Legge N° 108\1996 - dallo spread aggiuntivo all'unico TEGM trimestralmente RILEVATO per ciascuna categoria creditizia e non per ciascuna categoria di tasso di interesse.

I giudici di legittimità non possono commettere tali errori interpretativi se non costretti da spinte conflittuali.

b) Inoltre, il comma 1° dell'art. 2 della Legge 108/1996 prevede che la rilevazione sia trimestrale; mentre la Banca d'Italia, in merito alla mora, ha utilizzato, dal 2003 in avanti, un parametro desunto da un campione nel 2001 e poi ha mantenuto inalterato tale valore per ben 12 anni, fino al 2015, disattendendo vistosamente anche le modalità di rilevazione. Pertanto, anche sotto questo profilo, la pubblicazione di *"tasso medio di mora"* fuoriesce dalle specifiche indicazioni della Legge.

- c) La norma di cui al comma 1° dell'Art. 2, Legge N° 108\1996, impone la rilevazione trimestrale dei TEGM da tutte le Banche e da tutti gli intermediari finanziari iscritti all'Albo e non da uno sconosciuto campione che non garantisce la corretta applicazione della Legge nella sua lettera e nel suo spirito.
- d) Il TEGM rilevato, peraltro, confrontando i dati statistici pubblicati dalla Banca D'Italia, già contengono e comunque esprimono il valore comprensivo della mora come si documenta e si prova di seguito. Aggiungervi un ulteriore spread sottende attività normativa e non interpretativa della norma. Cosa che è preclusa a tutti gli organi Giudiziari essendo prerogativa del Legislatore.

Al fine di PROVARE che detti TEGM includono già la mora si pone l'attenzione sul suo valore rilevato ex Art. 1, comma 2°, Legge N° 108\1996 nel III trimestre 2001, con riferimento ai Mutui ipotecari, e pari al 5,51% (Cfr. Doc. 3 Allegato DM Tassi Soglia I trimestre 2002 che si fondano sui dati rilevati nel III trimestre 2001) che, secondo la Sezioni Unite e la Banca D'Italia non includerebbe la mora.

Si ponga poi l'attenzione sui Tassi rilevati, sempre trimestralmente, ex Art. 51 TUB (C. d. Vigilanza informativa) nel medesimo III trimestre 2001 e pubblicati sul Bollettino statistico trimestrale edito dalla Banca D'Italia, IV Trimestre 2001 (Doc. 4).

La Allegata Tavola G.1.5.5, Doc. 4, esprime i Tassi attivi a Medio e Lungo Termine sui finanziamenti per Cassa accesi nel trimestre e riferibili sicuramente ai mutui ipotecari, ivi comprese altre operazioni chirografarie con scadenza a medio e lungo termine ma che però esprimono, di converso, TEGM più elevati rispetto al 5,51% sopra riferito.

Detti Tassi Attivi per gli intermediari accesi nel III trimestre 2001, secondo i rilievi statistici ex Artt. 51 TUB, comprensivi della Mora, ammontano al 5,53% come provato e documentato con la stessa fonte Banca D'Italia.

Detto dato percentuale risulta praticamente quasi uguale al TEGM ex Legge 108\1996 Rilevato nel medesimo III trimestre 2001 per i Mutui nonostante in detto 5,53% vi siano compresi anche operazioni creditizie colpite da TEGM più elevati, come i finanziamenti a medio e lungo termine chirografari effettuati dalle Banche alle Imprese, pari al 6,59%, ed alle famiglie, pari al 9,97%, All. Doc. 3.

Si ricorda che in detti ultimi dati ex Art. 51 TUB, sono compresi anche gli interessi di mora; ed è qui che vanno rigorosamente censurati i Giudici della Suprema Corte che non si sono avveduti dell'inganno espresso dai Dati Banca D'Italia, adottando così una pronuncia da qualificare **sovversiva** per l'economia del Paese.

In tal modo risultano violati i diritti delle vittime di usura bancaria che la Legge N° 108\1996 ha inteso tutelare.

Si ribadisce, ad ogni buon conto, che nel III trimestre 2001 il TEGM rilevato per i Mutui ipotecari ex Art. 2, comma 1°, Legge N° 108\1996, esprime secondo la Banca D'Italia il 5,51% senza la Mora, mentre il Tasso Effettivo, comprensivo della mora, rilevato ex Art. 51 TUB, risulta pari al citato 5,53%, con uno scostamento di appena 2 centesimi di punto percentuale e non di 2,1 punti percentuali.

Delle due l'una: o sono **FALSI** i dati rilevati ex Legge Anti usura oppure quelli rilevati ex Testo Unico Bancario.

La inclusione della Mora nei Tassi rilevati ex Art. 51 TUB è confermata dalla stessa Banca D'Italia con la circolare N° 251 del 17\7\2003 (Cfr. Pag. II.3 di tale Allegata circolare, Doc. 5).

A titolo di esempio si indicano i medesimi dati rilevati nel IV trimestre 2003 (Allegata Tav. G.1.5.5, dal Bollettino Statistico Trimestrale Banca D'Italia N° I del 2004, Doc. 6) ex Art. 51 TUB pari al 3,71% (comprensivo della mora) ed ex Art. 2, comma 1°, Legge N° 108\1996, pari al 4,17%, DM Tassi Soglia per il II trimestre 2004, Doc. 7, che esclude la Mora indicata pari al 2,1% e da aggiungere secondo la Suprema Corte.

In altre parole, nel IV trimestre 2003 la Banca D'Italia fornisce il TEGM senza la mora, ex Legge N° 108\1996, per i Mutui pari al 4,17% (Doc. 7) ed i Tassi, comprensivi della mora, riferibili alle operazioni per cassa a medio e lungo termine, accese nel trimestre, pari al 3,71%.

I Giudici della Suprema Corte con disinvolta leggerezza, da appurare se con fondati conflitti, senza ausiliarsi di alcun serio e competente riscontro Tecnico e scomodando a favore del sistema Bancario l'art. 41 della Costituzione, statuiscano che detto 4,17%, poiché non comprende la mora, va ancora maggiorato di 2,1 punti in più sulla base di una fantomatica rilevazione statistica campionaria di 2 anni prima.

In tal modo gli stessi Giudici forniscono a tutti gli interpreti della Legge la nomofilachia aggravante della già abbondante differenza tra TEGM, ex Legge 108\1996, e TEG ex Art. 51 TUB; quest'ultimo, senza alcuna manipolazione, risulta essere la vera e reale espressione della realtà fattuale come voluto dal Legislatore.

Con riferimento a questi ultimi dati, il principio di diritto in commento sostanzialmente afferma che il TEGM del 4,17% (Doc. 7) va maggiorato di 2,1 punti per un totale di 6,27% (4,17% + 2,1%) di TEGM riferibile alla Mora. Quasi il doppio del 3,71% che la stessa Banca D'Italia rileva da tutti gli intermediari nel medesimo IV trimestre 2003 (Doc. 6) in esecuzione dell'Art. 51 TUB e diffuso senza alcuna correzione attraverso i suoi bollettini statistici trimestrali costituenti base di informativa pubblica per la BCE.

Ci si deve chiedere perché la Banca D'Italia trucca vistosamente i dati finalizzati alla fissazione delle Soglie antiusura e perché la Magistratura, in luogo della Legge, utilizza i citati dati truccati senza alcun avvedimento tecnico scientifico serio e reale?

- e) La tolleranza per costi, prezzi, remunerazioni e commissioni non rilevate, il Legislatore lo ha previsto con lo spread istituito da aggiungere al TEGM ex comma 4° dell'Art. 2. Legge N° 108\1996. Spread che il Sistema bancario ha preteso ed ottenuto fosse aumentato dal Legislatore nel 2011 con il D. Legge N° 70\2011, approvato, con modificazioni, dalla Legge N° 106\2011.

E chi scrive è stato attore contrastante nelle contrapposizioni ABI-Consumatori presso il MEF del preteso aumento a supporto, purtroppo inutile, di Parlamentari indispensabili per la maggioranza parlamentare. Questi ultimi, costretti da ragion di Stato a votare la fiducia che ha varato la citata Legge N° 106\2011.

Per quanto sopra documentato è possibile affermare che la Sezioni Unite, con il Giudice relatore e gli altri accondiscendenti, riferisce il FALSO a supporto della pronuncia dei principi di diritto e di conseguenza manipola la legge a supporto delle falsità pronunciate.

La sentenza oggetto di censura è da ritenersi errata anche sotto questo diverso profilo perché applica la maggiorazione prevista dall'Art. 2, comma 4, della legge N° 108 del 1996, invece che al tasso medio degli interessi di mora (dato dal TEGM dei corrispettivi + 2,1%), al Tasso Soglia degli interessi corrispettivi aumentati della maggiorazione media riferibile alla mora pubblicata nei decreti Ministeriali e rilevata nel 2001.

In tal modo si crea un Tasso Soglia degli interessi di mora in modo del tutto arbitrario perché avulso da ogni tipo di analogia anche con riferimento al meccanismo di creazione del Tasso Soglia degli interessi corrispettivi.

La pronuncia di che è commento, si pone contro il sistema previsto dalla L. N° 108/1996 perché il detto sistema prevede addirittura che anche un tasso che si ponga tra il tasso medio ed il Tasso Soglia, quindi oggettivamente non usurario, possa soggettivamente diventarlo avuto riguardo alla concreta situazione di difficoltà del debitore. Si tratta della ipotesi della c.d. "usura in concreto" prevista dall'art. 644 comma 3° del C. P. come novellato dalla L. N° 108/1996. Significa quindi che, per il Legislatore, in presenza di una situazione di particolare difficoltà per il debitore, anche un tasso oggettivamente non usurario possa diventarlo.

Nel caso di specie, con la creazione del nuovo limite dato dalla sommatoria tra i due tassi-soglia si crea un limite iperbolico non solo avulso dal sistema della L. N° 108/1996 ma alla stessa contrario, vanificando del tutto la previsione dell'art. 644, Comma 3°, del C.P.

3) Terzo principio di diritto

«Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista».

3.1) Si è visto che la Legge impone che i Tassi Soglia siano rilevati trimestralmente (comma 4, art. 2 Legge 108\1996) in base alle categorie creditizie fissate annualmente (comma 2, stesso Articolo 2).

Nessuno, tranne il Legislatore, può riscrivere la Norma o fargli dire ciò che non dice.

La Sezioni Unite N° 19597\2020, invece, da un lato afferma che i tassi soglia possono essere inventati dal Giudice, non secondo Legge ma secondo circolari amministrative che la Legge non rispetta, dall'altro lato legittima il Giudice ad applicare la Legge, che dal 1996, sul punto del rilievo trimestrale dei TEGM e individuazione annuale delle categorie creditizie, non è mai cambiata.

Secondo la Sezioni Unite, la medesima Legge, dal 1997 ad oggi, pur essendo la stessa, andrebbe applicata in modo radicalmente differente in tema di interessi di Mora fino al I trimestre 2003, e poi con aumento della Soglia usuraria dal II trimestre 2003 in funzione del FALSO rilievo, come visto, di maggiorazione media della Mora operata la prima volta il III trimestre 2001 e la seconda volta il II trimestre 2015 (Cfr. Allegato D. M., doc. 8, esprimente i Tassi Soglia per il 1° trimestre 2018 recante i dati rilevati il III trimestre 2017 e notizante la variazione delle maggiorazioni per la mora riferita alle indagini statistiche rinnovate nel II trimestre 2015).

In tale contorsione interpretativa i Giudici della Sezioni Unite legittimano la Banca D'Italia ed il Ministro del Tesoro (ora MEF) a modificare la Legge integrandola secondo le personali fantasiose bizzarrie.

Ma la stessa Suprema Corte con ordinanza recente N° 20464 del 28/9/2020, richiamando la precedente Sezioni Unite N° 16303 del 20/6/2018, in merito agli atti amministrativi, ha precisato e ribadito "che, nel caso di riscontrata violazione di legge da parte di uno di questi

atti, si "imporrebbe ... al giudice ordinario di prendere atto delle illegittimità" degli stessi e di disapplicarli" (Cfr. così, in termini puntuali, la pronuncia di Cass., SS. UU., 20 giugno 2018, n. 16303)"". Avvertimento, peraltro, già lanciato nella pronuncia della Sezione Penale della Suprema Corte con la sentenza N° 46669\2011.

Nessuno spazio fornisce la Normativa sopra riprodotta, in tema di interessi di mora, acchè né la Suprema Corte né gli Organi Amministrativi possano diversificarne l'applicazione prima o dopo detto Il trimestre 2003.

Con tale ABUSO interpretativo, senza che la norma sia cambiata, la Suprema Corte induce il Giudice a diversificare l'applicazione della stessa solo sulla scorta di circolari amministrative della cui portata nel senso di che si discute in materia di mora non trova alcuno spazio da riempire della c. d. norma penale in bianco.

Gli spazi che l'Organo amministrativo è chiamato a riempire sono DUE e ben delineati:

- 1) La Rilevazione trimestrale dei TEGM escludendo sin dalla prima rilevazione solo le imposte e tasse (Comma 1°, Art. 2 riprodotto in appendice);
- 2) La individuazione annuale delle categorie creditizie (comma 2°, Art. 2, riprodotto in appendice).

La modalità tecnica per rilevare il TEGM trimestrale è stato indicato dallo stesso Legislatore con i Lavori Preparatori alla Legge N° 108\1996 richiamati in appendice (Doc. 9): il TAEG. E ciò che non risulta rilevato si deve intendere assorbito dallo spread che il Legislatore ha previsto con il comma 4° del medesimo Art. 2.

Nessun altro spread trova spazio all'interno della normativa e si ritiene che la Suprema Corte abbia commesso un vero e proprio ABUSO a danno degli operatori economici e delle Famiglie indebitate con il sistema creditizio e in spregio dello stesso art. 41 della Costituzione eletto a baluardo della sua decisione dalla Sezioni Unite a dispetto della ratio della disposizione costituzionale

Si aggiunga, peraltro, che non le circolari amministrative ma i detti Lavori preparatori debbono costituire i binari obbligati per l'Interprete. E circa la prevalenza dell'intenzione del Legislatore quale binario obbligato per l'interprete, è la Corte UE che afferma essa va cercata con riferimento ai lavori preparatori (Corte Giust. UE, Sez. VI, 28/05/2020 n. 796, causa C-996/18)-. E nello stesso senso sono (prima della motivazione della sentenza delle SS.UU.) la motivazione di Cass. 12/02/2020 n. 3478 e la motivazione di Corte Cost. 28/01/2020 n. 5 (paragrafo 5.2.3).

4) Quarto principio di diritto

«Si applica l'art. 1815, comma 2, cod. civ., onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224, comma 1, cod. civ., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti».

4.1) Anche su tale gratificazione conflittuale a favore del sistema creditizio la Sezioni Unite non si è fatta scrupolo.

Al giudice compete la interpretazione della Legge quando la stessa lascia vuoti e spazi applicativi non colmati dal Legislatore.

Ma in questo caso, al momento dell'approvazione della Legge N° 108\1996, con conseguente riscrittura sia dell'Art. 644 C. P. sia dell'Art. 1815 C. C., con l'Art. 117 TUB in vigore dal 1\1\1994, il Legislatore già sanziona l'intermediario, che omette l'indicazione del tasso di mora in contratto, con i Tassi BOT annuali minimi e non con il Tasso corrispettivo.

Ciò si evince senza dubbio alcuno dalla normativa riprodotta in Appendice con i commi 4° e 7° dell'art. 117 TUB (D.Lgs. N° 385\1993).

La violazione civilistica, quindi, viene sanzionata in modo severo.

E quando è stata approvata la Legge N° 108\1996 il Tasso BOT annuale minimo riferito ai dodici mesi precedenti quotava 6,517 (Cfr. Allegata quotazione emissione BOT annuali 14\2\1997, Doc. 10 dal sito del MEF:

http://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/debito_pubblico/dati_statistici/Tasso_nominale_dei_BOT_a_12_mesi_1980_-_2019.pdf).

Il TEGM riferito ai mutui ipotecari rilevato per il primo Tasso Soglia vigente dal II trimestre 1997 era pari al 10,60% (Cfr. Allegato D. M. Tassi Soglia II Trimestre 1997, Doc. 11).

La Sezioni Unite non si avvede che il suo principio di diritto, esprimente un Tasso di Mora Usurario sanzionabile solo con l'azzeramento della Mora ma con la salvaguardia degli interessi corrispettivi, non è affatto compatibile con l'Ordinamento.

L'intermediario avrebbe tutto l'incentivo a pattuire Tassi moratori usurari e tassi corrispettivi prossimi a quelli Soglia anziché omettere in contratto il tasso di mora. In siffatta ipotesi, nel primo caso, secondo la Sezioni Unite, l'intermediario verrebbe premiato con il Tasso corrispettivo, mentre nel secondo caso verrebbe punito con il Tasso BOT minimo registrato nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto (citato comma 7°, Art. 117 TUB, riprodotto in Appendice).

Alla data di pubblicazione della Sentenza in commento il TEGM per i Mutui a tasso variabile quotava 2,34% (Cfr. D. M. esprimente il TEGM valido per il III trimestre 2020, il Doc. 12) mentre il Tasso BOT annuale minimo registrato nei dodici mesi precedenti **era pari a -0,319%** (emissione del 14\2\2020, Doc. 13).

In altre parole, il principio di diritto affermato dalla Sezioni Unite, a cui tutti i Giudici dovrebbero conformarsi, statuisce che l'intermediario creditizio che viola la legge penale sull'Usura in tema di Mora viene sanzionato (?) con il Tasso corrispettivo che al 18\9\2020 era pari mediamente al 2,34% sui Mutui a Tasso Variabile, pari all'1,98% sui mutui a tasso fisso e pari al 15,95% sul Credito Revolving (Doc. 12).

Sulle medesime operazioni creditizie l'Intermediario, per le quali omette di indicare il Tasso di mora in contratto, viene invece sanzionato con un Tasso a carico del cliente pari al -0,319%, ovvero al cliente la Banca deve corrispondere interessi dello 0,319% annuo sul prestito concesso.

Appare non solo logico ma normativamente inequivocabile che la violazione di un precetto penale **non può essere** economicamente premiato rispetto alla medesima violazione di un precetto civile.

La traduzione sanzionatoria operata dalla Sezioni Unite della violazione dell'Art. 1815 C. C. in tema di interessi di mora, nonostante l'alchemica motivazione giuridica, non può condurre all'applicazione degli interessi corrispettivi.

La decisione, con la massima estensione dell'elastico conflittuale, appare più politica che di diritto. E la politica legislativa appartiene al Parlamento e non alla Sezioni Unite della Suprema Corte. Quest'ultima quando, come nel caso di specie, ABUSA del suo potere nuoce senza alcun confronto democratico (come avviene in Parlamento) alla collettività che ha inteso sanzionare determinando, di contrappeso, benefici alla collettività che invece va sanzionata.

Solo il Parlamento può scegliere se arrecare benefici a talune categorie economiche e danneggiare altre assumendosene le responsabilità nei confronti dell'elettorato che così può esprimere, con le regole democratiche, l'assenso oppure no.

La Sezioni Unite e la Magistratura in generale rispondono alla Legge secondo il dictat Costituzionale e senza alcuna prerogativa o autonomia modificativa della stessa. Se lo fa, abusando del suo potere, anche il Giudice è soggetto alla Legge se commette un illecito.

Se con così non fosse, i TUTTI per i quali la Legge è UGUALE, avrebbero motivo per insorgere nel silenzio e nell'inerzia degli altri poteri Costituzionali.

5) Quinto principio di diritto

«Anche in corso di rapporto sussiste l'interesse ad agire del finanziato per la declaratoria di usurarietà degli interessi pattuiti, tenuto conto del tasso-soglia del momento dell'accordo; una volta verificatosi l'inadempimento ed il presupposto per l'applicazione degli interessi di mora, la valutazione di usurarietà attiene all'interesse in concreto applicato dopo l'inadempimento».

5.1) Il principio riprodotto, così come scritto, continua a stravolgere la lettera della Legge la quale, con ulteriore conferma normativa a cura del Legislatore, con la Legge N° 24\2001, riprodotta in Appendice, mira a dissuadere, punire e sanzionare la PROMESSA usuraria, indipendentemente dal pagamento.

Non può la Sezioni Unite indurre, quasi istigare, i Giudici a stravolgere la norma e rinviare la valutazione della usurarietà sugli interessi di Mora solo a dopo l'inadempimento e solo a dopo la concreta applicazione.

Con tale indicazione gli intermediari creditizi sono incoraggiati a farsi sempre promettere interessi di mora Usurari e poi in caso di inadempimento, a seconda delle circostanze, chiederli per intero oppure chiederli nei limiti della Soglia vigente al momento dell'Accordo.

In prospettiva di interessi e TEGM calanti, gli Intermediari farebbero buon gioco a pattuire interessi di mora Usurari e poi pretendere quelli pattuiti benchè superiori ai Tassi Soglia (in presenza di interessi calanti) al momento del pagamento.

La Legge riprodotta in Appendice impone tutt'altro, ed emerge un ulteriore ABUSO dell'Interprete Sezioni Unite con catastrofiche ripercussioni economiche sulle controparti più deboli.

Anche per tale via la Sezioni Unite usa le sue prerogative per dettare regole giudiziarie esprimenti politica dell'economia intersettoriale e ammantandosi con il velo dell'Art. 41 della Costituzione.

Altro principio di diritto che denota ABUSO.

6) Sesto principio di diritto

«Nei contratti conclusi con un consumatore, concorre la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del codice del consumo, di cui al d.lgs. n. 206 del 2005, già artt. 1469-*bis* e 1469-*quinquies* cod. civ.».

6.1) E' utile riprodurre i due citati articoli del codice del consumo

-Art. 33. *Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore*

2. *Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di:*

f) imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo;

-Art. 36. *Nullità di protezione*

1. *Le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34 sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto.*

6.1) Sul punto, attesa la connotazione esclusivamente giuridica non si ritiene esprimere alcuna valutazione benchè si torna a sottolineare che la portata generale della normativa anti usura non può sottendere un distinguo applicativo e sanzionatorio a seconda della qualificazione soggettiva della vittima: Consumatore o professionista.

6.2) Altro ABUSO della Sezioni Unite in commento che condiziona, con il riferito principio di diritto, la connotazione usuraria dell'agente in base alla diversificazione soggettiva della vittima, se consumatore oppure no, con onere a suo carico di provarlo.

7) Settimo principio di diritto

«L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento; dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto».

7.1) Si rimarca ancora la contrarietà alla norma di Legge l'imposizione alla vittima di usura l'onere di provare "il tasso moratorio in concreto applicato", nonostante che il Legislatore abbia

elevato a rango usurario il tasso PROMESSO, ovvero pattuito, indipendentemente dal pagamento.

CONSIDERZIONI CORRELATIVE DEI FATTI CON LE IPOTESI DI REATO E POSSIBILI SITUAZIONI CONFLITTUALI DEI SOGGETTI AGENTI

I fatti esposti e le prove fornite si ritiene non necessitino di ulteriori specifiche per essere considerati quanto meno “sovversivi” e inducenti a violazione di legge sistemica atteso che tutta la Magistratura dovrebbe far proprio l’orientamento delle Sezioni Unite.

Si aggiunga che solo una inspiegabile ignoranza della materia oggetto di trattazione giuridica oppure una inspiegabile intelaiatura conflittuale potrebbe giustificare la evidente caduta di tono e tracimazione dei binari delimitativi posti dalla Legge come innanzi esposto e provato.

Numerosi sono gli indizi che farebbero propendere per la seconda evidenza. Se ne elencano solo alcuni noti e incontestabili.

- 1) Gli intermediari creditizi con la loro associazione di categoria L’ABI sono intensamente e induttivamente presenti e attivi con il continuo lobbismo sia Parlamentare sia Istituzionale ad ogni livello ed anche nelle stratificazioni della Magistratura;
- 2) Detti intermediari, si connotano naturali mete conflittuali anche con il loro Organo di Vigilanza condizionandone, spesso, l’azione di controllo e repressione delle illegittime e loro fallimentari gestioni con assorbimento sia professionale, sia in pianta stabile nei propri organici, ex dipendenti e famigliari di influenti esponenti dello stesso Organo di Vigilanza.
- 3) La pluristratificazione conflittuale risulta spesso cementata e solidificata da diretti o indiretti conflitti che coinvolgono anche membri periferici e membri centrali autorevoli della Magistratura come nel caso che qui occupa che vede la Sorella della Dott.ssa Nazzicone, estensore della commentata Sentenza, esponente di una Filiale Banca UNICREDIT in Roma.
- 4) Dal 2000 in poi, con l’incalzare delle azioni rivendicative degli indebiti bancari e proliferazione delle denunce querele per Usura bancaria, l’assemblaggio conflittuale ABI – BANCA D’ITALIA – SSM (Scuola Superiore della Magistratura) ripetutamente ha organizzato corsi e veri e propri ritiri formativi dei magistrati sulla Legge Anti Usura e sul contenzioso bancario, senza alcun contraddittorio di esponenti delle rappresentanze consumeristiche o della Utenza creditizia in generale. Di particolare rilievo e risalto sono state le giornate formative del Luglio 2014 della SSM presso la sede dell’ABI a Roma (Allegato Doc. N° 14).
- 5) Dopo tali eventi formativi, si assiste ad una autentica inversione ad U, ad esclusivo beneficio degli intermediari creditizi, della Giurisprudenza in tema di contenzioso bancario sia civile che penale, e via via tale inversione ha interessato prima il merito nelle sedi giudiziarie, più ricettive di tali influenze, e poi la legittimità.
- 6) Nell’esame dei contrapposti orientamenti di Legittimità operata dalla Sezioni Unite in discussione, inspiegabilmente mancano proprio le decisioni che esprimono orientamenti coerenti con la normativa e quindi favorevoli agli Utenti creditizi come la Cass. Civile Sentenza N° 350\2013 e la Ordinanza N° 23192\2017.

Quest’ultima Ordinanza, risulta commentata a vantaggio esclusivo del Sistema Creditizio solo in una recente Sentenza della III Sez. della Suprema Corte N° 24992 del 9\11\2020 (Doc. 15), Presieduta dal Dott. Giacomo Travaglino, già componente il Collegio della ridetta SS. UU. N° 19597\2020, che cita la stessa SS. UU. nonostante al momento della stesura della citata N° 24992\2020, in data 20\7\2020, la pure citata SS. UU. N° 19597 del 18\9\2020 non risultava ancora pubblicata. Nessuna particolare censura ma solo evidenza di indizio esprime una



preordinazione giurisprudenziale al raggiungimento dello scopo illecito come sopra argomentato.

ESPOSTO DENUCIA

Per tutto quanto sopra Premesso e rappresentato, per le prove fornite, per la pericolosità sociale di massa scaturente dalle condotte, se reiterate, dai fatti esposti

si propone denuncia querela

nei confronti di tutti i soggetti concorrenti sia alla decisione della richiamata Sezioni Unite N° 19597\2020, sia alla rilevazione e pubblicazione dei Dati statistici trimestrali ai sensi della Legge Anti Usura ed ai sensi dell'Art. 51 TUB in evidente conflitto di entità numerica.

Si chiede il sequestro della citata sentenza laddove si confermi la sussistenza dei FALSI e degli ABUSI esposti e documentati, oltre che altri comportamenti delittuosi che saranno riscontrati di Giustizia, nonché la sospensione cautelare da ogni funzione giudiziaria e di pubblica rilevanza dei Soggetti che vi hanno concorso.

Si chiede di acquisire da Banca D'Italia tutti i dati e le metodologie di rilevazione espressioni TEGM e maggiorazione per la Mora, ai sensi della legge N° 108\1996, nonché espressioni i Tassi di Interesse, rilevati secondo la circolare N° 251 del 17\7\2003 al fine del confronto di congruità, con individuazione e punizione ai sensi di Legge i responsabili di tali disparità di dati.

Si chiede, infine, di essere ascoltato quale persona informata sui fatti, unitamente al Senatore Domenico Scilipoti Isgrò con riferimento ai fatti lobbistici inducenti il Parlamento nel 2011 ad approvare la maggiorazione dello Spread di cui al comma 4° dell'Art. 2, Legge N° 108\1996, nonostante i tassi di interesse fossero in evidente tendenza decrescente.

A tal fine si riferisce la qualifica Accademica e professionale del sottoscritto, Laureato in Scienze Economiche nel 1975 col massimo dei Voti, presso l'Università Degli Studi Di Siena, e dipendente dell'Associazione Fra Le Casse di Risparmio Italiane (ACRI) sino al 1982 con numerosi incarichi svolti anche presso la stessa ABI. Libero Professionista in materia di Rapporti Banche-Imprese dal 1983 in poi. Dal 2001 Consulente Tecnico di Parte in migliaia di contenziosi bancari in quasi tutte le sedi Giudiziarie Italiane e fondatore della SOS UTENTI nonché del Laboratorio di Giurimetria Bancaria.

Si chiede di essere avvisato in caso di richiesta di archiviazione e si nomina sin d'ora legale patrocinante l'Avv. Luigi Iosa del foro di Foggia con Studio in Campobasso alla Via Umberto I, 18\A, Tel. 0874/98432 – Cell. 328/3238586 Mail: avv.luigi.iosa@gmail.com; Pec iosa.luigi@avvocatilucera.legalmail.it), presso cui il sottoscritto elegge domicilio.

In fede, Ortona 26 Novembre 2020

Gennaro Baccile



Allegati, con indicazione del N° di facciate per ciascun Documento:

- 0) Doc. 0, (Sentenza Sezioni Unite N° 19597\2020), 34 facciate;
- 1) Doc. 1 (DM Tassi Soglia II Trimestre 2003), 8 facciate;
- 2) Doc. 2 (DM Tassi Soglia I Trimestre 2018), 9 facciate;
- 3) Doc. 3 (DM Tassi Soglia I Trimestre 2002.), 2 facciate;

- 4) Doc. 4 (Estratto Bollettini Statistico Banca D'Italia N° IV del 2001, Tav. G.1.5.6), 4 facciate;
 - 5) Doc. 5 (Circolare Banca D'Italia N° 251 del 17\7\2003, In particolare Pag. II.3), 39 facciate;
 - 6) Doc. 6 (Estratto Bollettini Statistico Banca D'Italia N° I del 2004, Tav. G.1.5.5), 3 facciate;
 - 7) Doc. 7 (DM Tassi Soglia IV Trimestre 2003), 8 facciate;
 - 8) Doc. 8 (DM Tassi Soglia I Trimestre 2018), 9 facciate;
 - 9) Doc.9 (Lavori Preparatori Legge 108\1996, Resoconto Stenografico seduta Camera Dei Deputati del 6/10/1994, XII Legislatura, Atti Parlamentari, Pag. 3414), 4 facciate;
 - 10) Doc. 10 (quotazione Emissione BOT annuali 4\12\1997), 18 facciate;
 - 11) Doc. 11 (DM Tassi Soglia II Trimestre 1997), 2 facciate;
 - 12) Doc. 12 (DM Tassi Soglia III Trimestre 2020), 9 facciate;
 - 13) Doc. 13 (quotazione Emissione BOT annuali 14\2\2020), 1 facciata;
 - 14) Doc. 14 (Programma e intervenuti alle Giornate Formative presso l'ABI a cura della SSM il 14 e 15 Luglio 2014), 4 facciate;
 - 15) Doc. 15 (Cass. N° 24992 del 9/11/2020), 15 facciate.
- TOTALE FACCIATE allegate, 169.**

APPENDICE:

"ART. 644 C. P.- (Usura)

1° Comma - *Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito*"

3° Comma - *"La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria".*

4° Comma - *"Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito".*

Legge N° 108\1996

Art. 2

- 1° Comma - *"Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari ...".*

- 2° Comma - *"La classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie è effettuata annualmente con decreto del Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi e pubblicata senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale".*



- 4° Comma – *“Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà (n.d.r., fino al 13\5\2011).*

(n.d.r. dal 14\5\2011) aumentato di un quarto (25%), cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali”

Art. 1815 C. C.

- 2° Comma - *"Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi".*

Legge 28\2\2001 N° 24

- Art. 1, 1° comma – *“Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento” .*

Art. 51, Comma 1°, D.LGs. N° 385\1993 (TUB)

- 1. *Le banche inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.*

Art. 117, D.LGs. N° 385\1993 (TUB)

- 1. *I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti.*
- 2. *Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma.*
- 3. *Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo.*
- 4. *I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.*
- 5. *Abrogato*
- 6. *Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.*
- 7. *In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano:*
 - a) *il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto (n.d.r. Dall'1\12011) o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione;*

Art. 12 Disposizioni sulla Legge in generale (cd. Preleggi):

Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore [1362 ss. c.c.].

Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe [14]; se il caso rimane ancora dubbio, si decide

secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato [2, 3, 4, 29, 35, 36, 41, 42, 45 Cost.].

- Altrettanto utile allo scopo esporre il principio stabilito in tema di interessi di mora usurari dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n° 29\2002
 "... è plausibile l'assunto che gli interessi di mora siano assoggettati al tasso soglia"

La normativa anti usura è tra le più semplici e le meglio scritte ai fini della traducibilità **giurimetrica**, intendendo per tale, in questo contesto, la facile comprensione da TUTTI a cui la Legge è rivolta e per i quali è UGUALE.

Inoltre, detta normativa appare essere autosufficiente perché non necessita del soccorso di altre norme per essere compresa, rispettata e applicata, altrimenti QUALCUNO potrebbe motivarne la violazione perché incomprensibile.

Si cerca darne prova leggendola nell'ordine di esposizione come sopra.

1) Primo punto è che si stabilisce la punizione di chiunque (banchieri compresi) si fa **promettere** o si fa dare sotto qualsiasi forma a fronte del prestito di denaro *interessi o altri vantaggi*.

1.1) Quindi la condizione oggettiva della punibilità è che ci sia un prestito di denaro **consegnato** oppure **promesso** ed il patto di farsi dare *interessi o altri vantaggi sotto qualsiasi forma*. E con tale espressione letterale la norma non esclude alcuna promessa o alcuna dazione direttamente collegata al prestito di denaro: quindi, interessi, commissioni, spese, penali, mora, oneri di sollecito pagamento ed esazione o anche garanzie esorbitanti (vantaggi) oltre ogni ragionevole misura.

2) Ma, per stabilire se le **promesse** e dazioni a fronte di una prestazione di denaro sono da considerare **SEMPRE** usurari, il Legislatore ha fissato criteri numerici oggettivi esprimenti il limite oltre i quali scatta il reato.

Inoltre, a tutela dei più deboli e dei soggetti in stato di bisogno e necessità, il medesimo Legislatore ha abbassato tali limiti a condizione che, a fronte sempre della *prestazione di denaro o altri vantaggi o compensi, chi li ha dati o promessi* verta in situazioni di *difficoltà economica e finanziaria*.

Lo stesso Legislatore è consapevole, che i primi a fiutare tali condizioni sono proprio le Banche attraverso il sistema informativo quasi in tempo reale rappresentato dalla Centrale dei Rischi e ancor prima dalla puntualità degli adempimenti.

2.1) Assume rilievo per il destinatario della norma, e per l'interprete, la concreta applicazione nel segno dello spirito e della ratio della norma e del rispetto della corretta traduzione tecnica della stessa.

2.2) Affinchè la norma produca l'efficacia voluta dal Legislatore deve essere compresa e rispettata nella sua concreta sostanza dal destinatario e soprattutto dall'interprete che a tale funzione risulta preordinato dall'Ordinamento: la Giustizia nei vari gradi di giudizio e senza alcun condizionamento emotivo o, peggio ancora, conflittuale.

2.3) La proliferazione di eccessiva e discordante, oltre che asimmetrica, giurisprudenza su un complesso normativo così semplice ma che disciplina aspetti socialmente ed economicamente molto sensibili, desta più di un sospetto che possa essere frutto di occulte influenze ed illeciti condizionamenti con obbedienze conflittuali.

- 3) Ma è utile tornare nel percorso lineare e logico dell'impianto normativo che, dopo aver statuito che è la Legge a stabilire, ovvero fissare il limite superato il quale gli interessi sono *SEMPRE* usurari, specifica, senza lasciare spazi interpretativi creativi, quali sono, cosa intendersi e come CALCOLARE ("*determinazione*") gli "*Interessi*" usurari.
- 3.1) Il Legislatore con estrema semplicità ha voluto farsi capire prima dai destinatari della norma e poi anche da chi la deve applicare mettendo bene in chiaro ciò che va escluso da detto calcolo: *le imposte e tasse* e tutto quanto non risulta collegato al credito EROGATO.
- 3.2) La individuazione delle imposte e tasse è assai elementare ma forse qualche discrezionalità in capo al destinatario ed all'interprete della norma potrebbe sorgere per individuare ciò che non risulta collegato alla EROGAZIONE del credito.
- 3.3) Ma si ricorderà che con il 1° comma dell'Art. 1 dell'Art. 644 C. P., poco sopra ritrascritto, il Legislatore ha dato la risposta con "*tutti gli interessi o altri vantaggi*" a fronte del (in corrispettivo di) denaro prestato. E come lo stesso Legislatore ha ribadito con la Legge N° 24\2001, si tratta di "*interessi a qualunque titolo*".
Ciò significa che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite N° 19597\2020 vuole disconoscere sia il valore letterale dell'art. 644 C. P. nella parte in cui il Legislatore ha inteso punire *Chi si fa dare o promettere*, sia la **Legge di interpretazione autentica della Legge 108/1996 di cui al D.L. 29\12\2000 n. 394, poi convertito nella Legge 28\02\2001, n. 24**, ove all'art. 1 si fa espresso riferimento alla punibilità della promessa usuraria.
- 3.4) Il senso comune a cui ogni norma deve essere conformata (altrimenti risulterebbe incomprensibile e inapplicabile, quindi, non sanzionabile) percepisce che si omette dal calcolo usurario, oltre alle imposte e tasse, solo ciò che non comporta alcun vantaggio e alcun beneficio per il creditore: a tal merito, è facile individuare le parcelle professionali come quelle notarili, le polizze assicurative non imposte sotto condizione e non recanti garanzie dirette o indirette per il medesimo creditore, il mero rimborso di spese postali, ed in generale di tutte quelle spese di gestione conto e gestione rapporto che sarebbero dovute anche in assenza di concessione creditizia. Gli interessi di mora, oltre che le penali conseguenti a inadempimenti, nonché i vantaggi collaterali posti in essere con contratti paralleli e collegati, come quelli in prodotti derivati, pertanto, non possono essere esclusi dal riscontro di usurarietà.
- 3.5) Ma quando la giurisprudenza si confronta e si autoalimenta sino ai massimi gradi di giudizio per discutere se computare ai fini del tasso usurario le Commissioni di Massimo Scoperto, la Mora o le Penali, come se non fossero vantaggi o altre utilità collegate proprio al fatto-contratto creditizio, allora il termometro del sospetto di asimmetria applicativa e conflittualità interpretativa si surriscalda.
- 3.6) Ma è bene continuare a seguire la ratio, la logica e la lettera del semplice ma completo impianto normativo antiusura.
Come Determinare, calcolare, gli interessi usurari che si è visto debbono comprendere tutto ciò che risulta collegato al credito Erogato, con la sola esclusione delle imposte e tasse?
- 3.7) Per rispondere è utile porsi nei panni del Legislatore durante tutta la fase di concepimento e varo della normativa. Tale fase è durata circa un quadriennio dal 1992 sino al 7 Marzo 1996, data della Legge 108. Una fase in cui era già in vigore prima la Legge N° 154\1992 sulla trasparenza dei rapporti Bancari, ma poi con vigenza dall'1\1\1994 era stato varato il TUB con il D. L.gvo N° 385\1993. In Pratica era a tutti noto il concetto e l'algoritmo matematico del TAEG quale sintetica espressione

percentuale indicatrice del Costo Totale del Credito varato dalla direttiva UE del 1988 e recepito e disciplinato in Italia con il D. M. 8\7\1992 proprio a seguito dell'entrata in vigore della citata Legge N° 154\1992.

- 3.8) Lo strumento matematico, già disponibile, necessario e deputato a misurare, Calcolare, DETERMINARE il Tasso di interesse usurario era ed è il TAEG. Strumento noto e disciplinato dalle Autorità creditizie e correntemente in uso e utilizzabile dal sistema creditizio. La concreta applicazione di tale strumento, con riguardo alle singole fattispecie creditizie per renderne agevole il computo poteva e può far uso di equivalenti formule matematiche che assicurano i medesimi risultati come ampiamente documentato sia in numerose Circolari Banca D'Italia (si allega una delle tante con il Doc. 5) diffuse ai sensi dell'Art. 51 TUB, sia in Opuscoli diffusi dall'ABI (Doc. 16).
- 3.9) Ma, tornando al Legislatore che lavorava e preparava la normativa da varare, il problema dell'algoritmo di calcolo dell'interesse Usurario se lo era posto e nei lavori preparatori v'è traccia anche di una banale esemplificazione e un banale calcolo indicatore. Banalità acuta perché, correttamente, il Legislatore si è posto e si pone sempre di essere compreso da TUTTI e non solo dai Dotti. Nella seduta della Camera del 6 Ottobre 1994, l'On. Giuseppe Scozzari ha espressamente indicato il TAEG quale misuratore del tasso Usurario di cui si trova testimonianza scritta negli Atti Parlamentari XII Legislatura, Camera dei Deputati Pag. 3414, che si allega, Doc. 9.
- 3.10) Pare poco confutabile, quindi, che il Legislatore con l'Art. 644 C.P., comma 4°, ha indicato alla Magistratura come determinare il Tasso Usurario e quale algoritmo matematico utilizzare. Tale comma altro non è che il quesito che il Giudice deve porre al suo ausiliario: *Determini il CTU il Tasso di Interesse usurario secondo i criteri di calcolo del TAEG escludendo solo le imposte e tasse e tutto ciò che non risulta collegato al credito erogato.*
- 3.11) Il TAEG, ovvero quel tasso comprensivo o identificativo di Promesse usurarie, sotto forma di qualsiasi *vantaggio e utilità collegati al credito erogato*, va riferito a tutte le possibili pretese, purchè pattuite e da misurare al momento della pattuizione, azionabili durante la vita contrattuale sia fisiologica sia patologica. La percentuale riferibile a quest'ultima eventualità, semprechè contrattualmente promessa e disciplinata, assume rilievo autonomo e distinto rispetto a quella identificativa della fisiologia del rapporto. Ed è così che il TAEG riferibile all'Interesse di Mora e penale estinzione per inadempimento sarà diverso da quello riferibile agli interessi corrispettivi e commissioni, spese e oneri riconducibili alla fase di stipula del contratto.

Ma attenzione, Il tasso Soglia è sempre unico ed è quello pubblicato trimestralmente sulla Gazzetta ufficiale ex comma 4° dell'Art. 2, legge N° 108\1996, riferibile alla categoria creditizia annualmente individuata ex comma 2° del medesimo Art. 2.

E se Banca D'Italia riferisce che Tale Tasso Soglia non comprende la Mora, dai suoi stessi Dati pubblicati ex Art, 51 TUB si è provato che riferisce il FALSO.



19597-20



REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 SEZIONI UNITE CIVILI

In caso di diffusione del
 presente provvedimento
 omettere le generalità e
 gli altri dati identificativi,
 a meno dell'art. 52
 c.p.p. 1989 in quanto:

- da parte ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

GIOVANNI MAMMONE - Primo Presidente -
 CAMILLA DI IASI - Presidente di Sezione -
 GIACOMO TRAVAGLINO - Presidente di Sezione -
 LUCIA TRIA - Presidente di Sezione -
 ALBERTO GIUSTI - Consigliere -
 ANTONIETTA SCRIMA - Consigliere -
 FRANCESCO MARIA CIRILLO - Consigliere -
 ANTONIO PIETRO LAMORGESE - Consigliere -
 LOREDANA NAZZICONE - Rel. Consigliere -

Oggetto

Rilevanza degli interessi
 moratori ai fini della
 normativa antiusura -
 Sussistenza -
 Conseguenze.

Ud. 07/07/2020 -
 PU

R.G.N. 24760/2015
 Cron 19597
 Rep.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 24760-2015 proposto da:

S BANK S.P.A. (già S
S.R.L. e già F S.R.L.) CON SOCIO UNICO, in persona
 del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in ROMA,
 VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato PAOLO PANARITI, che
 la rappresenta e difende unitamente all'avvocato STEFANO BETTI;

- *ricorrente* -186.
2020

M

contro

PA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMANUELE GIANTURCO 6, presso lo studio dell'avvocato NICOLA ELMI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIANFRANCO PANERI;

- controricorrente -

nonché contro

BANCA X S.P.A., I S.P.A.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 1057/2014 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 30/07/2014.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/07/2020 dal Consigliere LOREDANA NAZZICONE;

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale CARMELO SGROI, che ha concluso per il rigetto del quarto motivo del ricorso, con rimessione dei restanti motivi al giudizio della Sezione semplice;

uditi gli avvocati Stefano Betti e Nicola Elmi per delega dell'avvocato Gianfranco Paneri.

FATTI DI CAUSA

1. - Con sentenza del 30 luglio 2014, la Corte d'appello di Genova ha respinto le impugnazioni, principale ed incidentale, avverso la decisione del Tribunale della stessa città in data 12 giugno 2008, la quale aveva revocato il decreto ingiuntivo di € 18.500,94, oltre interessi al tasso del 17,57% annuo, emesso su istanza della F s.r.l., contro AP a titolo di rate insolute, capitale residuo, interessi moratori e penale, relativi ad un finanziamento concesso con contratto di credito al consumo stipulato il 23 aprile 2002, ed aveva condannato quest'ultima al pagamento della minor somma di € 12.294,01.

La corte territoriale, per quanto ancora rileva:

a) ha ritenuto ammissibile l'intervento spiegato in appello dalla Banca X s.p.a., in qualità di cessionaria del credito controverso, osservando come i mutamenti susseguitisi nella titolarità del credito non avessero



determinato nessuna compressione del diritto di difesa dell'appellata o limitazione alla pienezza del contraddittorio, ed escludendo il carattere vessatorio della clausola contrattuale che autorizzava la cessione dei diritti derivanti dal contratto;

b) ha condiviso il giudizio di primo grado, con riguardo al fatto che il carattere oneroso del mutuo escluda l'applicabilità dell'istituto della decadenza del termine, di cui all'art. 1186 cod. civ., norma in cui il termine deve essere stato fissato a favore del debitore, ritenendo, dunque, che alla comunicazione della decadenza dal beneficio del termine sia stato correttamente attribuito dal tribunale un effetto risolutivo, anch'esso espressamente previsto dal contratto, né avente portata alternativa rispetto alla suddetta decadenza;

c) ha condiviso anche il giudizio sul carattere vessatorio delle clausole contenute negli artt. 4 ed 8 delle condizioni generali di contratto, le quali impongono al debitore inadempiente l'immediato pagamento di tutte le rate scadute ed a scadere, comprensive d'interessi, nonché dell'ulteriore interesse di mora al tasso dell'1,5% mensile (18% annuo), della penale pari al 30% degli importi insoluti e di un'ulteriore penale di € 250,00, e le ha ritenute inefficaci, ai sensi dell'art. 1469-bis cod. civ., non avendo la società creditrice fornito la prova ex art. 1469-ter, u.c., cod. civ., relativa alla negoziazione delle clausole stesse, onde la debitrice è tenuta al pagamento della sola sorte capitale residua, individuata alla data dell'ultimo pagamento risalente al mese di ottobre 2003;

d) ha confermato, altresì, l'applicabilità della legge 7 marzo 1996, n. 108, agli interessi moratori, in virtù del fatto che il d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, nel fornire l'interpretazione autentica degli artt. 644 c.p. e 1815, comma 2, cod. civ., fa riferimento agli interessi convenuti «a qualunque titolo» ed il criterio di cui all'art. 2, comma 4, l. n. 108 del 1996 è applicabile anche per l'accertamento del carattere usurario degli interessi moratori pattuiti anteriormente all'entrata in vigore del d.m. 25 marzo 2003, che ha provveduto per la prima volta alla rilevazione del tasso di mora, sicché, venendo in rilievo, nella fattispecie concreta, un interesse di mora del 18% annuo (superiore al cd. tasso soglia), la relativa clausola è

nulla, ai sensi dell'art. 1815, comma 2, cod. civ., non rilevando il tasso in concreto applicato, pari al 17,57% annuo, in quanto, da un lato, esso deriva da una clausola comunque nulla, e, dall'altro lato, si tratta di una clausola vessatoria.

2. - Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione, affidato a dieci motivi ed illustrato da memoria, la S

s.p.a., in qualità di avente causa della Banca X s.p.a., per effetto della retrocessione del credito precedentemente ceduto.

L'intimata ha resistito con controricorso, parimenti depositando la memoria.

3. - Con ordinanza interlocutoria del 22 ottobre 2019, n. 26946, la prima Sezione ha rimesso la causa al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni unite, sulla questione, sollevata fra le altre nel ricorso, relativa all'applicabilità della disciplina antiusura agli interessi moratori ed alle conseguenze dell'avvenuto superamento del tasso soglia.

Con provvedimento del 24 ottobre 2019 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Banca X s.p.a., già intervenuta nel processo di appello, quale cessionaria del credito. L'integrazione è stata eseguita con atto notificato alla suddetta il 23 dicembre 2019. L'atto è stato notificato "per quanto d'occorrenza" anche alla s.p.a., cessionaria di ramo d'azienda in data 1° luglio 2018, pur dandosi atto che la retrocessione del credito *de quo* è anteriore a detto trasferimento.

4. - La causa è, in tal modo, pervenuta alle Sezioni unite.

La ricorrente ha depositato la memoria di cui all'art. 378 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. - *I motivi*. Il ricorso propone dieci motivi d'impugnazione, che possono essere come di seguito riassunti:

1) violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., avendo la sentenza impugnata - confermata la riqualificazione della decadenza dal beneficio del termine come risoluzione del contratto e reputata non dovuta la quota d'interessi compresa nelle rate insolute - ommesso di pronunciare in ordine al motivo d'impugnazione, con cui era stata contestata l'efficacia retroattiva della risoluzione, affermata dalla sentenza di primo grado, posto che, nei

contratti di durata quale il mutuo, la risoluzione non opera retroattivamente e non travolge le rate già scadute, le quali devono, pertanto, essere pagate per intero, ivi compresa la quota di interessi in esse inclusa;

2) violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, 156 cod. proc. civ. e art. 118 disp. att. cod. proc. civ., ove il vizio dedotto nel precedente motivo sia meglio così individuabile, in quanto la sentenza impugnata, nell'escludere l'obbligo di pagare per intero le rate scadute in conseguenza della risoluzione del contratto, non ha motivato affatto, avendo accennato alla questione unicamente nella parte in cui ha riconosciuto l'obbligo di corrispondere il solo capitale residuo alla data dell'ultimo pagamento;

3) violazione e falsa applicazione dell'art. 1458 cod. civ., ove si reputi che la decorrenza della risoluzione *ex tunc* sia stata implicitamente affermata, posto che allora la sentenza impugnata si porrebbe in contrasto con la predetta disposizione, non avendo considerato che il contratto di finanziamento con rimborso rateale è riconducibile al *genus* del mutuo, configurandosi pertanto come un contratto di durata, con la conseguenza che le rate scadute e non pagate alla data della risoluzione non restano travolte, ma vanno corrisposte nella loro interezza, ivi compresa la quota d'interessi corrispettivi inclusa nelle stesse;

4) violazione o falsa applicazione degli artt. 1815 cod. civ., 644 cod. pen., 2 l. 7 marzo 1996, n. 108, 1 d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito dalla l. 28 febbraio 2001, n. 24, e del d.m. 22 marzo 2002, avendo la sentenza impugnata esteso agli interessi moratori l'applicabilità della disciplina antiusura: al contrario, essi hanno pacificamente la funzione di risarcire il danno derivante dal ritardo nell'adempimento, sono funzionali all'ordine pubblico economico ed hanno il ruolo di deterrente rispetto all'inadempimento, trovando la loro disciplina nell'art. 1224 cod. civ., il quale non è stato modificato dalla normativa antiusura e dispone che essi siano comunque dovuti nella misura legale, ma possano anche essere determinati dalle parti, con pattuizione riconducibile alla clausola penale, quindi suscettibile di riduzione ai sensi dell'art. 1384 cod. civ.; invece, sia l'art. 1815 cod. civ., sia l'art. 644 cod. pen. hanno ad oggetto i soli interessi promessi in corrispettivo, con disciplina che non è stata modificata dal d.l.

n. 394 del 2000, convertito dalla l. n. 24 del 2001, il quale, nel dichiarare usurari gli interessi dovuti a qualunque titolo se convenuti in misura superiore al tasso soglia, non ha mutato l'ambito applicativo degli artt. 1815 cod. civ. e 644 cod. pen., avendo natura meramente interpretativa; il contrario orientamento della giurisprudenza di legittimità trae origine da un *obiter dictum* contenuto nella sentenza della Corte costituzionale n. 29 del 2002, non avente carattere vincolante, in quanto riguardante esclusivamente l'ammissibilità della questione dalla stessa esaminata; osserva, inoltre, che solo a seguito della predetta pronuncia ha avuto inizio la rilevazione dei tassi medi degli interessi moratori, la quale, come precisato dal d.m. 25 marzo 2003, è stata effettuata a fini meramente conoscitivi, e si è comunque arrestata al 2002; in definitiva, la pattuizione di interessi moratori in misura superiore al tasso soglia non comporta la nullità della relativa clausola e l'esclusione dell'obbligo di corrispondere qualsiasi interesse, ma solo l'inefficacia di essa, ai sensi degli artt. 1469-*bis* e 1469-*quinquies* cod. civ., o la possibilità di chiedere la riduzione, ai sensi dell'art. 1384 cod. civ.;

5) in via subordinata, violazione o la falsa applicazione degli artt. 14 disp. prel. cod. civ., 2 della legge n. 108 del 1996 e del d.m. 22 marzo 2002, avendo la sentenza impugnata, nel ritenere applicabile la disciplina antiusura, omesso di rilevare che il contratto di finanziamento posto a fondamento della domanda è stato stipulato nel 2002, in epoca anteriore all'emanazione del d.m. 25 marzo 2003, che per primo ha proceduto alla rilevazione del tasso medio degli interessi moratori; essa non ha considerato che l'art. 1815 cod. civ. e l'art. 644 cod. pen. hanno natura di norme in bianco, demandando la determinazione del tasso soglia ad altre disposizioni, e segnatamente ai decreti ministeriali previsti dall'art. 2 della legge n. 108 del 1996, che non si applicano agli interessi pattuiti in epoca anteriore alla loro emanazione, poiché la disciplina antiusura non ha efficacia retroattiva;

6) violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, 156 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., avendo la sentenza impugnata ritenuto che gli interessi richiesti sulla somma dovuta nella misura del 17,57% siano

superiori ad un ipotetico tasso soglia riferito agli interessi moratori, senza affatto spiegarne le ragioni;

7) violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., ove il vizio appena esposto integri, invece, omessa pronuncia;

8) violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, 156 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., perché, nel ritenere d'ufficio l'inefficacia degli interessi, in quanto oggetto di una ravvisata clausola vessatoria, ha ommesso del tutto di motivare al riguardo; del pari, nulla ha argomentato circa la diminuzione dei medesimi, operata dalla stessa banca, alla misura del 17,57%, in linea con il tasso corrispettivo all'epoca consentito dal d.m. 22 marzo 2002; né, infine, ha esposto alcunché in ordine all'eventuale applicabilità degli interessi legali; nemmeno la corte territoriale, nel confermare il carattere vessatorio della clausola contrattuale che stabilisce il tasso degli interessi moratori, in virtù della mancata dimostrazione che la stessa costituisca il frutto di una specifica trattativa, ha considerato che essa ricorrente non aveva l'onere di proporre impugnazione al riguardo, dal momento che la sentenza di primo grado aveva ritenuto assorbita la questione, in conseguenza della dichiarazione di nullità della clausola per effetto del superamento del tasso soglia;

9) violazione dell'art. 101 cod. proc. civ., perché, nel dichiarare l'inefficacia della clausola che stabiliva il tasso degli interessi moratori, in quanto vessatoria, la corte territoriale ha rilevato d'ufficio la relativa questione, non riproposta da controparte con l'atto di appello, omettendo d'invitare le parti a dedurre sul punto e di assegnare alle stesse un termine per il deposito di memorie;

10) violazione o falsa applicazione degli artt. 1224, primo comma, 1469-bis, terzo comma, n. 6, 1469-quinquies e 1815, secondo comma, cod. civ., posto che, a seguito dell'accertamento del carattere vessatorio della clausola che stabiliva il tasso degli interessi moratori, la sentenza impugnata non si è limitata a dichiararne l'inefficacia, donde la conseguente applicazione del tasso degli interessi corrispettivi stabilito nel contratto, ma ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell'art. 1815, secondo comma, cod. civ.

2. - *Ammissibilità della produzione documentale di parte ricorrente.* Come già rilevato dalla ordinanza interlocutoria, non ha pregio l'eccezione d'inammissibilità della documentazione depositata unitamente al ricorso, per contrasto con l'art. 372 cod. proc. civ., trattandosi di documenti atti a comprovare la retrocessione del credito azionato in giudizio (Cass. 21 giugno 2017, n. 15414; Cass. 11 dicembre 2013, n. 27762) e delle istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai fini della legge sull'usura, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 2001 (le quali, sebbene meri atti amministrativi, sono depositate ai fini del rilievo della mancata indicazione degli interessi moratori).

Gli stessi argomenti possono estendersi alla documentazione prodotta dalla ricorrente in una con l'atto di integrazione del contraddittorio nei confronti di Banca X s.p.a., richiesto dalla Corte.

3. - *Legittimazione attiva al ricorso.* Del pari, vanno condivisi i rilievi contenuti nella ordinanza di rimessione circa la legittimazione al ricorso della S Bank s.p.a., atteso che, ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ., il processo è proseguito nei gradi di merito anche nei confronti della cedente, non essendone stata disposta l'estromissione ai sensi della norma menzionata, onde (anche indipendentemente dalla retrocessione del credito) alla ricorrente va riconosciuta, già nella qualità di dante causa e parte originaria, la legittimazione ad impugnare la sentenza.

4. - *Le questioni.* La sentenza impugnata fonda la decisione su di una duplice *ratio decidendi*: da un lato, la vessatorietà delle clausole sugli interessi moratori, ai sensi degli artt. 1469-bis ss. cod. civ., con l'affermata inefficacia delle stesse e la non debenza di nessun interesse, né corrispettivo né moratorio (**può dunque legittimamente esigere dalla P il solo capitale residuo, individuato alla data dell'ultimo pagamento da lei effettuato, nell'ottobre del 2003**: p. 8 della sentenza); dall'altro lato, l'usurarietà di tali interessi per superamento del tasso-soglia, con la, del pari ritenuta, nullità del patto sugli interessi di mora, ai sensi dell'art. 1815, comma 2, cod. civ.

Entrambe vengono censurate dai motivi proposti.

Secondo un ordine logico-giuridico, le questioni poste dal ricorso sono le seguenti:

A) disciplina antiusura ed interessi moratori (motivi da 1 a 7): la questione, che ha motivato la rimessione alla Sezioni unite, consiste nel valutare se la disciplina prevista dall'ordinamento con riguardo agli interessi usurari (artt. 1815 cod. civ. e 644 cod. pen., nonché 2 l. n. 108 del 1996, d.l. n. 394 del 2000, convertito dalla l. n. 24 del 2001, e relativi decreti ministeriali, nella specie d.m. 22 marzo 2002) sia estensibile agli interessi moratori; vengono, inoltre, proposte questioni specifiche, concernenti il fatto che il d.m. 22 marzo 2002 non conteneva la rilevazione del tasso medio degli interessi moratori, e la mancata enunciazione, da parte della corte territoriale, delle ragioni del giudizio sulla usurarietà del tasso degli interessi, pur applicato dalla banca nella minor misura del 17,57% (motivi da 4 a 7); rientra in tale tematica anche la debenza residua di interessi, dopo la risoluzione per inadempimento del contratto di finanziamento, e, dunque, la questione se sia corretta, in presenza di riscontrata nullità o inefficacia della clausola sugli interessi moratori, la statuizione di un residuo obbligo di pagamento della sola sorte capitale per le rate scadute e a scadere, nonché se esista una motivazione al riguardo;

B) vessatorietà della clausola sugli interessi moratori nei contratti dei consumatori (motivi da 8 a 10): se sia qualificabile come vessatoria la clausola negoziale sugli interessi moratori, previsti in contratto al 18%, pur applicati in concreto nella misura del 17,57%, e se comunque debba trovare applicazione, in ipotesi di inefficacia o nullità della clausola, il tasso degli interessi corrispettivi stabilito nel contratto; nonché, nella specie, se esista una motivazione al riguardo o la violazione del diritto al contraddittorio (cd. terza via).

Il primo gruppo di questioni, legate al tema dell'interesse moratorio usurario, viene di seguito affrontato.

5. - *Le tesi.* I precedenti di questa Corte, gli orientamenti della giurisprudenza di merito ed il dibattito dottrinale inducono al riepilogo degli argomenti spesi dall'una e dall'altra tesi, miranti a ricondurre o no gli interessi di mora - pattuiti dalle parti o determinati unilateralmente dalla

banca nell'esercizio del lecito *ius variandi* – alla diretta applicazione della disciplina antiusura.

Si reputa di riassumere le tesi in modo sintetico, senza necessità di più ampia analisi, attesa la notorietà degli argomenti dall'uno e dall'altro orientamento spesi.

Fin d'ora, peraltro, va esposto il rilievo, secondo cui le Sezioni unite ritengono non dirimente l'argomento letterale, essendo non univoci gli indici relativi; quello storico, perché la disciplina è mutevole ed è mutata nei secoli, né il legislatore è tenuto a porsi in necessaria continuità con le scelte e le nozioni pregresse; quello che si fonda sulla sottrazione del denaro dalla disponibilità del creditore per attribuirlo al debitore, e della conseguente, identica e concreta, capacità di remunerare il mancato godimento d'un capitale, in quanto meramente descrittivo e non ordinante, esprimendo invero l'interesse di mora entrambe le funzioni, remuneratoria e sanzionatoria; quello della mancata rilevazione del tasso di mora nel T.e.g.m. (tasso effettivo globale medio) da parte dei decreti ministeriali, che costituisce un evento meramente accidentale privo di valenza ermeneutica.

In definitiva, il criterio-guida è costituito dalla *ratio* del divieto di usura e dalle finalità che con esso si siano Intese perseguire; fermo restando che le scelte di politica del diritto sono riservate al legislatore, al giudice competendo solo di interpretare la norma nei limiti delle opzioni ermeneutiche più corrette dell'enunciato.

5.1. - *La tesi restrittiva*. I fautori della tesi restrittiva, che annoverano ampia giurisprudenza di merito, numerosa dottrina e l'Arbitro bancario e finanziario, espongono vari importanti argomenti:

a) *lettera delle norme*: l'art. 1815, comma 2, cod. civ. si riferisce ai soli interessi corrispettivi, contemplati pacificamente al primo comma della disposizione; l'art. 644, comma 1, c.p. incrimina chi si fa «dare o promettere» interessi usurari «in corrispettivo di una prestazione di denaro»; del pari, l'inciso «a qualunque titolo», contenuto nell'art. 1, comma 1, d.l. n. 394 del 2000, con riguardo agli interessi da considerare come usurari, è collocato dopo le parole «promessi o convenuti», non immediatamente dopo il termine «interessi», dovendosi quindi riferire ai

costi accessori del credito convenuti dalle parti "a titolo" di commissioni, remunerazioni o spese, secondo quanto previsto della disposizione di legge oggetto dell'interpretazione autentica; ancora, il d.l. n. 185 del 2008, convertito dalla l. n. 2 del 2009, nel dettare disposizioni sulla c.m.s., all'art. 2-bis, comma 2, ha affermato che, ai fini delle norme civili e penali sull'usura, rilevano solo «[g]li interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente», con palese riguardo agli interessi corrispettivi, remunerazione rispetto all'utilizzo dei fondi concessi;

b) *legislatore storico del 2001*: i lavori preparatori non hanno valore normativo, ma di tenue indizio ermeneutico;

c) *funzione degli interessi*: gli interessi corrispettivi hanno funzione remunerativa, i moratori, invece, risarcitoria; vi è, dunque, una netta diversità di causa e di funzione tra interesse corrispettivo ed interesse moratorio, in quanto l'interesse corrispettivo costituisce la remunerazione concordata per il godimento diretto di una somma di denaro, avuto riguardo alla normale produttività della moneta, mentre l'interesse di mora, secondo quanto previsto dall'art. 1224 cod. civ., rappresenta il danno conseguente l'inadempimento di un'obbligazione pecuniaria; dunque, i primi sono stabiliti in dipendenza di un equilibrio concordato con riguardo al tempo previsto per la fruizione di una somma di denaro che passa da un soggetto all'altro, mentre i secondi compensano il creditore per la perdita di disponibilità del denaro mai accettata, ma solo subita, oltretutto per un periodo di tempo neppure prevedibile e foriera di costi non del tutto prevedibili neanch'essi.

Insomma, se può dirsi pure che, in termini economici, le due categorie si avvicinano, in termini giuridici assai diversa è la causa giuridica dell'attribuzione.

Si osserva, inoltre, che gli interessi moratori svolgono una funzione perfettamente lecita, né sono soggetti a giudizio di disvalore, il contrario risultando dal diritto positivo, sia quanto al disposto generale dell'art. 1224 cod. civ., sia, se si vuole con portata sistematica, dalla stessa disciplina delle operazioni commerciali di cui al d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, di

17

attuazione della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, pur intesa ad un evidente favore per le parti deboli.

Infine, ove, in futuro, il d.m. ministeriale contenesse un unico tasso soglia, comprensivo degli interessi moratori, esso sarebbe verosimilmente più alto di quello attuale, con conseguenze pregiudizievoli per il contenimento degli interessi corrispettivi;

d) ratio della norma: il fondamento della disciplina introdotta dalla riforma di cui alla legge n. 108 del 1996 non è tanto quello di predisporre uno strumento per calmierare o livellare il mercato del credito, nel senso di tenere basso il "costo del denaro" o attuare una politica di prezzi amministrati, quanto quella di mitigare il "rischio bancario": è una tecnica per sanzionare regolamenti iniqui, pur restando nella logica negoziale; il legislatore non ha inteso indirizzare in modo autoritario ed antinomico, rispetto all'autonomia privata, il mercato dei capitali, ma, nel rispetto del principio, ha mirato al corretto funzionamento del mercato medesimo, attraverso la repressione delle condotte devianti rispetto alle sue dinamiche spontanee, nell'interesse non solo dei finanziati, ma anche degli operatori istituzionali ed, in ultima analisi, della stabilità del sistema;

e) evoluzione storica: rileva l'attuale conformazione del diritto positivo, con la distinzione degli interessi a seconda della loro funzione;

f) previsione dell'art. 1284, comma 4, cod. civ.: secondo la norma, se «*le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali*»: essendo, invero, sovente il tasso della disciplina speciale, di cui all'art. 5 d.lgs. n. 231 del 2002, superiore al tasso-soglia usurario, allora, ai fini dell'usura, non possono rilevare gli interessi moratori convenzionali, perché, altrimenti, la norma ammetterebbe una "usura legale";

g) mancato rilievo degli interessi moratori nel tasso soglia dei d.m.: nelle voci computate dai decreti ministeriali al fine della rilevazione del tasso medio non sono inclusi gli interessi di mora, mentre i due dati - T.e.g. del singolo rapporto e T.e.g.m. determinante il tasso soglia - devono essere

omogenei: onde nel T.e.g. del singolo rapporto gli interessi moratori non devono essere conteggiati. Il mancato rilievo degli interessi moratori da parte della autorità amministrativa (cfr. la comunicazione della Banca d'Italia del 3 luglio 2013, *Chiarimenti in materia di applicazione della legge usuraria*) discende dall'esigenza di non considerare nella media «operazioni con andamento anomalo», le quali potrebbero addirittura, se incluse nel T.e.g., «determinare un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela». Dunque, il criterio dei tassi-soglia esige necessariamente che i metodi di calcolo siano perfettamente coincidenti, quanto ai costi effettivi del credito e quanto alla rilevazione della media di mercato: è il cd. principio di simmetria. Tutto ciò, secondo un criterio di affidabilità giuridica ed, ancor prima, scientifica e logica, del criterio adottato. Non solo, ma il criterio di simmetria è stato ormai accolto dalle Sezioni unite con la sentenza n. 16303 del 2018.

Sulla base di tali considerazioni, la tesi giunge, in ogni caso, a rinvenire nel sistema civilistico una tutela contro la cd. usura moratoria: in quanto, sebbene reputi che la disciplina antiusura sanzioni la pattuizione dei soli interessi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, l'interesse di mora - quale sanzione per l'inadempimento - è inquadrabile nell'art. 1382 cod. civ. e può, quindi, essere ridotto d'ufficio dal giudice, ai sensi dell'art. 1384 cod. civ.; mentre resterebbe a tal fine inapplicabile l'art. 1815, comma 2, cod. civ.

5.2. - *La tesi estensiva.* I fautori della tesi estensiva (in tal senso, alcune pronunce di questa Corte, di cui le più recenti più ampiamente motivate: cfr. Cass. 17 ottobre 2019, n. 26286; Cass. 13 settembre 2019, n. 22890; Cass. 30 ottobre 2018, n. 27442; Cass. 6 marzo 2017, n. 5598; Cass. 4 aprile 2003, n. 5324) oppongono:

a) *lettera delle norme:* la legge - art. 1815, comma 2, cod. civ., art. 644, comma 4, cod. pen., art. 2, comma 4, l. n. 108 del 1996 e art. 1, comma 1, d.l. n. 394 del 2000, conv. dalla l. n. 24 del 2001 - non distingue tra tipi di interessi ed, anzi, in alcuni di tali articoli si parla espressamente di pattuizione «a qualsiasi titolo»; mentre la stessa apertura espressamente

11

apportata dall'art. 2-bis, comma 2, d.l. n. 185 del 2008, convertito dalla l. n. 2 del 2009, alle voci confluenti nel T.e.g. dovrebbe indurre a ricomprensivi oggi anche gli interessi di mora;

b') legislatore storico del 2001: nei lavori preparatori della legge n. 24 del 2001, si afferma che si voleva considerare l'usurarietà di ogni interesse «*sia esso corrispettivo, compensativo o moratorio*»;

c') funzione degli interessi: entrambi gli interessi costituiscono la remunerazione di un capitale di cui il creditore non ha goduto, nel primo caso volontariamente, nel secondo caso involontariamente;

d') ratio della norma o interpretazione finalistica: il criterio oggettivo previsto dalla legge n. 108 del 1996 intende tutelare le vittime dell'usura e il superiore interesse pubblico all'ordinato e corretto svolgimento delle attività economiche, fini che sarebbero vanificati ove si escludessero dall'ambito di applicazione gli interessi moratori; inoltre, in caso contrario, per il creditore potrebbe addirittura essere più conveniente l'inadempimento, con la possibilità, ad esempio, di fissare termini di adempimento brevissimi per indurre facilmente la mora e lucrare gli interessi;

e') evoluzione storica: gli interessi moratori sono sorti per compensare il creditore dei perduti frutti del capitale non restituito, e quindi per riprodurre, sotto forma di risarcimento, la remunerazione del capitale; l'opinione secondo cui gli interessi moratori avrebbero una funzione diversa da quelli corrispettivi sorse per aggirare il divieto canonistico di pattuire interessi; la presenza della duplicazione normativa ex artt. 1224 e 1282 cod. civ. dipende dall'unificazione dei codici civile e commerciale;

f') previsione dell'art. 1284, comma 4, cod. civ.: non rileva quanto stabilito da tale norma – secondo cui il saggio degli interessi legali diviene, dal momento della proposizione della domanda giudiziale, quello pari al tasso proprio dei ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali – perché ivi il maggior tasso degli interessi legali ha la diversa funzione sanzionatorio/deflattiva a carico del debitore inadempiente, per i casi in cui l'inadempimento perseveri pur dopo la proposizione della domanda giudiziale (che risulterà fondata) e non discende dalla semplice mora;

dunque, ha una valenza prettamente sanzionatoria e punitiva anche nell'interesse generale al non incremento pretestuoso del contenzioso;

g) mancato rilievo degli interessi moratori nelle tasso soglia dei d.m.: è incontestato che le voci, computate nei decreti ministeriali al fine della rilevazione del tasso medio, escludano gli interessi moratori; ma ciò non ha rilievo ermeneutico, dato che la disciplina secondaria non può costituire un vincolo alle interpretazioni giurisprudenziali degli enunciati, pena un'inammissibile inversione metodologica.

In sostanza, la circostanza che i decreti ministeriali di rilevazione non includano gli interessi moratori nella definizione del T.e.g.m., e quindi del relativo tasso-soglia, potrà, semmai, rilevare ai fini della verifica di conformità dei decreti medesimi, quali atti amministrativi, alla legge che attuano: però, in nessun caso il giudice è vincolato dal contenuto della normazione secondaria nell'esercizio del suo potere-dovere ermeneutico.

Anzi, secondo alcuni, l'esclusione degli interessi moratori dalle voci considerate dai d.m. sarebbe imposta dalla legge n. 108 del 1996, avendo questa costruito il giudizio di usurarietà su di un unico tasso soglia per ciascun tipo di finanziamento e distinto solo tra i diversi modelli contrattuali, non anche tra le differenti specie di costo del credito, onde addirittura l'eventuale rilevazione di un T.e.g.m. comprensivo del tasso degli interessi moratori sarebbe *contra legem*.

Si esclude, in ogni caso, la cogenza del cd. principio di simmetria, ragionando anche nel senso che la legge ha, proprio in contrario, immaginato uno *spread* tra T.e.g.m. e tasso-soglia, tollerato dal sistema, appunto per lasciare uno spazio ulteriore rispetto ai parametri di mercato.

6. - *La tutela del debitore di fronte agli interessi moratori usurari.* Come visto, entrambe le tesi conducono ad una tutela del soggetto finanziato, sia pure attraverso percorsi argomentativi diversi.

Orbene, pur riconoscendo, come esposto, che il dato letterale ed i diversi argomenti sovente si equivalgano tra loro, quanto a persuasività e (non) definitività, il Collegio ha ritenuto che il concetto di interesse usurario e la relativa disciplina repressiva non possano dirsi estranei all'interesse moratorio, affinché il debitore abbia più compiuta tutela.

Questa, invero, non sarebbe equivalente ove operata ex art. 1384 cod. civ.: il quale potrebbe sempre consentire una riduzione casistica e difforme sul piano nazionale, oltre che, verosimilmente, condurre al mero abbattimento dell'interesse pattuito al tasso soglia, pur integrato con quello rilevato quanto agli interessi moratori, e non al minor tasso degli interessi corrispettivi, come oltre, invece, si indicherà; mentre, poi, il diritto positivo non impedisce una interpretazione che riconduca anche gli interessi moratori nell'alveo della tutela antiusura, con maggiore protezione del debitore, che sembra anzi consigliare.

Certamente esiste, infatti, l'esigenza primaria di non lasciare il debitore alla mercé del finanziatore: il quale, se è subordinato al rispetto del limite della soglia usuraria quando pattuisce i costi complessivi del credito, non può dirsi immune dal controllo quando, scaduta la rata o decorso il termine pattuito per la restituzione della somma, il denaro non venga restituito e siano applicati gli interessi di mora, alla cui misura l'ordinamento (cfr. art. 41 Cost.) e la disciplina *ad hoc* dettata dal legislatore ordinario non restano indifferenti.

Sulla base del diritto positivo antiusura - attese le modalità di individuazione del tasso soglia, che dallo stesso mercato viene desunto - da un lato non è smentita la logica dell'autonomia contrattuale, dall'altro viene confermato il fine di assicurare la "sana e prudente gestione" del soggetto bancario negli impieghi (cfr. art. 5 d.lgs. 58 del 1998), prevenendo la conclusione, ad opera delle banche, di operazioni creditizie rischiose, al punto tale da rendere necessaria la pattuizione di tassi d'interesse "fuori mercato".

Nella normativa antiusura si possono rintracciare una pluralità di *rationes legis*, quali la tutela del fruitore del finanziamento, la repressione della criminalità economica, la direzione del mercato creditizio e la stabilità del sistema bancario.

Dalla riforma del 1996 sono stati, quindi, riaffermati i principi di ordine pubblico concernenti la direzione del mercato del credito e la protezione degli utenti: sanzionare le pattuizioni inique estranee alla logica concorrenziale persegue, nel contempo, le finalità d'interesse pubblicistico,

volto all'ordinato funzionamento del mercato finanziario ed alla protezione della controparte dell'impresa bancaria.

La severità del legislatore nel trattamento degli interessi usurari è palesata dalla disciplina ad essi riservata nell'art. 1815, comma 2, cod. civ.

7. - *La concreta applicazione della disciplina antiusura.* L'affermata riconduzione degli interessi moratori nell'ambito della normativa predetta richiede la soluzione di plurime questioni, cui il Collegio ha ritenuto di offrire le risposte che seguono: *i)* la disciplina antiusura intende sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi, convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma altresì degli interessi moratori, che sono comunque convenuti e costituiscono un possibile debito per il finanziato; *ii)* la mancata indicazione, nell'ambito del T.e.g.m., degli interessi di mora mediamente applicati non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali *de quibus*, ove essi ne contengano la rilevazione statistica; *iii)* se i decreti non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato; *iv)* si applica l'art. 1815, comma 2, cod. civ., ma in una lettura interpretativa che preservi il prezzo del denaro; *v)* resta, quindi, la residua debenza di interessi dopo la risoluzione per inadempimento del contratto di finanziamento; *vi)* rilevano sia il tasso astratto, sia quello in concreto applicato, a diversi effetti; *vii)* nei contratti conclusi con un consumatore, è dato anche il ricorso agli artt. 33, comma 2, lett. "f" e 36, comma 1, del codice del consumo, di cui al d.lgs. n. 206 del 2005; *viii)* ne deriva l'atteggiarsi dei rispettivi oneri probatori.

Si illustreranno ora le precedenti asserzioni; non senza avere prima convenuto sulla mancanza di cogenza della pronuncia della Corte costituzionale 25 febbraio 2002, n. 29, laddove ha ritenuto *«plausibile - senza necessità di specifica motivazione - l'assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori»*, trattandosi di pronuncia sulla mera ammissibilità della questione: ove il giudice delle leggi si limita a reputare non irragionevole una data interpretazione resa possibile dall'enunciato, non a darle il crisma della inconfutabilità.

i) La disciplina antiusura intende sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto, quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma altresì degli interessi moratori, che sono comunque convenuti e costituiscono un possibile debito per il finanziato.

Non vi è dubbio che le categorie degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori siano distinte nel diritto delle obbligazioni.

Secondo gli artt. 820, 821 e 1284 cod. civ., l'interesse in un'operazione di finanziamento è dato dalla somma oggetto dell'obbligo di restituzione, detratto il denaro preso a prestito. La nozione presuppone il rilievo del costo del denaro, il cui godimento è volontariamente attribuito ad altri, dietro accettazione da parte di questi del relativo costo; non vi si comprende, invece, la situazione in cui, rendendosi inadempiente, il debitore non rispetti l'accordo, ma violi gli obblighi assunti.

Dal suo canto, l'interesse moratorio, contemplato espressamente dal legislatore all'art. 1224 cod. civ., rappresenta il danno che nelle obbligazioni pecuniarie il creditore subisce a causa dell'inadempimento del debitore.

Di conseguenza, questa Corte ha inquadrato il patto sugli interessi moratori nella clausola penale ex art. 1382 cod. civ. (Cass. 17 ottobre 2019, n. 26286; Cass. 18 novembre 2010, n. 23273; Cass. 21 giugno 2001, n. 8481; in sede penale, v. Cass. 25 ottobre 2012, n. 5683, depositata il 5 febbraio 2013). La circostanza che la misura degli interessi moratori sia prestabilita dalle parti nella relativa clausola negoziale, infatti, non ne muta la natura di liquidazione forfetaria e preventiva del danno, donde l'inquadrabilità nell'art. 1382 cod. civ., strutturandosi il patto sugli interessi moratori come un tipo di clausola penale.

Ed è del tutto ragionevole l'osservazione, secondo cui diversa è la stessa intensità del cd. rischio creditorio, sottesa alla determinazione della misura degli interessi corrispettivi, da un lato, e degli interessi moratori, dall'altro lato: se i primi considerano il presupposto della puntualità dei pagamenti dovuti, i secondi incorporano l'*incertus an* e l'*incertus quando* del pagamento - trasformandosi il meccanismo tecnico-giuridico da quello del termine a quello della condizione - onde il creditore dovrà ricomprendervi il

costo dell'attivazione degli strumenti di tutela del diritto insoddisfatto; proprio in relazione a tale rischio, l'intermediario può determinare i tassi applicabili (cfr. artt. 120-*undecies* e 124-*bis* d.lgs. n. 385 del 1993). Ma anche tale costo deve soggiacere ai limiti antiusura.

Ed è, altresì, corretto che le direttive comunitarie, con riguardo al credito al consumo, prevedono che il T.e.g. sia determinato sulla base del costo totale del credito al consumatore, ad eccezione di eventuali penali per l'inadempimento (cfr. art. 19 direttiva 2008/48/CE; art. 4, comma 13, direttiva 2014/17/UE). Ma la necessità di tale indicazione, ai fini della cd. trasparenza per il consumatore, non sembra confliggere con l'autonomo rilievo, a fini civili e penali, della disciplina di contrasto all'usura.

ii) La mancata indicazione, nell'ambito del T.e.g.m., degli interessi di mora mediamente applicati non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali de quibus, ove essi ne contengano la rilevazione statistica.

ii.1. - Le rilevazioni di Bit. Così come la legge, per gli interessi corrispettivi, ha introdotto la qualificazione oggettiva della fattispecie usuraria mediante il tasso-soglia, del pari, per gli interessi moratori, l'identificazione dell'interesse usurario passa dal tasso medio statisticamente rilevato, in modo altrettanto oggettivo ed unitario, idoneo a limitare l'esigenza di misurarsi con valutazioni puramente discrezionali.

L'esigenza del rispetto del principio di simmetria, fatto proprio dalle Sezioni unite con la sentenza n. 16303 del 2018, ben può essere soddisfatta mediante il ricorso ai criteri oggettivi e statistici, contenuti nella predetta rilevazione ministeriale, ove essa indichi i tassi medi degli interessi moratori praticati dagli operatori professionali.

Giova, al riguardo, ricordare che il criterio di rilevazione dei tassi medi, fatto proprio dal legislatore del 1996 per oggettivare il giudizio (superando la cd. usura soggettiva, derivata dall'approffittamento di uno stato di bisogno del mutuatario), reca in sé alcuni presupposti: che sia lecita la pattuizione degli interessi, corrispettivi e moratori; che il mercato concorrenziale e vigilato sia, esso stesso, in grado di offrire – nella media – la misura corretta dei tassi, esprimendo l'equilibrio ragionevole tra la posizione del prestatore e quella del prenditore del denaro.

Le rilevazioni di Banca d'Italia sulla maggiorazione media, prevista nei contratti del mercato a titolo di interesse moratorio, possono fondare la fissazione di un cd. tasso-soglia limite, che anche questi comprenda.

La misura media dell'incremento, applicata sul mercato quanto agli interessi moratori, viene considerata dalla Banca d'Italia solo a fini statistici, opzione di metodo motivata con l'esigenza di non comprendere nella media operazioni con andamento anomalo ed evitare un innalzamento delle soglie, in potenziale danno della clientela (cfr. documento Banca d'Italia 3 luglio 2013). La nozione sottesa è quella di un mercato concorrenziale del credito, in cui il gioco delle parti tende ad indicare l'equilibrio spontaneo degli interessi, pur nei limiti dei controlli e della vigilanza ad esso propria.

Lungi dal rilevare la casistica, eterogenea e centrifuga, dei singoli rapporti obbligatori di finanziamento, quel che assume importanza è l'oggettività dei dati emergenti dalla realtà economica e dalla sua struttura, caratterizzata da un ordinamento sezionale regolamentato e vigilato. La conseguenza è che la clausola sugli interessi moratori si palesa usuraria, quando essa si ponga "fuori dal mercato", in quanto nettamente distante dalla media delle clausole analogamente stipulate.

Orbene, il tasso rilevato dai d.m. a fini conoscitivi - sia pure dichiaratamente in un lasso temporale a volte diverso dal trimestre, non sempre aggiornato a quello precedente (per i più recenti decreti, all'anno 2015) e rilevato a campione - può costituire l'utile indicazione oggettiva, idonea a determinare la soglia rilevante.

Dal decreto ministeriale 21 dicembre 2017, inoltre, si è cominciato a distinguere all'interno di tale tasso, individuandone tre diversi (mutui ipotecari ultraquinquennali, operazioni di *leasing* e complesso degli altri prestiti).

Dunque, nei recenti decreti ministeriali sono rilevati i tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno; è individuato il tasso-soglia mediante l'aumento dei predetti tassi di un quarto, cui si aggiungono ulteriori 4 punti percentuali; si dà, altresì, conto dell'ultima rilevazione statistica condotta dalla Banca d'Italia, da cui risulta che i tassi di mora pattuiti sul mercato presentano, rispetto ai tassi percentuali corrispettivi, una maggiorazione

media pari a 1,9 punti percentuali per i mutui ipotecari di durata ultraquinquennale, a 4,1 punti percentuali per le operazioni di *leasing* e a 3,1 punti percentuali per il complesso degli altri prestiti.

Tutto ciò, nell'art. 3 dei decreti ministeriali, nonché nell'adeguata spiegazione contenuta nell'allegato.

Onde tale rilevazione costituisce il parametro privilegiato di comparazione, che permette di accedere a valutazioni quanto più basate su dati fattuali di tipo statistico medio, prive di discrezionalità, scongiurando, a fini di uguaglianza, difformità di applicazione.

Inoltre, va considerato come il dato, pur rilevato in anni precedenti (sino al d.m. 21 dicembre 2017, si riportava il dato rilevato nel 2001; da tale decreto in poi, viene riportato il dato rilevato nel 2015), è all'evidenza reputato ancora attuale dall'autorità tecnica, dato che appunto esso viene mantenuto, sia pure «a fini conoscitivi», nei decreti ministeriali contenenti la rilevazione periodica del T.e.g.m.

La sua significatività non può, quindi, essere disconosciuta.

ii.2. - Individuazione del limite per gli Interessi moratori. Occorre pure tenere conto che i decreti ministeriali, negli anni più recenti, prevedono uno *spread* tra il T.e.g.m. e la misura del tasso soglia usurario, determinato con la predetta maggiorazione (aumento di un quarto dei tassi medi, cui si aggiungono ulteriori 4 punti percentuali: art. 2, comma 2, d.m., attuando l'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996).

La soglia comprendente i moratori, pertanto, con riguardo ad esempio ai mutui ipotecari di durata ultraquinquennale, può essere indicata in un'unica espressione, che pervenga all'entità della soglia massima - la quale, cioè, tenga conto sia del T.e.g.m., sia degli interessi di mora - onde si avrà:

$$(5/4 \text{ T.e.g.m.} + 4) + (5/4 \times 1,9)$$

dove il primo addendo rappresenta il tasso soglia usurario legale, stabilito secondo il combinato disposto della l. n. 108 del 2000, art. 644 cod. pen. e d.m. del periodo considerato; mentre il secondo addendo è il "di più" di comparazione, che tiene conto degli interessi moratori.

11

La formula può essere più sinteticamente espressa: $(T.e.g.m. + 1,9) \times 1,25 + 4$.

Analogamente, potrà essere determinata la soglia limite con riguardo alle operazioni di *leasing* ed agli altri prestiti.

ii.3. - Validità del cd. principio di simmetria. Tutto ciò posto, va confermata la piena razionalità del cd. principio di simmetria, in continuità con quanto affermato dalla Corte (Cass., sez. un., 20 giugno 2018, n. 16303; nonché Cass. 3 novembre 2016, n. 22270; Cass. 22 giugno 2016, n. 12965), secondo cui deve esservi simmetria tra il tasso effettivo globale medio rilevato trimestralmente a norma dell'art. 2, comma 1, della legge n. 108 del 1996 ed il tasso effettivo globale della singola operazione.

Tutto ciò, atteso sia il contenuto letterale delle disposizioni che disciplinano il T.e.g. ed il T.e.g.m., ovvero l'art. 644, comma 4, c.p. e l'art. 2, comma 1, della legge n. 108 del 1996; sia l'intuitiva esigenza logica legata all'essenza stessa di ogni procedimento comparativo, che, in quanto tale, postula un certo grado di omogeneità dei termini di riferimento.

iii) Se i decreti non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato.

Occorre, a questo punto, farsi carico del problema, pur trascurato dalle conclusioni della parte pubblica, concernente la mancata rilevazione della maggiorazione propria degli interessi moratori nei decreti ministeriali, dall'entrata in vigore della legge n. 108 del 1996 sino al d.m. 25 marzo 2003.

Per ogni contratto, infatti, deve essere preso a termine di riferimento il d.m. all'epoca vigente. Per quanto riguarda proprio la vicenda in esame, dagli atti delle parti e dalla sentenza impugnata risulta che il contratto fu concluso il 23 aprile 2002 e, dunque, si tratta del decreto ministeriale 22 marzo 2002.

L'art. 1 del d.m. individua, con rimando all'allegato, il tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) relativamente ai vari tipi contrattuali, e l'art. 2 precisa che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e sino al

30 giugno 2002, ai fini della determinazione del tasso-soglia, i T.e.g.m. devono essere aumentati della metà.

Non rileva, ai fini della risposta alla questione di diritto in esame, che nel d.m. 22 marzo 2002 manchi la rilevazione degli interessi moratori, che ha iniziato ad essere compiuta a partire dal decreto ministeriale del 25 marzo 2003.

Infatti, le Sezioni unite ritengono che, in ragione della esigenza primaria di tutela del finanziato, sia allora giocoforza comparare il T.e.g. del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori in concreto applicati, con il T.e.g.m. così come in detti decreti rilevato; onde poi sarà il margine, nella legge previsto, di tolleranza a questo superiore, sino alla soglia usuraria, che dovrà offrire uno spazio di operatività all'interesse moratorio lecitamente applicato.

iv) Si applica l'art. 1815, comma 2, cod. civ., ma in una lettura interpretativa che preservi il prezzo del denaro.

La conseguenza di quanto esposto è la piana applicazione dell'art. 1815, comma 2, cod. civ., pacificamente transtipica.

A differenza di altri ordinamenti anche europei, nei quali il superamento del tasso soglia non determina la nullità della clausola sugli interessi, ma la mera restituzione del *surplus*, la legge nazionale ha comminato la gratuità sanzionatoria del contratto.

Peraltro, il Collegio ha reputato che la norma possa trovare una interpretazione che, pur sanzionando la pattuizione degli interessi usurari, faccia seguire la sanzione della non debenza di qualsiasi interesse, ma limitatamente al tipo che quella soglia abbia superato.

Invero, ove l'interesse corrispettivo sia lecito, e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della predetta soglia usuraria, ne deriva che solo questi ultimi sono illeciti e preclusi; ma resta l'applicazione dell'art. 1224, comma 1, cod. civ., con la conseguente applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti.

Giova considerare che la regolamentazione del mercato del credito, la quale si giova di plurime tutele generali e speciali previste dal diritto

positivo, non può ragionevolmente condurre a premiare il debitore inadempiente, rispetto a colui che adempia ai suoi obblighi con puntualità: come avverrebbe qualora, all'interesse moratorio azzerato, seguisse un costo del denaro del tutto nullo (inesistente), con l'obbligo a carico del debitore di restituire il solo capitale, donde un pregiudizio generale all'intero ordinamento sezionale del credito (cui si assegna una funzione di interesse pubblico), nonché allo stesso principio generale di buona fede, di cui all'art. 1375 cod. civ.

Pertanto, una volta che il giudice del merito abbia riscontrato positivamente l'usurarietà degli interessi moratori, il patto relativo è inefficace.

In tale evenienza, si applica la regola generale del risarcimento per il creditore, di cui all'art. 1224 cod. civ., commisurato (non più alla misura preconcordata ed usuraria, ma) alla misura pattuita per gli interessi corrispettivi, come prevede la disposizione.

Invero, tale conseguenza rinviene il suo fondamento causale nella considerazione secondo cui, caduta la clausola degli interessi moratori, resta un danno per il creditore insoddisfatto, donde l'applicazione della regola comune, secondo cui il danno da inadempimento di obbligazione pecuniaria viene automaticamente ristorato con la stessa misura degli interessi corrispettivi, già dovuti per il tempo dell'adempimento in relazione alla concessione ad altri della disponibilità del denaro.

Ciò, in quanto la nullità della clausola sugli interessi moratori non porta con sé anche quella degli interessi corrispettivi: onde anche i moratori saranno dovuti in minor misura, in applicazione dell'art. 1224 cod. civ., sempre che – peraltro – quelli siano lecitamente convenuti.

Tale conclusione è confortata dalla primaria esigenza di coerenza e non contraddittorietà col diritto eurounitario, come vive dalle interpretazioni rese ad opera della Corte di giustizia dell'Unione, che più volte è stata adita in via pregiudiziale con riguardo alle direttive in materia di consumatori.

Qui, l'art. 6, par. 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993 impone agli Stati membri di far sì che le clausole abusive non vincolino il consumatore e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i

medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive.

Al riguardo, costituiscono affermazioni tralaticie della Corte di giustizia che il giudice non possa né ridurre l'importo della penale (Corte di giustizia 21 gennaio 2015, C-482/13, C-484/13, C-485/13 e C-487/13, *Unicaja Banco e Caixabank*, punto 29; Corte di giustizia 30 maggio 2013, C-488/11, *Asbeek Brusse e de Man Garabito*, punto 59), né integrare il contenuto contrattuale (Corte di giustizia 26 marzo 2019, C-70/17 e C-179/17, *Abanca Corporación Bancaria SA e Bankia SA*, punto 53; Corte di giustizia 21 gennaio 2015, *Unicaja Banco*, cit., punti 28, 32; Corte di giustizia 30 aprile 2014, C-26/13, *Kásler e Káslerné Rábai*, punto 77; Corte di giustizia 14 giugno 2012, C-618/10, *Banco Español de Crédito*, punto 73; nonché, ancora, Corte di giustizia 7 agosto 2018, cause riunite C 96/16, *Banco Santander SA* e C-94/17, *Rafael Ramón Escobedo Cortés*, punto 73; Corte di giustizia 26 gennaio 2017, C-421/14, *Banco Primus*, punto 71).

Dall'altro lato, anche di recente, la Corte UE ha altresì chiarito come sia legittima e rispettosa della direttiva la prescrizione (nella specie, dovuta ai precedenti giurisprudenziali della Corte Suprema spagnola), secondo cui continuano - pur caduta la clausola sugli interessi moratori - ad essere dovuti quelli corrispettivi, e ciò indipendentemente dalla tecnica di redazione delle clausole medesime, in quanto la direttiva 93/13/CEE non osta a che si giunga alla «*soppressione integrale di questi interessi, mentre continuano a maturare gli interessi corrispettivi previsti da detto contratto*» (Corte di giustizia 7 agosto 2018, cit., punti 76-78): ciò in quanto «*gli interessi corrispettivi hanno una funzione di remunerazione della messa a disposizione di una somma di denaro da parte del mutuante fino al rimborso della somma stessa*» (punto 76) e ove «*la clausola abusiva consiste in tale maggiorazione, la direttiva 93/13 esige unicamente che la maggiorazione stessa venga annullata*» (punto 77).

Con la conseguenza definitiva che «*il giudice nazionale, il quale abbia constatato il carattere abusivo della clausola di un contratto di mutuo che fissa il tasso degli interessi moratori, escluda molto semplicemente l'applicazione della clausola suddetta o della maggiorazione che tali interessi*

rappresentano rispetto agli interessi corrispettivi, senza poter sostituire alla clausola di cui sopra disposizioni legislative suppletive, né rivedere la clausola in questione, conservando al tempo stesso la validità delle altre clausole di tale contratto, e segnatamente quella relativa agli interessi corrispettivi» (punto 78).

Tale pronuncia, specialmente con l'ammettere il pagamento di interessi «fino al rimborso della somma stessa», lascia permanere la determinazione degli interessi pattuiti come corrispettivi, che restano dovuti anche dopo la mora e fino alla restituzione effettiva del capitale.

Ed occorre pure ricordare che, secondo la Corte UE, la sostituzione della clausola abusiva, quando ammessa, viene comunque giustificata, richiamando proprio la finalità della direttiva 93/13 e del suo art. 6, par. 1, il cui obiettivo è «sostituire all'equilibrio formale, che il contratto determina tra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, un equilibrio reale, finalizzato a ristabilire l'uguaglianza tra queste ultime» (fra le altre, Corte di giustizia 17 luglio 2014, C-169/14, *Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA*, punto 23; Corte di giustizia 30 aprile 2014, C-26/13, *Kásler e Káslerné Rábai*, punto 82; Corte di giustizia 15 marzo 2012, n. 453/10, *Pereničová e Perenič*, punto 31): donde il portato del bilanciamento degli interessi delle parti.

Viene dunque suffragata la conclusione, secondo cui l'applicazione della legge, nello specifico l'art. 1224, comma 1, cod. civ., in caso di usurarietà degli interessi moratori, rende il trattamento del non consumatore tale, che non sia addirittura migliore di quello di chi la qualità di consumatore possenga: come avverrebbe ove fosse negata la debenza persino degli interessi corrispettivi da parte del primo.

v) Resta, quindi, la residua debenza di interessi dopo la risoluzione per inadempimento del contratto di finanziamento.

v.1. – Il debito residuo dopo l'accertamento della usurarietà degli interessi. Il terzo gruppo di motivi attiene specificamente alla statuizione di non debenza di nessun interesse, enunciata dalla corte territoriale, secondo cui la banca «può dunque legittimamente esigere dalla P il solo capitale residuo, individuato alla data dell'ultimo pagamento da lei effettuato, nell'ottobre del 2003» (p. 8 sentenza)

Assume la ricorrente che, pronunciata la risoluzione del contratto per inadempimento in forza di clausola risolutiva espressa, le rate scadute siano dovute per intero e non solo per la sorte capitale, come statuito invece dalla corte d'appello, dal momento che vige l'efficacia *ex tunc* della risoluzione dei contratti di durata, ai sensi dell'art. 1458 cod. civ.

v.2. - *Risoluzione o decadenza dal termine.* Giova premettere che non forma oggetto del *thema decidendum* in sede di legittimità la questione relativa alla qualificazione della clausola negoziale, che prevede le conseguenze del mancato pagamento delle rate, come fattispecie di decadenza dal beneficio del termine (art. 1186 cod. civ.) o di risoluzione del contratto per clausola risolutiva espressa (art. 1456 cod. civ.), come nella specie qualificata dalle corti del merito; onde la questione non è qui rilevante.

v.3. - *Contratti contenenti, o no, la clausola usuraria.* Richiamato quanto sopra esposto circa l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, cod. civ., la questione della retroattività della risoluzione nei contratti di finanziamento è mal posta.

Se siano stati pattuiti interessi moratori usurari, è l'azzeramento di tale interesse, in virtù della declaratoria della nullità, che è in sé retroattivo, ai sensi dell'art. 1418 cod. civ.

In generale, è stato enunciato il condivisibile principio (Cass., sez. un., 19 maggio 2008, n. 12639; Cass. 21 ottobre 2005, n. 20449, relativa a mutuo fondiario; si veda pure, in tema di *leasing* di godimento con fine di finanziamento, Cass. 3 settembre 2003, n. 12823), secondo cui il mutuo, nel cui *genus* va ricondotto ogni finanziamento, è un contratto di durata, agli effetti dell'art. 1458 cod. civ., in considerazione del carattere non istantaneo, ma prolungato della durata del prestito, e dell'utilità per il mutuatario consistente nel godimento del danaro - retribuito dalla controprestazione, del pari durevole, degli interessi - assicuratogli dal mutuante per il tempo convenuto.

La risoluzione non opera retroattivamente, ma soltanto per il futuro, comportando l'anticipazione della scadenza dell'obbligazione di rimborso del capitale, la quale, però, conserva il suo titolo contrattuale. L'efficacia

retroattiva alla risoluzione per inadempimento del mutuo finirebbe con l'essere ingiustificatamente pregiudizievole per il mutuante ed ingiustificatamente premiale per il mutuatario, che continuerebbe a godere, di fatto, del capitale a un interesse più vantaggioso di quello cui si era obbligato (Cass. 21 ottobre 2005, n. 20449).

Dunque, nei casi in cui non si discorra di usurarietà, le rate scadute al momento della caducazione del prestito restano dovute per intero, con gli interessi corrispettivi in esse già inglobati ed effetto anatocistico, secondo la normativa tempo per tempo vigente (art. 120, comma 2, d.lgs. n. 385 del 1993; e, in dettaglio, cfr. art. 25, comma 2, d.lgs. n. 342 del 1999, come trasfuso nell'art. 120, comma 2, cit. e art. 2 della delibera Cicr 9 febbraio 2000; l. 27 dicembre 2013, n. 147, cd. legge di stabilità per il 2014; art. 17-bis d.l. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con modificazioni dalla l. 8 aprile 2016, n. 49 e art. 3, comma 1, della delibera del Cicr n. 343 del 3 agosto 2016).

Ma tali considerazioni sono appropriate in assenza di qualsiasi nullità usuraria; perché, ove il patto degli interessi cada, sarà questa nullità a spiegare effetti *ex tunc*.

v.4. - *Rate scadute e rate a scadere*. In definitiva, per quanto ora rileva, caduta la clausola sugli interessi moratori, le rate scadute al momento della caducazione del prestito restano dovute nella loro integralità, comprensive degli interessi corrispettivi in esse già conglobati, oltre agli interessi moratori sull'intero nella misura dei corrispettivi pattuiti; tale effetto, peraltro, richiede che in sé il tasso degli interessi corrispettivi sia lecito.

Per quanto attiene le rate a scadere, sorge l'obbligo d'immediata restituzione dell'intero capitale ricevuto, sulquale saranno dovuti gli interessi corrispettivi, ma attualizzati al momento della risoluzione: infatti, fino al momento in cui il contratto ha avuto effetto, il debitore ha beneficiato della rateizzazione, della quale deve sostenere il costo, pur ricalcolato attualizzandolo, rispetto all'originario piano di ammortamento non più eseguito; da tale momento e sino al pagamento, vale l'art. 1224, comma 1, c.c.

vi) Rilevano sia il tasso astratto, sia quello in concreto applicato, a diversi effetti.

Sovente il contratto prevede un tasso degli interessi moratori, sebbene, poi, al momento dell'inadempimento, la banca applichi, a tale titolo, un tasso di misura inferiore.

Le questioni che ne derivano sono due.

La prima: se possa essere domandata la nullità (per varie cause) di una clausola sugli interessi moratori in corso di svolgimento regolare del rapporto.

La seconda: se, una volta verificatosi l'inadempimento e, quindi, il presupposto per l'applicazione degli interessi di mora, l'indagine sulla usurarietà dei medesimi (sempre per cause varie) debba tener conto di quelli in astratto dedotti in contratto o di quelli in concreto applicati.

Esse devono essere congiuntamente esaminate affinché l'ordinamento offra una tutela razionale, secondo le considerazioni che seguono.

Al primo quesito deve darsi risposta affermativa.

L'interesse ad agire in relazione ad una clausola reputata in tesi nulla o inefficace sussiste sin dalla pattuizione della medesima, in quanto risponde ad un bisogno di certezza del diritto che le convenzioni negoziali siano accertate come valide ed efficaci, oppur no. Ciò perché (cfr., fra le altre, Cass. 31 luglio 2015, n. 16262) l'interesse ad agire in un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva.

Tuttavia - ed in ciò sta la risposta al secondo quesito, nel senso che il tasso rilevante è quello in concreto applicato dopo l'inadempimento - la conseguenza è che la sentenza sarà di mero accertamento dell'usurarietà del tasso, ma in astratto, senza relazione con lo specifico diritto vantato dalla banca, posto che ancora non sarà attuale l'inadempimento ed il finanziatore ancora non avrà preteso alcunché a tale titolo.

Onde se, da un lato, non può essere disconosciuto l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. per la presenza attuale in contratto di una clausola degli interessi usurari, dall'altro lato sarà limitato l'effetto del giudicato di accertamento, non idoneo automaticamente a valere con riguardo alla

futura applicazione di un interesse moratorio in concreto, ma solo ad escludere che l'interesse pattuito sia dovuto.

In altri termini, se il finanziato agisca in accertamento in corso di regolare rapporto, ed ottenga sentenza di nullità della clausola, ciò non vuol dire che, da quel momento in poi, egli potrà non adempiere e pretendere che nessun interesse gli sia applicato, oltre all'interesse corrispettivo, incluso nelle rate già dovute.

Realizzatosi l'inadempimento, rileva unicamente il tasso che di fatto sia stato richiesto ed applicato al debitore inadempiente; cade l'interesse ad agire per l'accertamento della eventuale illegittimità del tasso astratto non applicato; i parametri di riferimento dell'usurarietà restano quelli esistenti al momento della conclusione del contratto che comprende la clausola censurata.

In conclusione, ciò che rileva in concreto in ipotesi di inadempimento è il tasso moratorio applicato; se il finanziato intenda agire prima, allo scopo di far accertare l'illiceità del patto sugli interessi rispetto alla soglia usuraria, come fissata al momento del patto, la sentenza ottenuta vale come accertamento, in astratto, circa detta nullità, laddove esso fosse, in futuro, utilizzato dal finanziatore.

Onde tale sentenza non avrà ancora l'effetto concreto di rendere dovuto solo un interesse moratorio pari al tasso degli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti (ex art. 1224 cod. civ.): effetto che, invece, si potrà verificare solo alla condizione - presupposta dalla sentenza di accertamento mero pre-inadempimento - che quello previsto in contratto sia stato, in seguito, il tasso effettivamente applicato, o comunque che, al momento della mora effettiva, il tasso applicato sulla base della clausola degli interessi moratori sia sopra soglia. Ove il tasso applicato in concreto sia, invece, sotto soglia, esso sarà dovuto, senza che possa farsi valere la sentenza di accertamento mero, che non quello ha considerato.

vii) Nei contratti conclusi con un consumatore, è dato anche il ricorso agli artt. 33, comma 2, lett. "f" e 36, comma 1, del codice del consumo, di cui al d.lgs. n. 206 del 2005.

Nei contratti di finanziamento, in cui il soggetto che riceve la somma in prestito rivesta la qualifica di consumatore, è applicabile, altresì, la tutela contro le clausole vessatorie.

Nel diritto nazionale, essa è stata dapprima prevista nel Titolo II, Capo XIV-bis, del Libro IV del codice civile, agli artt. 1469-bis/1469-sexies, come introdotti dall'art. 25 l. 6 febbraio 1996, n. 52, di attuazione della direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.

L'art. 1469-bis, comma 3, n. 6, prevedeva – testo del tutto coincidente con la corrispondente norma, attualmente vigente, di cui all'art. 33, comma 2, lett. f), del codice del consumo – la nullità delle clausole volte ad *«imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo»*.

Si tratta della trasposizione della previsione della direttiva, che, nell'allegato, individua detta clausola abusiva nelle pattuizioni che *«hanno per oggetto o per effetto ... e) di imporre al consumatore che non adempie ai propri obblighi un indennizzo per un importo sproporzionatamente elevato»*.

Analogamente, l'art. 33, comma 2, lett. f), d.lgs. n. 206 del 2005, prevede che *«[s]i presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di ... imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo»*.

Si opera, quindi, un cumulo di rimedi, essendo rimesso all'interessato di far valere l'uno o l'altro.

La Corte di giustizia ha del pari chiarito che un sistema nazionale, il quale pur riduca entro una soglia ritenuta lecita il tasso eccessivo degli interessi moratori, non deve comunque precludere al giudice, in caso di contratto dei consumatori, la facoltà di ritenere la clausola abusiva, con la conseguente eliminazione, ai sensi dell'art. 6 direttiva 93/13 (cfr. Corte di



giustizia 21 gennaio 2015, C-482/13, C-484/13, C-485/13 e C-487/13, *Unicaja Banco e Caixabank*).

Delle questioni implicate in tale ulteriore tutela, poste dai motivi dal settimo al decimo, il Collegio rinvierà alla decisione della Sezione semplice.

viii) Ne deriva l'atteggiarsi dei rispettivi oneri probatori.

Alla stregua delle predette considerazioni, può precisarsi come si atteggi l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ.

Da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento.

Dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto: fra di essi, la pattuizione negoziata della clausola con il soggetto sebbene avente la veste di consumatore, la diversa misura degli interessi applicati o altro.

8. - *Decisione dei motivi.*

8.1. - *Motivi 1-7 afferenti la disciplina antiusura e la debenza degli interessi dopo la risoluzione del contratto di finanziamento.* Da quanto esposto, si trae che il primo ed il secondo motivo sono infondati, non essendo la sentenza impugnata incorsa nel vizio di omessa pronuncia, né di mancanza di motivazione.

Fondato è, invece, il terzo motivo, avendo errato la corte territoriale nel reputare gratuito il finanziamento, ed in sostanza l'efficacia retroattiva della risoluzione di un contratto di durata, in violazione dell'art. 1458 cod. civ.: onde, contrariamente a quanto ivi opinato, le rate scadute e non pagate alla data della risoluzione restano dovute nella loro interezza, ivi compresa la quota d'interessi corrispettivi inclusa nelle stesse.

Alla luce delle precedenti considerazioni, vanno respinti il quarto ed il quinto motivo, in quanto la sentenza impugnata, avendo esteso agli interessi moratori la disciplina antiusura, ha considerato il tasso-soglia previsto nel relativo decreto ministeriale.

Il sesto motivo è fondato, perché la corte del merito non ha spiegato la ragione dell'aver considerato un tasso di interessi, invece mai applicato dal finanziatore.

Il settimo motivo resta assorbito, concernendo vizio non poziore.

8.2. – *Motivi 8-10 sulla clausola vessatoria.* La decisione di questi motivi viene rimessa alla prima Sezione civile.

9. – *Enunciazione dei principi di diritto.* Si devono, a questo punto, enunciare i seguenti principi di diritto, ai sensi dell'art. 384, comma 1, cod. proc. civ.:

«La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso».

«La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché "fuori mercato", donde la formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto"».

«Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista».

«Si applica l'art. 1815, comma 2, cod. civ., onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224, comma 1, cod. civ., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti».

«Anche in corso di rapporto sussiste l'interesse ad agire del finanziato per la declaratoria di usurarietà degli interessi pattuiti, tenuto conto del tasso-soglia del momento dell'accordo; una volta verificatosi

l'inadempimento ed il presupposto per l'applicazione degli interessi di mora, la valutazione di usurarietà attiene all'interesse in concreto applicato dopo l'inadempimento».

«Nei contratti conclusi con un consumatore, concorre la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del codice del consumo, di cui al d.lgs. n. 206 del 2005, già artt. 1469-bis e 1469-quinquies cod. civ.».

«L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento; dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto».

10. - *Rinvio alla Sezione prima civile.* Così decise le questioni poste, la deliberazione dei rimanenti motivi, dall'ottavo al decimo, è rimessa alla prima Sezione civile della Corte.

Va disposto il richiesto oscuramento dei dati personali.

P.Q.M.


La Corte, a Sezioni unite, rigetta i motivi primo, secondo, quarto e quinto, accoglie i motivi terzo e sesto, dichiara assorbito il settimo; rimette alla Sezione Prima civile la decisione dei motivi ottavo, nono e decimo.

Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, dispone, per ogni caso di diffusione a terzi del presente provvedimento, l'oscuramento delle generalità delle parti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7-10 luglio 2020.


Il consigliere estensore

(Loredana Nazzicone)



Il presidente

(Giovanni Mammone)



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi 18 SET. 2020


Il Funzionario Giudiziaro

Dott.ssa Sabrina Pachtli



Il Funzionario Giudiziaro

Dott.ssa Sabrina Pachtli





**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DEL TESORO**

DECRETO 25 marzo 2003

Rilevazione dei tassi effettivi globali medi. Periodo aprile/giugno 2003.

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, in base al quale "il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura";

Visto il proprio decreto del 16 settembre 2002, recante la "classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari";

Visto da ultimo il proprio decreto del 20 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2002 e, in particolare, l'articolo 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di procedere per il trimestre 1° ottobre 2002 - 31 dicembre 2002 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le "istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura" emanate dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del d.lgs. 385/93 (pubblicate nella G.U. n. 5 dell'8 gennaio 2003) e dall'Ufficio italiano dei cambi nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo (pubblicate nella G.U. n. 40 del 16 febbraio 2003);

Visto l'art. 2 del D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, in base al quale "a decorrere dal 1° gennaio 1999 [.....] la Banca d'Italia determina periodicamente un tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di sconto) [.....] al fine dell'applicazione degli strumenti giuridici che vi facciano rinvio quale parametro di riferimento";

Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al periodo 1° ottobre 2002 - 31 dicembre 2002 e tenuto conto della variazione del valore medio del tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di sconto) nel periodo successivo al trimestre di riferimento;

Visti il D.L. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 24, recante interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, e l'indagine statistica effettuata a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, condotta su un campione di intermediari secondo le modalità indicate nella nota metodologica, relativamente alla maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento;

Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999, concernente l'attuazione del decreto legislativo numero 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo;

Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, rientra nell'ambito di responsabilità del vertice amministrativo;

Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;

D E C R E T A

Articolo 1

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° ottobre 2002 - 31 dicembre 2002, sono indicati nella tabella riportata in allegato (ALLEGATO A).
2. I tassi non sono comprensivi della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata. La percentuale media della commissione di massimo scoperto rilevata nel trimestre di riferimento è riportata separatamente in nota alla tabella.

Articolo 2

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 2003.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2003, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, i tassi riportati nella tabella indicata all'articolo 1 del presente decreto devono essere aumentati della metà.

Articolo 3

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (ALLEGATO A).
2. Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle "istruzioni per la

rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura" emanate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi.

3. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono per il trimestre 1° gennaio 2003 – 31 marzo 2003 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 16 settembre 2002.

4. I tassi effettivi globali medi di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 25 marzo 2003

IL CAPO DELLA DIREZIONE V
(Dr. Giuseppe Maresca)

**RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*):
MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON
BANCARI, CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DELLA MISURA SOSTITUTIVA DEL TASSO UFFICIALE DI SCONTO
PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE: 1° OTTOBRE - 31 DICEMBRE 2002
APPLICAZIONE DAL 1° APRILE FINO AL 30 GIUGNO 2003**

<i>CATEGORIE DI OPERAZIONI</i>	<i>CLASSI DI IMPORTO in unità di euro</i>	<i>TASSI MEDI (su base annua)</i>
AFERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE (1)	fino a 5.000	11,95
	oltre 5.000	9,37
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE EFFETTUATI DALLE BANCHE (2)	fino a 5.000	7,39
	oltre 5.000	6,26
FACTORING (3)	fino a 50.000	7,10
	oltre 50.000	5,86
CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE EFFETTUATI DALLE BANCHE (4)		10,36
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI, CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAGLI INTERMEDIARI NON BANCARI (5)	fino a 5.000	19,62
	oltre 5.000	14,48
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO (6)	fino a 5.000	20,13
	oltre 5.000	12,16
LEASING (7)	fino a 5.000	14,97
	oltre 5.000 fino a 25.000	9,59
	oltre 25.000 fino a 50.000	8,19
	oltre 50.000	5,91
CREDITO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO RATEALE (8)	fino a 1.500	19,42
	oltre 1.500 fino a 5.000	15,04
	oltre 5.000	11,06
MUTUI (9)		4,79

AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N.108/96, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DELLA METÀ.

(* Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica. - I tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media delle operazioni rilevate, si ragguaglia a 0,60 punti percentuali.

Legenda delle categorie di operazioni

(Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 16.9.2002; Istruzioni applicative della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi):

- (1) Aperture di credito in conto corrente con e senza garanzia.
- (2) Banche: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; altri finanziamenti a breve e a medio e lungo termine alle unità produttive private.
- (3) Factoring: anticipi su crediti acquistati e su crediti futuri
- (4) Banche: crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti alle famiglie di consumatori a breve e a medio e lungo termine.
- (5) Intermediari finanziari non bancari: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti a famiglie di consumatori e a unità produttive private, a breve e a medio e lungo termine.
- (6) Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio; i tassi si riferiscono ai finanziamenti erogati ai sensi del D.P.R. n. 180 del 1950 o secondo schemi contrattuali ad esso assimilabili
- (7) Leasing con durata fino e oltre i tre anni.
- (8) Credito finalizzato all'acquisto rateale di beni di consumo
- (9) Mutui a tasso fisso e variabile con garanzia reale.

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI
DELLA LEGGE SULL'USURA

Nota metodologica

La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 16 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2002, ha ripartito le operazioni di credito in categorie omogenee attribuendo alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di rilevare i tassi.

La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è condotta per classi di importo; limitatamente a talune categorie è data rilevanza alla durata, all'esistenza di garanzie e alla natura della controparte. Non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtù di provvedimenti legislativi).

Per le operazioni di "credito personale", "credito finalizzato", "leasing", "mutuo", "altri finanziamenti" e "prestiti contro cessione del quinto dello stipendio" i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per esse è adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le "aperture di credito in conto corrente", gli "anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale" e il "factoring" - i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione - vengono

rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo.

La commissione di massimo scoperto non è compresa nel calcolo del tasso ed è oggetto di autonoma rilevazione e pubblicazione nella misura media praticata.

La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del Testo unico bancario.

I dati relativi agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del medesimo testo unico sono stimati sulla base di una rilevazione campionaria. Nella costruzione del campione si tiene conto delle variazioni intervenute nell'universo di riferimento rispetto alla precedente rilevazione. La scelta degli intermediari presenti nel campione avviene per estrazione casuale e riflette la distribuzione per area geografica. Mediante opportune tecniche di stratificazione dei dati, il numero di operazioni rilevate viene esteso all'intero universo attraverso l'utilizzo di coefficienti di espansione, calcolati come rapporto tra la numerosità degli strati nell'universo e quella degli strati del campione.

La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. La tabella - che è stata definita sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi - è composta da 19 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.

Le categorie di finanziamento riportate nella tabella sono definite considerando l'omogeneità delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.

Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto.

I mercati nei quali operano le banche e gli intermediari finanziari si differenziano talvolta in modo significativo in relazione alla natura e alla rischiosità delle operazioni. Per tenere conto

di tali specificità, alcune categorie di operazioni sono evidenziate distintamente per le banche e gli intermediari finanziari.

Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche decadali e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Ambedue le rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi decadali non sono comprensivi degli oneri e delle spese connessi col finanziamento e sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo superiore a 75000,00 euro.

Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati sono stati corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento. A decorrere dal 1 gennaio 1999, ai sensi del D.Lgs. 24/6/1998 n. 213 che reca le disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento razionale, si fa riferimento alle variazioni del tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto.

Dopo aver aumentato i tassi della metà, così come prescrive la legge, si ottiene il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari.

§ § §

Rilevazione degli interessi di mora

La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi hanno proceduto a una rilevazione statistica riguardante la misura media degli interessi di mora stabiliti contrattualmente. Alla rilevazione è stato interessato un campione di banche e di società finanziarie individuato sulla base della distribuzione territoriale e della ripartizione tra le categorie istituzionali.

In relazione ai contratti accesi nel terzo trimestre del 2001 sono state verificate le condizioni previste contrattualmente; per le aperture di credito in conto corrente sono state rilevate le condizioni previste nei casi di revoca del fido per tutte le operazioni in essere. In relazione al complesso delle operazioni, il valore della maggiorazione percentuale media è stato posto a confronto con il tasso medio rilevato.



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE V

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, in base al quale "il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia rispettivamente ai sensi dell'articolo 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura";

Visto il proprio decreto del 25 settembre 2017, recante la "Classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari";

Visto, da ultimo, il proprio decreto del 25 settembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 2017 e, in particolare, l'articolo 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia il compito di procedere per il trimestre 1° luglio 2017 – 30 settembre 2017 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le "Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura" emanate dalla Banca d'Italia (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 9 agosto 2016);

Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al periodo 1° luglio 2017 – 30 settembre 2017 e tenuto conto della variazione, nel periodo successivo al trimestre di riferimento, del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, la cui misura sostituisce quella del tasso determinato dalla Banca d'Italia ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in sostituzione del tasso ufficiale di sconto;

firmato da Isabella Lombraro

PER IL DIRETTORE
CONFORME
ALE

[Handwritten signature]



Visto il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 24, recante interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108;

Viste le rilevazioni statistiche sugli interessi di mora, condotte a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, su un campione di intermediari secondo le modalità indicate nella nota metodologica;

Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999, concernente l'attuazione del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo;

Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, rientra nell'ambito di responsabilità del vertice amministrativo;

Avuto presente l'art. 62 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2007, che ha disposto la soppressione dell'Ufficio italiano dei cambi e il passaggio di competenze e poteri alla Banca d'Italia;

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante "Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi", come successivamente modificato e integrato;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 45 di "Attuazione della direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE";

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, di "Attuazione della direttiva 2013/36/UE, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58";

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:



A handwritten signature in black ink, appearing to be "E." or similar.

Art. 1

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° luglio 2017 – 30 settembre 2017, sono indicati nella tabella riportata in allegato (Allegato A).

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2018.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2018, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, i tassi riportati nella tabella indicata all'articolo 1 del presente decreto devono essere aumentati di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

Art. 3

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (Allegato A).

2. Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, si attengono ai criteri di calcolo delle "Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura" emanate dalla Banca d'Italia.

3. La Banca d'Italia procede per il trimestre 1° ottobre 2017 – 31 dicembre 2017 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nell'apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. I tassi effettivi globali medi di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento.

5. Secondo l'ultima rilevazione statistica condotta dalla Banca d'Italia d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, i tassi di mora pattuiti presentano, rispetto ai tassi percentuali corrispettivi, una maggiorazione media pari a 1,9 punti percentuali per i mutui ipotecari di durata ultraquinquennale, a 4,1 punti percentuali per le operazioni di leasing e a 3,1 punti percentuali per il complesso degli altri prestiti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, emesso alla data del protocollo

IL CAPO DELLA DIREZIONE

Roberto Ciciani

Fondo digitale n. 4



Sigillo del: Isabella Fontana

7-100

10-10-10



RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)
MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE
PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL TASSO APPLICATO ALLE OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO PRINCIPALI DELL'EUROSISTEMA
PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE: 1° LUGLIO - 30 SETTEMBRE 2017
APPLICAZIONE DAL 1° GENNAIO FINO AL 31 MARZO 2018

<i>CATEGORIE DI OPERAZIONI</i>	<i>CLASSI DI IMPORTO in unità di euro</i>	<i>TASSI MEDI (su base annua)</i>	<i>TASSI SOGLIA (su base annua)</i>
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE	fino a 5.000	11,0154	17,7692
	oltre 5.000	8,8307	15,0383
SCOPERTI SENZA AFFIDAMENTO	fino a 1.500	16,0275	24,0275
	oltre 1.500	14,7047	22,3809
FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU CREDITI E DOCUMENTI E SCONTO DI PORTAFOGLIO COMMERCIALE, FINANZIAMENTI ALL'IMPORTAZIONE E ANTICIPO FORNITORI	fino a 50.000	7,3839	13,2299
	da 50.000 a 200.000	5,2984	10,6230
	oltre 200.000	3,3274	8,1592
CREDITO PERSONALE		10,2489	16,8111
CREDITO FINALIZZATO		9,3986	15,7482
FACTORING	fino a 50.000	5,3278	10,6598
	oltre 50.000	2,7531	7,4414
LEASING IMMOBILIARE			
	- A TASSO FISSO	3,9205	8,9007
- A TASSO VARIABILE		3,2689	8,0861
LEASING AERONAVALE E SU AUTOVEICOLI	fino a 25.000	7,3321	13,1651
	oltre 25.000	6,4165	12,0206
LEASING STRUMENTALE	fino a 25.000	7,6279	13,5349
	oltre 25.000	4,2393	9,2991
MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA			
	- A TASSO FISSO	2,9380	7,6725
- A TASSO VARIABILE		2,4285	7,0356
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO E DELLA PENSIONE	fino a 15.000	11,6762	18,5952
	oltre 15.000	8,9739	15,2174
CREDITO REVOLVING		16,1488	24,1488
FINANZIAMENTI CON UTILIZZO DI CARTE DI CREDITO		12,2244	19,2804
ALTRI FINANZIAMENTI		10,7446	17,4307

AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 108/96, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DI UN QUARTO CUI SI AGGIUNGE UN MARGINE DI ULTERIORI 4 PUNTI PERCENTUALI; LA DIFFERENZA TRA IL LIMITE E IL TASSO MEDIO NON PUO' SUPERARE GLI 8 PUNTI PERCENTUALI.

(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto.

Le categorie di operazioni sono indicate nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 settembre 2017 e nelle Istruzioni applicative della Banca d'Italia pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2016.

PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

EW

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA
LEGGE SULL'USURA

Nota metodologica

La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Il decreto annuale di classificazione delle operazioni emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ripartisce le operazioni in categorie omogenee e attribuisce alla Banca d'Italia il compito di rilevare i tassi.

La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è condotta per classi di importo; non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtù di provvedimenti legislativi).

Per le seguenti operazioni: "credito personale", "credito finalizzato", "leasing: immobiliare a tasso fisso e a tasso variabile, aeronavale e su autoveicoli, strumentale", "mutui con garanzia ipotecaria: a tasso fisso e a tasso variabile", "altri finanziamenti", "prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione" e "finanziamenti con utilizzo di carte di credito" i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per esse è adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le seguenti operazioni: "aperture di credito in conto corrente", "scoperti senza affidamento", "credito revolving", "finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori" e "factoring" - i cui

ISTITUTO ITALIANO
DEL CREDITO
E
E
MILANO
1996

tassi sono continuamente sottoposti a revisione - vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo.

La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo unico bancario. Nel novero dei soggetti segnalanti sono stati compresi, inoltre, gli operatori di microcredito ossia i soggetti iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 111 del Testo unico bancario.

La Banca d'Italia procede ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. Le categorie di finanziamento sono definite considerando l'omogeneità delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.

La tabella - che è stata definita sentita la Banca d'Italia - è composta da 24 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.

Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto. A decorrere dal decreto trimestrale del marzo 2017, la metodologia di calcolo del TEG applica le modifiche introdotte con le nuove "Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura" emanate dalla Banca d'Italia nel luglio 2016 (¹).

Il mancato rientro delle aperture di credito scadute o revocate ricade nella categoria "scoperti senza affidamento".

A partire dal decreto trimestrale del settembre 2017, viene unificata la classe di importo della sottocategoria del "credito revolving".

Con riferimento ai prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione di cui al D.P.R. 180/50, le modalità di assolvimento dell'obbligo della garanzia assicurativa di cui all'art. 54 del medesimo decreto, secondo quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 29 del 16 marzo 2009, non modificano la classificazione di tali operazioni stabilita dal D.M. emanato ai sensi



dell'art. 2 comma 2 della L. 108/96. La disposizione del citato art. 54 del DPR 180/50, nello stabilire che gli istituti autorizzati a concedere prestiti contro cessione del quinto "non possono assumere in proprio i rischi di morte o di impiego dei cedenti" è unicamente volta ad escludere che i soggetti finanziatori possano rilasciare garanzie assicurative, attività riservata alle imprese assicurative autorizzate.

Sono state modificate le modalità con cui vengono computati nel TEG gli oneri, inclusa la Commissione di istruttoria veloce, per i quali le nuove Istruzioni hanno reso obbligatorio il calcolo su base annua (moltiplicando per 4 l'onere trimestrale).

Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche dei tassi armonizzati e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Queste rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi armonizzati non sono comprensivi degli oneri accessori e sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo pari o superiore a 30 mila euro.

Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati vengono corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento. A decorrere dal 1° gennaio 2004, si fa riferimento alle variazioni del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto.

Come prescrive la legge, il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari si ottiene aumentando i tassi medi di un quarto e aggiungendo un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

¹ Le nuove Istruzioni sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2016 n. 185 e sul sito della Banca d'Italia (<https://www.bancaditalia.it/compti/vigilanza/normativa/archivio-norme/contrasto-usura/cusu-istr-tassi/>).

§ § §

Rilevazione sugli interessi di mora

I tassi effettivi globali medi di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento.

I dati di cui al comma 5, dell'art. 3 - forniti a fini conoscitivi - si basano sulle risposte fornite dai partecipanti all'ultima rilevazione statistica condotta dalla Banca d'Italia, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la cui elaborazione è stata ultimata nel corso del 2017.

La rilevazione, di natura campionaria, ha interessato le primarie banche e i principali intermediari finanziari operativi sul mercato, selezionati tra quelli soggetti alla segnalazione trimestrale dei TEGM, in base a un criterio di rappresentatività riferito al numero dei contratti segnalati per categoria di operazioni. I valori riportati nel presente decreto si riferiscono a circa due milioni di rapporti. Presso il campione sono state rilevate, in relazione ai contratti accessi nel secondo trimestre 2015, le condizioni pattuite per l'eventuale ritardo nel pagamento, espresse come differenza media in punti percentuali tra il tasso di mora su base annua e il tasso di interesse annuo corrispettivo.

=USURA=

Tasso effettivo globale medio ai sensi della normativa antiusura

Descrizione

Tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, tassi che, aumentati della metà, determinano gli interessi usurari a decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 marzo 2002 (legge 7 marzo 1996, n. 108, art. 3, comma 1).

Versione Completa

Versione inglese - non disponibile

Disponibilità attuali - formato cartaceo

<i>Ufficio referente</i>	<i>Periodicità</i>	<i>Ultimo aggiornamento</i>	<i>Versioni precedenti</i>
Dipartimento del Tesoro – Direzione V – Ufficio VII	trimestrale	14 dicembre 2001 (G.U. n° 295 del 20.12.01 ed <i>errata corrige</i> su G.U. n° 11 del 14.1.02)	22 marzo 1997 (G.U. n° 76 del 2.4.97) 22 giugno 1997 (G.U. n° 150 del 30.6.97) 25 settembre 1997 (G.U. n° 228 del 30.9.97) 23 dicembre 1997 (G.U. n° 303 del 31.12.97) 23 marzo 1998 (G.U. n° 72 del 27.3.98) 24 giugno 1998 (G.U. n° 150 del 30.6.98) 24 settembre 1998 (G.U. n° 228 del 30.9.98) 21 dicembre 1998 (G.U. n° 304 del 31.12.98) 26 marzo 1999 (G.U. n° 75 del 31.3.99) 19 giugno 1999 (G.U. n° 151 del 30.6.99) 22 settembre 1999 (G.U. n° 226 del 25.9.99) 20 dicembre 1999 (G.U. n° 300 del 23.12.99) 23 marzo 2000 (G.U. n° 74 del 29.3.00) 23 giugno 2000 (G.U. n° 147 del 26.6.00) 21 settembre 2000 (G.U. n° 226 del 27.9.00) 20 dicembre 2000 (G.U. n° 302 del 29.12.00) 23 marzo 2001 (G.U. n° 78 del 3.4.01) 22 giugno 2001 (G.U. n°154 del 5.7.01) 21 settembre 2001 (G.U. n° 226 del 28.9.01)

Versione Completa

Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14 dicembre 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n° 295 del 20 dicembre 2001 (ed errata corrige su G.U. - Serie Gen. n° 11 del 14 gennaio 2002), sono stati indicati i tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° luglio 2001 - 30 settembre 2001.

A decorrere dal 1° gennaio 2002 (data di entrata in vigore del citato decreto ministeriale) e fino al 31 marzo 2002, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, i tassi indicati nella tabella che segue devono essere aumentati della metà.

CATEGORIE DI OPERAZIONI	CLASSI DI IMPORTO in unità di euro <i>(tra parentesi in milioni di lire)</i>	TASSI MEDI <i>(su base annua)</i>
Aperture di credito in conto corrente	fino a 5.000 (9,7)	12,04
	oltre 5.000 (9,7)	9,42
Anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche	fino a 5.000 (9,7)	7,78
	oltre 5.000 (9,7)	6,59
Factoring	fino a 50.000 (96,8)	7,35
	oltre 50.000 (96,8)	6,54
Crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche		9,97
Anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari	fino a 5.000 (9,7)	19,95
	oltre 5.000 (9,7)	17,07
Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio	fino a 5.000 (9,7)	18,42
	oltre 5.000 (9,7)	11,84
Leasing	fino a 5.000 (9,7)	13,78
	oltre 5.000 fino a 25.000 (9,7 - 48,4)	10,13
	oltre 25.000 fino a 50.000 (48,4 - 96,8)	8,66
	oltre 50.000 (96,8)	6,71
Credito finalizzato all'acquisto rateale	fino a 1.500 (2,9)	21,06
	oltre 1.500 fino a 5.000 (2,9 - 9,7)	15,15
	oltre 5.000 (9,7)	11,14
Mutui		5,51

Doc. 4

BANCA D'ITALIA

Bollettino Statistico



IV - 2001

Tipologia e modalità di diffusione delle pubblicazioni statistiche

La Banca d'Italia pubblica un Bollettino statistico trimestrale con il relativo Quadro di sintesi (quest'ultimo diffuso in un fascicolo autonomo con alcune settimane di anticipo) e una serie di Supplementi mensili. Le informazioni statistiche vengono diffuse in forma cartacea e con supporti magnetici e ottici.

Con riguardo ai supporti magnetici è prevista una versione per il mainframe con cartuccia, modello IBM 3480; la diffusione su supporto ottico avviene tramite CD-rom.

Il contenuto di tutti i tipi di supporto è standardizzato; esso è rappresentato dall'insieme delle serie storiche pubblicate nel Bollettino statistico, nel relativo Quadro di sintesi e nei Supplementi. E' esclusa la possibilità di ottenere versioni "personalizzate" riferite a sottoinsiemi di dati.

L'invio della cartuccia, corredato di documentazione che ne descrive la struttura tecnica, è effettuato con cadenza mensile, in ragione di una sola copia per ciascun ente richiedente.

Il CD-rom è spedito in abbonamento con cadenza mensile. Il supporto contiene un software di sfruttamento. È disponibile anche una versione in lingua inglese, attualmente limitata alla traduzione degli "help", dei comandi e della guida all'uso ("tutorial").

Ulteriori dettagli informativi sono contenuti nella pubblicazione della Banca d'Italia "L'informazione statistica nell'attività della Banca centrale" - Tematiche istituzionali - ottobre 1996.

Eventuali richieste di pubblicazioni statistiche prodotte dalla Banca d'Italia possono essere indirizzate a:

Banca d'Italia
Servizio Studi - Divisione Biblioteca e Pubblicazioni
Via Nazionale, 91 - 00184 ROMA
FAX 06-47922059

L'utilizzo e la diffusione delle informazioni contenute nelle pubblicazioni sono consentiti previa citazione della fonte. La Banca d'Italia non è responsabile per gli eventuali errori di interpretazione o per le conclusioni erranee formulate in seguito all'uso delle informazioni pubblicate.

Direttore Responsabile: CARLO CHIESA

Autorizzazione del Tribunale di Roma n. 149 del 14 marzo 1991

ISSN 1128 - 8477

Distribuzione per localizzazione degli sportelli (aree geografiche) e classi di grandezza del fido globale accordato

TDB30620

Campione di banche

Fonte: rilevazione sui tassi attivi
Valori percentuali
Classi di grandezza in unità di euro

Settembre 2001

	Totale	fino a 129.114	da 129.114 a 258.228	da 258.228 a 516.457	da 516.457 a 2.582.284	da 2.582.284 a 25.822.845	oltre 25.822.845
a. CONSISTENZE TOTALI DI FINE PERIODO							
ITALIA	5,82	5,94	6,01	6,18	6,04	5,90	5,60
Italia nord-occidentale	5,71	5,84	5,87	6,09	5,93	5,72	5,48
Italia nord-orientale	5,81	5,98	6,10	6,18	6,03	5,73	5,35
Italia centrale	6,00	6,01	6,08	6,21	6,14	5,99	5,91
Italia meridionale	5,93	6,16	6,32	6,59	6,24	6,14	5,77
Italia insulare	6,24	6,28	6,52	6,79	6,56	5,89	5,66
b. OPERAZIONI ACCESE NEL TRIMESTRE DI RIFERIMENTO							
ITALIA	5,53	5,76	6,03	6,07	6,12	5,81	5,10
Italia nord-occidentale	5,31	5,97	5,90	6,11	6,01	5,88	5,04
Italia nord-orientale	5,70	5,66	5,77	5,98	6,14	5,85	5,19
Italia centrale	5,73	5,43	6,25	5,91	6,18	5,63	5,58
Italia meridionale	6,01	6,36	6,41	6,58	6,13	5,92	4,87
Italia insulare	6,59	6,54	6,90	6,76	6,58	6,17	::

Note:

Sono considerate le sole operazioni in euro e valute dell'area euro.

2.3 Le rilevazioni sui tassi d'interesse attivi e passivi

Ai sensi dell'art. 51 del Testo unico bancario partecipano alla rilevazione trimestrale sui tassi d'interesse due gruppi di banche, composti da circa 70 unità per i tassi attivi e da circa 60 per i tassi passivi. Entrambi i gruppi comprendono le principali istituzioni creditizie a livello nazionale.

Le informazioni sui tassi attivi riguardano i tassi applicati alla clientela ordinaria residente segnalata alla Centrale dei rischi nell'ultimo mese del trimestre di riferimento, purché i relativi finanziamenti per cassa e le garanzie rilasciate alla clientela superino il limite di censimento stabilito (cfr. 2.2).

Per ciascun nominativo e con riferimento alle categorie di censimento previste devono essere segnalati i numeri computistici d'interesse e l'ammontare delle competenze riscosse o addebitate a titolo di interessi, commissioni e diritti. Sulla base dei dati rilevati vengono calcolati i tassi di interesse come media ponderata dei tassi effettivi applicati alla clientela, secondo la formula:

$$t(\%) = (\text{Competenze} \cdot 36,5) / \text{Numeri computistici}$$

Questa media ponderata è utilizzata per la pubblicazione nel Bollettino dei dati sui tassi, salve le eccezioni indicate nelle note alle tavole interessate.

I tassi passivi si riferiscono alle operazioni di deposito in euro e altre valute dell'area euro (di pertinenza di clientela ordinaria residente, al pari dei tassi attivi) di importo pari o superiore a 20 milioni (10.329 euro).

Tali tassi sono calcolati ponderando il tasso presunto, al lordo della ritenuta fiscale, con l'ammontare, alla fine del periodo di riferimento, del conto cui questo si riferisce. Essi costituiscono quindi un indicatore del tasso nominale in vigore alla fine del periodo di rilevazione.

Poiché, secondo la vigente prassi bancaria, la liquidazione delle competenze avviene per gran parte dei conti a fine anno, soltanto per il quarto trimestre di ciascun anno vengono calcolati, sulla base dei numeri computistici e delle competenze, anche i tassi medi effettivi ponderati.

2.4 Gli archivi anagrafici degli intermediari

Le informazioni di tipo anagrafico, relative agli intermediari creditizi e finanziari soggetti alla vigilanza della Banca d'Italia e alle attività che gli stessi sono stati autorizzati a esercitare, sono desunte da appositi albi o elenchi tenuti dalla Banca medesima o dalla Consob in osservanza delle leggi vigenti. In particolare:

- a norma dell'art. 13 del D.Lgs. n. 385 dell'1.9.1993 la Banca d'Italia iscrive in un apposito albo le banche autorizzate in Italia e le succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica;
- a norma dell'art. 19 del D.Lgs. n. 58 del 24.2.1998 la Consob, sentita la Banca d'Italia, autorizza l'esercizio dei servizi di investimento da parte delle società di intermediazione mobiliare (Sim). Ai sensi dell'art. 20 della medesima legge la Consob iscrive le Sim in un apposito albo, dandone comunicazione alla Banca d'Italia;
- a norma dell'art. 107 del D.Lgs. n. 385 dell'1.9.1993 il Ministro del Tesoro, sentite la Banca d'Italia e la Consob, determina i criteri oggettivi, riferibili all'attività svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia;
- a norma dell'art. 35 del D.Lgs. n. 58 del 24.2.1998 la Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza l'esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio e del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento da parte delle società di gestione del risparmio; le stesse sono iscritte, ai sensi dell'art. 36, in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.
- a norma dell'art. 44 del D.Lgs. n. 58 del 24.2.1998 la Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza la costituzione delle società di investimento a capitale variabile (Sicav); le Sicav autorizzate in Italia sono iscritte, ai sensi dell'articolo 45, in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.

Doc. 5

BANCA D'ITALIA

Rilevazione analitica dei tassi d'interesse
Istruzioni per le banche segnalanti

INDICE

CAPITOLO I CARATTERISTICHE GENERALI DELLA RILEVAZIONE

1. PREMESSA	I.1
2. BANCHE SEGNALANTI	I.1
3. PERIODICITÀ DELLA RILEVAZIONE.....	I.1
4. RESPONSABILITÀ DEGLI INTERMEDIARI	I.2
5. FLUSSO DI RITORNO	I.2

CAPITOLO II CONTENUTO DELLA RILEVAZIONE

1. RILEVAZIONE DEI TASSI ATTIVI.....	II.1
1.1 Operazioni oggetto di segnalazione	II.1
1.2 Variabili di classificazione.....	II.1
1.3 Dati da segnalare.....	II.3
2. RILEVAZIONE DEI TASSI PASSIVI	II.5
2.1 Operazioni oggetto di segnalazione	II.5
2.2 Variabili di classificazione.....	II.6
2.3 Dati da segnalare.....	II.7

CAPITOLO III PRODUZIONE E INOLTRO DELLE SEGNALAZIONI

1. MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI	III.1
2. SCHEMA DELLA SEGNALAZIONE	III.2
3. ELENCO DEI DOMINI.....	III.4
4. SISTEMA DELLE CODIFICHE.....	III.5

CAPITOLO IV ALLEGATI

1. ALLEGATO 1 ELENCO DELLE BANCHE SEGNALANTI I TASSI ATTIVI	IV.1
2. ALLEGATO 2 SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DELLE SEGNALAZIONI.....	IV.6

CAPITOLO I
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA RILEVAZIONE

CAPITOLO I CARATTERISTICHE GENERALI DELLA RILEVAZIONE

1. Premessa

La rilevazione sui tassi di interesse, disciplinata dalle presenti Istruzioni, ha lo scopo di raccogliere informazioni circa le condizioni applicate dalle banche alla propria clientela sui depositi in conto corrente e sulle operazioni di credito.

Le informazioni sui tassi attivi sono rilevate distintamente per ciascun cliente; quelle sui tassi passivi sono, invece, raccolte su base statistica.

La rilevazione è istituita ai sensi dell'art. 51 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n° 385 (Testo unico delle leggi in materia creditizia e finanziaria).

2. Banche segnalanti

La rilevazione dei tassi attivi è obbligatoria per le banche elencate nell'allegato 1. Le banche sono state selezionate in base alla loro dimensione, misurata sul totale degli impieghi, alla loro operatività territoriale e alla rilevanza della quota degli impieghi segnalati in Centrale dei rischi.

Partecipano alla rilevazione dei tassi passivi le banche di cui alla circolare n. 248 della Banca d'Italia "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni statistiche relative ai tassi d'interesse attivi e passivi".

Le liste delle banche segnalanti saranno oggetto di periodiche revisioni: le banche che, sulla base degli esiti di tali revisioni, verranno assoggettate all'obbligo segnaletico, saranno informate con congruo anticipo.

Indipendentemente da tali revisioni, sono immediatamente tenute alla segnalazione:

1. le banche risultanti dalla fusione di due o più banche di cui almeno una segnalante;
2. le banche che incorporano una o più banche segnalanti.

L'obbligo segnaletico decorre dalla rilevazione riferita alla prima data contabile successiva al verificarsi della fusione/incorporazione.

Alle banche incluse nel campione interessate da processi di ristrutturazione diversi dalla fusione e incorporazione (ad es. cessioni di rami d'azienda o scissioni), verranno impartite, di volta in volta, specifiche istruzioni.

3. Periodicità della rilevazione

La rilevazione ha cadenza trimestrale.

Gli intermediari sono tenuti a inviare le segnalazioni entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento.

Non vengono concesse proroghe ai termini previsti. Eventuali difficoltà, determinate dal verificarsi di circostanze eccezionali che impediscono la produzione dei dati, andranno tempestivamente rappresentate alla Banca d'Italia.

4. Responsabilità degli intermediari

Le banche sono responsabili della correttezza delle segnalazioni, e quindi della adeguatezza delle procedure di produzione e controllo di tali segnalazioni. Esse sono tenute a rettificare di propria iniziativa i dati errati e a integrare quelli incompleti.

Gli intermediari hanno altresì l'obbligo di esaminare tutte le comunicazioni che ricevono dalla Banca d'Italia.

Anche nel caso in cui gli intermediari si avvalgano di centri di elaborazione dati esterni per lo scambio di informazioni con la Banca d'Italia, la responsabilità circa le informazioni fornite, il rispetto dei termini previsti per la loro trasmissione e, in generale, l'osservanza di tutti gli adempimenti connessi con la rilevazione, rimangono a carico degli stessi.

La violazione delle presenti disposizioni può comportare l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 144 del T.U. bancario.

5. Flusso di ritorno

La Banca d'Italia, con cadenza trimestrale, invia alle banche un flusso di ritorno contenente aggregati statistici costruiti sulla base degli elementi informativi acquisiti e volto a permettere alle stesse di analizzare la propria attività aziendale in raffronto con il resto del sistema.

CAPITOLO II
CONTENUTO DELLA RILEVAZIONE

CAPITOLO II CONTENUTO DELLA RILEVAZIONE

1. Rilevazione dei tassi attivi

1.1 Operazioni oggetto di segnalazione

Sono oggetto di rilevazione i finanziamenti per cassa concessi alla clientela ordinaria¹ dalle filiali italiane delle banche partecipanti, rientranti nelle seguenti categorie di censimento²:

- rischi autoliquidanti;
- rischi a scadenza;
- rischi a revoca.

Gli intermediari sono tenuti a inviare le informazioni richieste per ciascun nominativo per il quale, alla fine del trimestre di riferimento, la somma dell'accordato o dell'utilizzato dei suddetti finanziamenti segnalata alla Centrale dei rischi sia pari o superiore a 75.000 euro.

A nome dei soggetti individuati sulla base del suddetto criterio, vanno fornite le informazioni relative a tutti i finanziamenti in essere alla fine del trimestre di rilevazione (*operazioni in essere nel trimestre*).

Per i rischi a scadenza vanno altresì fornite le informazioni relative ai finanziamenti in euro accesi nel trimestre di riferimento (*nuove operazioni*), anche se estinti al momento della rilevazione.

Sono da considerare *nuove operazioni* i contratti di finanziamento stipulati durante il trimestre di riferimento della segnalazione o i contratti che costituiscono una rinegoziazione di condizioni precedentemente determinate. Non originano *nuove operazioni* le variazioni del tasso di interesse che, seppur registrate nel corso del trimestre di riferimento, sono effetto di automatismi predeterminati all'atto della stipula del contratto con clausole che, ad esempio, programmano un adeguamento automatico a un tasso di mercato, ovvero il passaggio da un tasso di interesse fisso a un tasso di interesse variabile (o viceversa).

1.2 Variabili di classificazione

I nominativi da segnalare vanno identificati tramite il codice assegnato agli stessi per la segnalazione in Centrale dei rischi³.

¹ Controparti diverse da autorità bancarie e banche.

² Per la definizione delle singole categorie e dei concetti di accordato e utilizzato si fa rinvio alla Circolare n.139 della Banca d'Italia "La Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi".

³ Cfr. Circolare n.139 della Banca d'Italia "La Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi" capitolo I.4.

Le operazioni oggetto di rilevazione sono articolate nelle categorie di censimento di cui al precedente paragrafo e sono ulteriormente classificate in funzione di una serie di qualificatori - le variabili di classificazione - di seguito elencati, volti a connotarne più dettagliatamente la natura e le caratteristiche.

Durata originaria del rapporto: va valorizzata solo per le nuove operazioni dei rischi a scadenza. Consente di ripartire le operazioni sulla base della durata fissata nell'originario contratto di affidamento, ovvero rideterminata per effetto di accordi successivamente intervenuti tra le parti.

Le durate previste sono:

- fino a 1 anno;
- da 1 anno a 5 anni;
- oltre 5 anni.

Durata residua del rapporto: va valorizzata solo per i rischi a scadenza, limitatamente alle operazioni in essere alla fine del trimestre di riferimento. Indica il lasso di tempo intercorrente fra la data di rilevazione e il termine contrattuale di scadenza dell'operazione segnalata. Il valore da attribuire va determinato con riferimento alla scadenza dell'operazione di finanziamento, prescindendo dall'eventuale esistenza di piani di ammortamento.

Le durate previste sono:

- fino a 1 anno;
- da 1 anno a 5 anni;
- oltre 5 anni.

Le operazioni scadute vanno incluse tra quelle "fino a 1 anno".

Durata originaria del tasso: va valorizzata per i rischi autoliquidanti e a scadenza. Identifica il periodo contrattualmente stabilito durante il quale il tasso di interesse non può cambiare. Nel caso di operazioni di sconto la variabile va intesa come lasso di tempo intercorrente fra la presentazione degli effetti e la loro scadenza (periodo di attualizzazione).

Le durate previste sono:

- tasso variabile o tasso di interesse determinato per un periodo fino a 1 anno;
- tasso di interesse determinato per un periodo oltre 1 anno e fino a 5 anni;
- tasso di interesse determinato per un periodo oltre 5 anni e fino a 10 anni;
- tasso di interesse determinato per un periodo oltre 10 anni.

Divisa: va valorizzata solo per le operazioni in essere e assume i valori "euro" e "altre valute". Per le operazioni in valuta senza rischio di cambio a carico del cliente va indicato il valore "altre valute".

Tipo di attività: consente di evidenziare alcune specifiche operazioni. In particolare, vengono individuati nell'ambito dei rischi autoliquidanti gli anticipi su crediti ceduti per attività di *factoring* e le operazioni di sconto; nell'ambito dei rischi a

scadenza, le operazioni di *leasing* finanziario, i finanziamenti per acquisto abitazione, gli anticipi su crediti futuri, le operazioni di pronti contro termine e di riporto attivo, i prestiti subordinati e le aperture di credito in c/c a scadenza.

Stato del rapporto: fornisce indicazioni circa l'andamento di alcune posizioni di rischio. In particolare, evidenzia i crediti ristrutturati⁴.

Condizioni: va valorizzata solo per i rischi a scadenza. Permette di distinguere i crediti agevolati dai non agevolati⁵.

1.3 Dati da segnalare

Per tutti i finanziamenti oggetto di rilevazione in essere alla fine del trimestre, vanno segnalati *numeri* e *competenze*; le competenze vanno distinte in *interessi* e in *commissioni e spese*.

A prescindere dal momento della liquidazione, vanno segnalati i numeri e le competenze maturati nel periodo di riferimento e relativi a tutti i rapporti in essere.

Convenzionalmente, le operazioni di sconto vanno segnalate solo nel trimestre in cui è avvenuto l'anticipo con riferimento a tutte le presentazioni del trimestre (anche se alla data della rilevazione i crediti presentati sono scaduti), sempre che il rapporto di finanziamento sia in essere nell'ultimo giorno del trimestre di riferimento.

I *numeri computistici* si ottengono come somma dei prodotti dei singoli movimenti dei conti in linea capitale per i giorni di valuta relativi. Per i prestiti il cui rimborso prevede un piano di ammortamento, i numeri computistici vanno calcolati facendo riferimento al debito residuo; per le operazioni di sconto va considerato il netto ricavo.

Per *interessi* s'intende la somma degli importi maturati a tale titolo. Tra gli importi segnalati in tale voce vanno inclusi anche gli interessi di mora. Nelle operazioni di sconto, l'interesse è pari all'importo dello sconto al netto di spese e commissioni.

!!!!!!! EX ART. 51 TUB NEL TASSO C'E' LA MORA

Nel computo di *spese e commissioni* va tenuto conto di ogni onere che non costituisca un recupero di spese sostenute dalla banca e sia strettamente connesso all'operazione di finanziamento. Vanno, quindi, esclusi gli oneri addebitati al cliente indipendentemente dalla circostanza che si tratti di rapporti di finanziamento o di deposito, quali, ad esempio, nel caso di operazioni in conto corrente gli addebiti per tenuta conto e quelli connessi con servizi di incasso e pagamento. Più precisamente, in

⁴ Per la definizione di credito ristrutturato si fa rinvio alla Circolare n.49 della Banca d'Italia "Manuale per la compilazione della Matrice dei conti" - Sezione III, sottosezione 2.

⁵ Per la definizione di operazione di credito agevolato si fa rinvio alla Circolare n.49 della Banca d'Italia "Manuale per la compilazione della Matrice dei conti" - Avvertenze generali.

caso di oneri addebitati al cliente di entità superiore ai costi sostenuti dall'intermediario, la segnalazione andrà effettuata per la sola parte eccedente il recupero⁶.

Nel caso in cui vengano applicate spese con cadenza superiore al trimestre (semestrale, annuale, etc), queste vanno uniformemente ripartite sui quattro trimestri di competenza.

Per i finanziamenti che possono essere utilizzati secondo forme tecniche diverse (fidi promiscui) la segnalazione delle spese va proporzionata all'ammontare dei numeri indicati nelle categorie interessate.

Per i rischi a scadenza non è prevista la segnalazione delle commissioni e spese ad eccezione delle aperture di credito in c/c con scadenza predeterminata.

Con riferimento alle operazioni agevolate, negli interessi devono essere segnalati, al nome del cliente, sia gli interessi a suo carico sia quelli corrisposti da terzi.

Interessi, commissioni e spese vanno espressi in centesimi di euro, senza indicazione della virgola; i numeri computistici vanno espressi in unità di euro⁷. Qualora gli interessi fossero nulli vanno convenzionalmente posti uguali a un centesimo di euro.

Gli importi denominati in divisa estera vanno convertiti in euro sulla base del tasso di cambio a pronti alla data di riferimento della segnalazione⁸.

Per le nuove operazioni a scadenza va segnalato anche il tasso di interesse annuo effettivo globale TAEG (definito dalla Direttiva 87/102/CEE) e l'ammontare del finanziamento concesso. Il TAEG va segnalato nel trimestre in cui è avvenuta la stipula del contratto, anche nei casi in cui l'erogazione è successiva (come, ad esempio, nel caso di mutui stipulati da erogare).

Per le operazioni agevolate il TAEG va determinato tenendo conto anche delle somme a carico dell'ente erogatore.

⁶ Si riportano, a titolo di esempio, le principali tipologie di spese e commissioni da includere nella segnalazione:

- oneri previsti per il mancato adempimento di un obbligo;
- spese di assicurazione (quando non previste espressamente da leggi);
- spese di chiusura (escluse per le operazioni di conto corrente);
- commissione di massimo scoperto;
- commissione di riscossione e di incasso (solo nelle operazioni di sconto);
- commissione di extrafido.

Non sono invece oggetto di rilevazione le spese di istruttoria e di revisione del finanziamento nonché le imposte e le tasse.

⁷ Gli arrotondamenti vanno effettuati per difetto se i millesimi o i decimi di euro sono pari o inferiori a 5 e per eccesso negli altri casi.

⁸ In particolare, la conversione va effettuata tenendo conto dei tassi di cambio di fine periodo comunicati a titolo indicativo dalla Banca Centrale Europea per le valute da questa considerate; per le altre valute devono essere applicati i cambi comunicati periodicamente dall'Ufficio Italiano dei Cambi attraverso circuiti telematici.

Il TAEG è espresso in percentuale annua ed è calcolato applicando la seguente formula:

$$\sum_{k=1}^{k=m} \frac{A_k}{(1+i)^{t_k}} = \sum_{k'=1}^{k'=m'} \frac{A'_{k'}}{(1+i)^{t_{k'}}$$

dove:

- i è il tasso annuo effettivo globale;
- k è il numero d'ordine di un "prestito";
- k' è il numero d'ordine di una "rata di rimborso";
- A_k è l'importo del "prestito" numero K;
- A'_{k'} è l'importo della "rata di rimborso" numero K';
- m è il numero d'ordine dell'ultimo "prestito";
- m' è il numero d'ordine dell'ultima "rata di rimborso";
- t_k è l'intervallo espresso in anni e frazioni di anno tra la data del "prestito" n.1 e le date degli ulteriori "prestiti" da 2 a m;
- t_{k'} è l'intervallo espresso in anni e frazioni di anni tra la data del "prestito" n.1 e le date delle "rate di rimborso" da 1 a m'.

Per "prestito" si intende ciascuna erogazione eseguita dal creditore per effetto di uno stesso contratto.

Per "rata di rimborso" si intende ogni pagamento a carico del cliente relativo al rimborso del capitale, degli interessi e degli oneri inclusi.

I tassi vanno segnalati in percentuale con quattro cifre decimali senza l'indicazione della virgola; l'ammontare del finanziamento va espresso in unità di euro⁹.

2. Rilevazione dei tassi passivi

2.1 Operazioni oggetto di segnalazione

Sono oggetto di rilevazione le informazioni sulle condizioni applicate ai depositi in conto corrente a vista di clientela ordinaria¹⁰ in essere alla fine del trimestre di

⁹ Gli arrotondamenti vanno effettuati per difetto se la quinta cifra decimale o i decimi di euro sono pari o inferiori a 5 e per eccesso negli altri casi.

¹⁰ Controparti diverse da autorità bancarie e banche.

rilevazione (*operazioni in essere nel trimestre*) presso le filiali italiane delle banche partecipanti.

I dati vanno forniti in forma aggregata, articolati secondo le variabili di classificazione di cui al paragrafo successivo.

2.2 Variabili di classificazione

Le operazioni oggetto di rilevazione sono classificate in funzione di una serie di qualificatori - le variabili di classificazione - volti a connotare la natura e le caratteristiche delle operazioni stesse e della controparte.

Qualora più soggetti risultino cointestatari di un medesimo rapporto, le variabili di classificazione riferite alla controparte vanno valorizzate facendo riferimento al soggetto che può essere considerato "prevalente" per importanza economica.

Variabili riferite alla controparte

Sottogruppo. Definisce la funzione economica della controparte secondo l'articolazione prevista dalla Circolare n.140 della Banca d'Italia "Istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori e gruppi di attività economica".

Branca di attività economica. Descrive la tipologia dei beni/servizi prodotti dalla controparte secondo l'articolazione prevista dalla Circolare n.140 della Banca d'Italia "Istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori e gruppi di attività economica".

Provincia o stato di residenza. Nel caso di residenti, identifica la provincia di residenza anagrafica della persona fisica o della sede legale delle altre controparti. Nel caso di non residenti identifica lo stato di appartenenza.

Variabili del rapporto

Tipo conto. Classifica i rapporti sulla base di alcune loro caratteristiche:

- conti correnti "pacchetto": conti correnti associati ad altri prodotti finanziari;
- conti correnti convenzionati e target: conti correnti, diversi da quelli "pacchetto", le cui condizioni derivano dalla contrattazione fra la banca e una controparte che rappresenta una pluralità di soggetti ovvero da offerte rivolte a segmenti di clientela con caratteristiche omogenee (es. pensionati, studenti ...);
- altri conti correnti.

Provincia dello sportello. Indica la provincia italiana in cui è ubicato lo sportello presso il quale sono tenute le evidenze del rapporto.

Divisa. Indica la valuta nella quale sono denominati i singoli depositi. Tale variabile può assumere i valori "euro" e "altre valute".

Tipo spese. Classifica il conto in base alla modalità con cui vengono applicate le spese:

- spese fisse;
- spese variabili, ossia correlate alla movimentazione del conto;
- spese miste, cioè con spese sia fisse che correlate alla movimentazione del conto;
- senza spese.

Classe di grandezza del deposito. Definisce l'ammontare medio nel trimestre del deposito secondo le seguenti fasce di grandezza, espresse in unità di euro:

- fino a 10.000
- da 10.000 a 50.000
- da 50.000 a 250.000
- oltre 250.000.

2.3 Dati da segnalare

Per le operazioni oggetto di rilevazione vanno segnalate le seguenti informazioni:

- la somma degli *interessi* maturati nel trimestre di riferimento (indipendentemente dal momento della liquidazione);
- la somma dei *numeri computistici* relativi al trimestre di riferimento.

Per *interessi* s'intende la somma degli importi maturati a tale titolo.

I *numeri computistici* si ottengono come somma dei prodotti dei singoli movimenti dei conti in linea capitale per i giorni di valuta relativi.

Gli interessi vanno espressi in centesimi di euro, senza indicazione della virgola; i numeri computistici vanno espressi in unità di euro¹¹. Qualora gli interessi fossero nulli vanno convenzionalmente posti uguali a un centesimo di euro.

Gli importi denominati in divisa estera vanno convertiti in euro sulla base del tasso di cambio a pronti alla data di riferimento della segnalazione¹².

¹¹ Gli arrotondamenti vanno effettuati per difetto se i millesimi o i decimi di euro sono pari o inferiori a 5 e per eccesso negli altri casi.

¹² Cfr. nota 8.

CAPITOLO III
PRODUZIONE E INOLTRO DELLE SEGNALAZIONI

CAPITOLO III PRODUZIONE E INOLTRO DELLE SEGNALAZIONI

1. Modalità di trasmissione delle informazioni

Per la trasmissione dei messaggi le banche segnalanti devono avvalersi della Rete nazionale interbancaria (RNI). Con lo stesso mezzo esse ricevono le comunicazioni dalla Banca d'Italia.

Le banche che abbiano difficoltà ad utilizzare la rete interbancaria, potranno inviare le segnalazioni su supporto magnetico dopo averne dato comunicazione alla Banca d'Italia, Servizio Informazioni Sistema Creditizio.

La riservatezza delle informazioni *nominative* scambiate viene assicurata tramite il ricorso a un sistema di crittografia dei dati. Tale funzione, realizzata dalla Banca d'Italia, effettua la cifratura/decifratura di una parte significativa delle informazioni scambiate. La chiave segreta di crittografia da utilizzare è la stessa rilasciata dalla Banca d'Italia per le segnalazioni alla Centrale dei rischi. La funzione di crittografia viene applicata alle segnalazioni, alle rettifiche e/o conferme e alle comunicazioni di rilievo.

Qualora nel trimestre di riferimento non ci sia nulla da segnalare, deve essere prodotta una segnalazione negativa. In particolare la banca dovrà trasmettere un messaggio di segnalazione valorizzando solo la voce "segnalazione negativa" (55090/00 per i tassi attivi e 55409/00 per i tassi passivi) e inserendo convenzionalmente il valore "1" nel campo riservato all'importo.

Le modalità tecnico operative di scambio delle informazioni sono descritte nell'allegato 2.

2. Schema della segnalazione

TASSI DI INTERESSE PASSIVI	VOCE	SOTTOVOCE	DIVISA	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE				PROVINCIA	DELLO	TIPO CONTO	TIPO SPESA	CLASSE DI GRANDEZZA DEPOSITO
				PROVINCIA	STATO	SETTORE	ATTIVITÀ					
CONTI CORRENTI ^(*)	55401											
Interessi		67	X	X	X	SG	B	X	X	X	X	
numeri computistici		61	X	X	X	SG	B	X	X	X	X	
SEGNALAZIONE NEGATIVA	55409											
		00										

^(*) Cfr. la voce 1709.02, 04 e 54 della Matrice dei conti.

TASSI DI INTERESSE ATTIVI	VOCE	SOTTOVOCE	DIVISA	DURATA ORIGINARIA DEL RAPPORTO	CODICE DELL'AFFIDATO	DURATA RESIDUA DEL RAPPORTO	DURATA ORIGINARIA DEL TASSO	TIPO ATTIVITÀ	STATO DEL RAPPORTO	CONDIZIONI
DATI DI FINE PERIODO - AUTOLIQUIDANTI	55020									
+ interessi	67	X		X		X	A	X		
+ commissioni e spese	68	X		X		X	A	X		
+ numeri	61	X		X		X	A	X		
DATI DI FINE PERIODO - RISCHI A SCADENZA	55040									
+ interessi	67	X		X	X	X	B	X	X	
+ commissioni e spese	68	X		X	X	X	C	X	X	
+ numeri	61	X		X	X	X	B	X	X	
DATI DI FINE PERIODO - RISCHI A REVOCA	55060									
+ interessi	67	X		X				X		
+ commissioni e spese	68	X		X				X		
+ numeri	61	X		X				X		
OPERAZIONI DEL PERIODO - RISCHI A SCADENZA	55042									
+ tasso di interesse annuo effettivo globale	13	1	X	X		X	D		X	
+ ammontare	33	1	X	X		X	D		X	
SEGNALAZIONE NEGATIVA	55090									
	00									

3. Elenco dei domini

DIVISA	X	- euro - altro
	1	- euro
DURATA ORIGINARIA RAPPORTO	X	- fino a 1 anno - da 1 anno a 5 anni - oltre i 5 anni
DURATA RESIDUA RAPPORTO	X	- fino a 1 anno - da 1 anno a 5 anni - oltre i 5 anni
DURATA ORIGINARIA TASSO	X	- tasso variabile o tasso di interesse determinato per un periodo fino a 1 anno - tasso di interesse determinato per un periodo oltre 1 anno e fino a 5 anni - tasso di interesse determinato per un periodo oltre 5 anni e fino a 10 anni - tasso di interesse determinato per un periodo oltre 10 anni
TIPO ATTIVITA'	A	- anticipi su crediti ceduti per factoring - operazioni di sconto - altri rischi autoliquidanti
	B	- leasing - finanziamenti per acquisto abitazione - anticipi su crediti futuri - operazioni pronti c/termine e riporti - prestiti subordinati - aperture di credito in c/c - altri rischi a scadenza
	C	- aperture di credito in c/c
	D	- leasing - finanziamenti per acquisto abitazione - anticipi su crediti futuri - operazioni pronti c/termine e riporti - prestiti subordinati - altri rischi a scadenza
STATO DEL RAPPORTO	X	- credito ristrutturato - altro
CONDIZIONI	X	- credito agevolato - credito non agevolato
SETTORIZZAZIONE	SG	Sottogruppo
ATTIVITA' ECONOMICA	B	Branca
TIPO SPESE	X	- spese fisse - spese variabili - spese miste - senza spese
CLASSE GRANDEZZA DEL DEPOSITO	X	- <= 10.000 - > 10.000 e <= 50.000 - > 50.000 e <= 250.000 - > 250.000
TIPO CONTO	X	- conti correnti "pacchetto" - conti correnti convenzionati e target - altri conti correnti
PROVINCIA DELLA CONTROPARTE	X	Province italiane
STATO DELLA CONTROPARTE	X	Stati esteri
PROVINCIA DELLO SPORTELLLO	X	Province italiane

4. Sistema delle codifiche

VARIABILE DI CLASSIFICAZIONE	CODICE CAMPO	LUNGHEZZA CAMPO	CODIFICHE
DIVISA	-	-	- euro 1
			- altro 2
DURATA ORIGINARIA RAPPORTO	-	-	- fino a 1 anno 5
			- da 1 anno a 5 anni 16
			- oltre i 5 anni 17
CODICE CR DELL'AFFIDATO	00212	13	codice assegnato dalla Centrale dei rischi comprensivo del carattere di controllo
DURATA RESIDUA RAPPORTO	00006	3	- fino a 1 anno 5
			- da 1 anno a 5 anni 16
			- oltre i 5 anni 17
DURATA ORIGINARIA TASSO	00939	3	- tasso di interesse variabile o determinato per un periodo fino a 1 anno 5
			- tasso di interesse determinato per un periodo oltre 1 anno e fino a 5 anni 16
			- tasso di interesse determinato per un periodo oltre 5 anni e fino a 10 anni 36
			- tasso di interesse determinato per un periodo oltre 10 anni 37
TIPO ATTIVITA'	00556	3	- anticipi su crediti ceduti per factoring 12
			- operazioni di sconto 13
			- altri rischi autoliquidanti 14
			- leasing 22
			- finanziamenti per acquisto abitazione 27
			- anticipi su crediti futuri 23
			- operazioni pronti c/termine e riporti 24
			- prestiti subordinati 25
			- aperture di credito in c/c 28
- altri rischi a scadenza 29			
STATO DEL RAPPORTO	00563	3	- credito ristrutturato 52
			- altro 54
CONDIZIONI	00102	3	- credito agevolato 80
			- credito non agevolato 800

VARIABILE DI CLASSIFICAZIONE	CODICE CAMPO	LUNGHEZZA CAMPO	CODIFICHE
SETTORIZZAZIONE	00011	3	Sottogruppo: cfr. Circolare n.140 "Istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori e gruppi di attività economica"
ATTIVITA' ECONOMICA	00012	3	Branca: cfr. Circolare n.140 "Istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori e gruppi di attività economica"
TIPO CONTO	00500	4	<ul style="list-style-type: none"> - conti correnti "pacchetto" 120 - conti correnti convenzionati e target 121 - altri conti correnti 122
PROVINCIA DELLA CONTROPARTE	00015	5	Per le province italiane, la codifica è riportata nella tav. 3
STATO DELLA CONTROPARTE	00016	3	Per lo stato estero la codifica è quella predisposta e gestita dall' U.I.C.
PROVINCIA DELLO SPORTELLO	00013	5	Deve essere utilizzata la codifica riportata nella tav. 3
TIPO SPESE	01001	3	<ul style="list-style-type: none"> - spese fisse 45 - spese variabili 46 - spese miste 47 - senza spese 48
CLASSE GRANDEZZA DEPOSITO	00599	2	<ul style="list-style-type: none"> - <= 10.000 86 - > 10.000 e <= 50.000 87 - > 50.000 e <= 250.000 92 - > 250.000 93

Tav. 3 CODIFICA DELLE PROVINCE ITALIANE

AGRIGENTO	00166	MESSINA	00165
ALESSANDRIA	00104	MILANO	00016
ANCONA	00026	MODENA	00129
AOSTA	00012	NAPOLI	00034
AREZZO	00141	NOVARA	00101
ASCOLI PICENO	00135	NUORO	00173
ASTI	00103	ORISTANO	00174
AVELLINO	00151	PADOVA	00121
BARI	00040	PALERMO	00046
BELLUNO	00119	PARMA	00127
BENEVENTO	00150	PAVIA	00113
BERGAMO	00111	PERUGIA	00030
BIELLA	00223	PESARO E URBINO	00133
BOLOGNA	00024	PESCARA	00154
BOLZANO	00116	PIACENZA	00126
BRESCIA	00112	PISA	00140
BRINDISI	00159	PISTOIA	00138
CAGLIARI	00048	PORDENONE	00125
CALTANISSETTA	00167	POTENZA	00042
CAMPOBASSO	00038	PRATO	00215
CASERTA	00149	RAGUSA	00170
CATANIA	00169	RAVENNA	00131
CATANZARO	00044	REGGIO DI CALABRIA	00163
CHIETI	00155	REGGIO NELL'EMILIA	00128
COMO	00109	RIETI	00146
COSENZA	00162	RIMINI	00242
CREMONA	00114	ROMA	00032
CROTONE	00222	ROVIGO	00122
CUNEO	00102	SALERNO	00152
ENNA	00168	SASSARI	00172
FERRARA	00130	SAVONA	00106
FIRENZE	00028	SIENA	00142
FOGGIA	00157	SIRACUSA	00171
FORLI'	00132	SONDRIO	00110
FROSINONE	00148	TARANTO	00158
GENOVA	00014	TERAMO	00153
GORIZIA	00124	TERNI	00144
GROSSETO	00143	TORINO	00010
IMPERIA	00105	TRAPANI	00164
ISERNIA	00156	TRENTO	00018
L'AQUILA	00036	TREVISO	00120
LA SPEZIA	00107	TRIESTE	00022
LATINA	00147	UDINE	00123
LECCE	00160	VARESE	00108
LECCO	00229	VENEZIA	00020
LIVORNO	00139	VERBANO-CUSIO-OSSOLA	00224
LODI	00203	VERCELLI	00100
LUCCA	00137	VERONA	00117
MACERATA	00134	VIBO VALENTIA	00428
MANTOVA	00115	VICENZA	00118
MASSA CARRARA	00136	VITERBO	00145
MATERA	00161		

CAPITOLO IV
ALLEGATI

**CAPITOLO IV
ALLEGATI****1. Allegato 1 Elenco delle banche segnalanti i tassi attivi**

ABI	DENOMINAZIONE
1005	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.
1010	SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA
1015	BANCO DI SARDEGNA S.P.A.
1020	BANCO DI SICILIA S.P.A.
1025	SANPAOLO IMI SPA
1030	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
2008	UNICREDIT BANCA SPA
3000	ABAXBANK SPA
3002	BANCA DI ROMA
3003	ABN AMRO BANK N.V.
3007	ABBAY NATIONAL PLC
3009	FCE BANK PLC
3011	HYPO ALPE ADRIA BANK ITALIA SPA
3015	FIN-ECO BANCA ICQ SPA
3019	CREDITO SICILIANO SPA
3021	HSBC BANK PLC.
3023	BANCA WOOLWICH S.P.A.
3026	BANCA PER IL LEASING – ITALEASE S.P.A.
3030	DEXIA CREDIOP S.P.A.
3032	CREDITO EMILIANO S.P.A.
3043	BANCA INTERMOBILIARE SPA
3048	BANCA DEL PIEMONTE SPA
3051	BARCLAYS BANK PLC
3057	MERRILL LYNCH CAPITAL MARKETS BANK LTD
3058	MICOS BANCA S.P.A.
3059	BANCA CIS S.P.A.
3067	BANCA CARIME SPA
3069	BANCA INTESA SPA
3073	BHW BAUSPARKASSE AG
3081	BAYERISCHE HYPO – UND VEREINSBANK AKT.
3086	BANCA D'INTERMEDIAZIONE MOB. IMI S.P.A.
3095	COMMERZBANK AG
3097	AAREAL BANK AG
3111	BANCA LOMBARDA E PIEMONTESE SPA
3123	BANCA AGRILEASING S.P.A.
3124	BANCA DEL FUCINO
3127	UNIPOL BANCA SPA
3135	UNICREDITO ITALIANO – S.P.A.
3147	BANCA OPI – S.P.A.
3162	MORGAN STANLEY DEAN WITTER BANK LIMITED
3181	BNP PARIBAS
3204	BANCA DI LEGNANO SPA

ABI	DENOMINAZIONE
3207	CAPITALIA, SOCIETA' PER AZIONI
3210	MPS LEASING E FACTORING S.P.A.
3223	UNICREDIT PRIVATE BANKING S.P.A.
3226	UNICREDIT BANCA D'IMPRESA SPA
3240	BANCA DI TRENTO E BOLZANO
3244	BANCA DI VALLE CAMONICA
3268	BANCA SELLA S.P.A.
3296	BANCA FIDEURAM S.P.A.
3332	BANCA PASSADORE E C. S.P.A.
3336	CREDITO BERGAMASCO
3400	BANCA TOSCANA SPA
3424	B.CO CHIAVARI E DELLA RIVIERA LIGURE SPA
3432	CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ S.A.
3440	BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA
3456	BANCA APULIA SOCIETA' PER AZIONI
3493	CASSA CENTR.RAIFFEISEN DELL'ALTO ADIGE
3494	JPMORGAN CHASE BANK
3497	CREDIT LYONNAIS
3500	BANCO DI BRESCIA SAN PAOLO CAB S.P.A.
3512	CREDITO ARTIGIANO
3576	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.
3589	RASBANK
3593	SOCIETE' GENERALE
3595	FORTIS BANK
3599	CASSA CENTR. C.R.TRENTINE-BCC NORD EST
5024	BANCA AGRICOLA MANTOVANA SPA
5036	BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA
5040	BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA S.P.A.
5048	BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA
5080	BANCA DI IMOLA S.P.A.
5104	BANCA POPOLARE DEL LAZIO
5116	BANCA COOPERATIVA VALSABBINA
5132	BANCA NUOVA SPA
5142	BANCA DI CREDITO POPOLARE SCRL
5156	BANCA DI PIACENZA
5164	BANCA POPOLARE DI LODI
5188	BANCO POP. DI VERONA E NOVARA S.C.R.L
5216	BANCA PICCOLO CREDITO VALTELLINESE
5228	BANCA POPOLARE DI CREMA SPA
5256	BANCA POPOLARE DI CROTONE - S.P.A.
5262	BANCA POPOLARE PUGLIESE
5290	BANCA POPOLARE DEL TRENTINO SPA
5308	BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A.
5332	NUOVA BANCA MEDITERRANEA SPA
5336	BANCA POPOLARE FRIULADRIA SPA
5385	BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA
5387	BANCA POP. DELL'EMILIA ROMAGNA
5390	BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO
5392	BANCA POPOLARE DELL'IRPINIA SPA
5398	BANCA POPOLARE DEL MATERANO S.P.A.
5418	VENETO BANCA SOC.COOP. PER AZIONI A R.L.

ABI	DENOMINAZIONE
5424	BANCA POPOLARE DI BARI
5428	BANCA POPOLARE DI BERGAMO-CRED. VARESINO
5437	BIPOP-CARIRE SPA
5484	BANCA DI CIVIDALE SPA
5512	BANCA POPOLARE DI CREMONA
5526	BANCO DI SAN GIORGIO SPA
5548	BANCA POPOLARE DI INTRA
5550	BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA
5572	BANCA POPOLARE DI MAROSTICA
5584	BANCA POPOLARE DI MILANO
5608	BANCA POPOLARE DI NOVARA SPA
5640	BANCA POPOLARE DI RAVENNA SPA
5676	BANCA DI SASSARI S.P.A.
5696	BANCA POPOLARE DI SONDRIO
5704	BANCA POPOLARE DI SPOLETO S.P.A.
5728	BANCA POPOLARE DI VICENZA S.C.A.R.L.
5748	BANCA POPOLARE DELL'ADRIATICO S.P.A.
5792	BANCA POPOLARE VALCONCA
5856	BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE
6010	CASSA DEI RISPARMI DI FORLI' S.P.A.
6015	CASSA DI RISPARMI DI LIVORNO S.P.A.
6020	CARIPRATO - C.R. PRATO S.P.A
6030	CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA S.P.A.
6040	CASSA RISPARMIO PROV.DELL'AQUILA SPA
6045	CASSA RISPARMIO DI BOLZANO SPA
6050	CASSA RISPARMIO PROVINCIA DI CHIETI SPA
6055	BANCA DELLE MARCHE
6060	TERCAS - C.R. PROVINCIA DI TERAMO SPA
6065	C. RISP. VITERBO SPA
6075	CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA S.P.A.
6080	CASSA RISPARMIO DI ASCOLI PICENO S.P.A.
6085	CASSA RISPARMIO DI ASTI S.P.A.
6090	BIVERBANCA SPA
6095	CASSA DI RISPARMIO DI BRA S.P.A.
6105	CASSA RISPARMIO CARPI S.P.A.
6110	CASSA RISPARMIO DI CARRARA SPA
6115	CASSA DI RISPARMIO DI CENTO S.P.A.
6120	CASSA DI RISPARMIO DI CESENA S.P.A.
6140	C. R. DI FABRIANO E CUPRAMONTANA SPA
6145	CARIFANO-C.R.FANO SPA
6150	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO S.P.A.
6155	CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA S.P.A.
6160	CASSA RISPARMIO DI FIRENZE S.P.A.
6165	CASSA DI RISPARMIO DI FOLIGNO S.P.A.
6170	CASSA DI RISPARMIO DI FOSSANO S.P.A.
6175	BANCA CARIGE S.P.A.
6180	CASSA RISPARMIO DI GORIZIA S.P.A.
6185	BANCA BIPIELLE ADRIATICO SPA
6195	CARILO-CR DI LORETO S.P.A.
6200	CASSA RISPARMIO DI LUCCA S.P.A.
6205	BANCA DI ROMAGNA S.P.A.

ABI	DENOMINAZIONE
6225	CARISP PADOVA E ROVIGO SPA
6230	C.R. DI PARMA E PIACENZA SPA
6235	BANCA DELL'UMBRIA 1462 SPA
6245	BANCA CARIFE SPA
6255	CASSA RISPARMIO DI PISA S.P.A.
6260	CASSA RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA SPA
6270	CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA S.P.A.
6285	CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI S.P.A.
6295	CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO S.P.A.
6300	CASSA RISPARMIO DI S.MINIATO S.P.A.
6310	CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA S.P.A.
6315	CASSA RISPARMIO DI SPOLETO S.P.A.
6325	C. RISP. TORTONA SPA
6340	CASSA DI RISP. DI UDINE E PORDENONE SPA
6345	CASSA RISPARMIO DI VENEZIA SPA
6365	BANCA CRV SPA
6370	CASSA RISPARMIO DI VOLTERRA S.P.A.
6375	CARISP MIRANDOLA SPA
6380	CASSA RISPARMIO DI TERNI E NARNI S.P.A.
6385	CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA S.P.A.
6906	BANCA REGIONALE EUROPEA SPA
6930	BANCA MONTE PARMA S.P.A.
7057	CREDITO COOP. INTERPROVINCIALE VENETO
7072	EMIL BANCA - CR.COOP. - BOLOGNA - SCRL
7074	B.CA DI MONASTIER E DEL SILE - CR.COOP.
7082	CREDITO COOPERATIVO BOLOGNESE - SCRL
7084	B.C.C. DELLA MARCA - S.C.R.L.
7090	B.CA MALATESTIANA - CRED. COOP. SCRL
8000	ICCREA BANCA SPA - ISTITUTO CENTRALE BCC
8001	BANCA CRED.COOP. DI CASALMORO E BOZZOLO
8013	CASSA RURALE DI ALDENO E CADINE - BCC
8016	C.R. DI ARCO-GARDA TRENINO-BCC-SCPARL
8035	CASSA RAIFFEISEN DI BRUNICO S.C.R.L.
8081	CASSA RURALE DI BOLZANO S.C.R.L.
8115	CASSA RAIFFEISEN DI LANA S.C.R.L.
8120	CASSA RURALE LAVIS-VALLE DI CEMBRA BCC
8178	CASSA RURALE DI PERGINE-B.C.C.-SCPARL
8184	C.R.ALTA VAL DI FIEMME-B.C.C.-SCPARL
8187	CASSA RURALE DI RENON S.C.R.L.
8210	C.R. DI ROVERETO B.C.C.
8214	CREDITO COOP. INTERPR. LOMBARDO - SCRL
8255	CASSA RAIFFEISEN OLTRADIGE S.C.R.L.
8282	CASSA RURALE DI TUENNO-VAL DI NON BCC
8304	CASSA RURALE DI TRENTO B.C.C. SCRL
8324	BANCA CENTROPADANA - CRED. COOP. SCRL
8327	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA
8340	CASSA PADANA BCC (LENO-BRESCIA) SCRL
8356	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE
8382	B.C.C. DI BENE VAGIENNA (CUNEO)
8399	C.R.A. DI BRENDOLA-CREDITO COOPERATIVO
8425	BANCA DI CRED.COOPER. DI CAMBIANO

ABI	DENOMINAZIONE
8429	B.C.C. DELL'ALTA PADOVANA
8430	C.R.A. DI CANTU' BANCA DI CRED. COOPER.
8440	B.CA DI CRED. COOP. DI CARATE BRIANZA
8450	BANCA ALPI MARITTIME CRED. COOP. CARRU'
8453	B.CA CRED. COOP. DI CARUGATE
8466	BCC DI CASTEL GOFFREDO SCRL
8530	B.C.C. DI ALBA LANGHE E ROERO SCRL
8542	CREDITO COOP. RAVENNATE E IMOLESE SCRL
8556	BANCA DI FORLI' - CREDITO COOP. - SCRL
8575	B.C.C. DELL'AGRO BRESCIANO
8676	BCC DEL GARDA-BCC COLLI MORENICI DEL G.
8692	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BRESCIA
8735	B.C.C. DI POMPIANO E FRANCIACORTA
8807	BANCA S.GIORGIO E VALLE AGNO CRED. COOP.
8852	ROMAGNA EST BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
8883	BANCA DI BOLOGNA CREDITO COOP. - SCRL
8899	CASSA RURALE-BCC DI TREVIGLIO GERADADDA
8904	BANCA CR.COOP. DELLE PREALPI S.C.R.L.
8917	B.C.C. TREVIGIANO (TREVISO)
10004	MPS BANCAVERDE SPA
10008	MELIORBANCA SPA
10328	MEDIOCREDITO FOND. CENTROITALIA SPA
10623	COOPERCREDITO
10630	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO
10631	MEDIOBANCA-BANCA DI CREDITO FINANZIARIO
10632	EFIBANCA-ENTE FINANZIARIO INTERBANCARIO
10633	CENTROBANCA-BANCA CENTRALE CREDITO POP
10636	BANCA MEDIOCREDITO SPA
10637	BANCA INTESABCI MEDIOCREDITO SPA
10638	MEDIOCREDITO TRENINO ALTO ADIGE S.P.A.
10640	MEDIOCREDITO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
10643	MPS MERCHANT - B.CA PER PICC. E MEDIE I.
10648	IRFIS - MEDIOCREDITO DELLA SICILIA SPA
10680	MCC S.P.A.
10685	INTERBANCA SPA

2. Allegato 2 Specifiche tecniche per l'invio delle segnalazioni

Tranne quanto di seguito specificato per le modalità di invio delle segnalazioni, si rinvia alla Circolare n. 154 della Banca d'Italia "Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi", Tomo I, capitoli: 3 – "Modalità tecnico-operative per l'inoltro delle informazioni"; 5 – "Verifiche sulla affidabilità delle segnalazioni"; 6 – "Segnalazioni di rettifica/conferma".

Trasmissione delle segnalazioni.

I flussi informativi sono suddivisi in due basi informative: "PA"- Rilevazione statistica sui tassi di interesse applicati alla raccolta in conto corrente e "AT"- Rilevazione nominativa dei tassi attivi.

Pertanto, nei messaggi relativi ai tassi passivi, nel campo "CODICE APPLICAZIONE" del record di "testa" (ANABI) e del record di "coda" (CODBI) deve essere indicato il valore "448" e il campo "TIPBAINF" (base informativa) del record "identificativo movimento" (tipo record 001) deve essere valorizzato con il codice "PA".

Per i tassi attivi nel campo "CODICE APPLICAZIONE" del record di "testa" (ANABI) e del record di "coda" (CODBI) deve essere indicato il valore "449" e il campo "TIPBAINF" (base informativa) del record "identificativo movimento" (tipo record 001) deve essere valorizzato con il codice "AT". Inoltre, nell'ambito dei record "movimento", le occorrenze debbono essere ordinate, in modo crescente, sulla base dei valori presenti da posizione 38 a 110 e da posizione 11 a 21. A posizione 107 del record "identificativo movimento" (tipo record 001) va indicato il valore "V5".

Crittografia dei dati.

Le segnalazioni dei tassi attivi devono essere crittografate. In particolare, devono essere crittografati l'importo e la zona di controparte.

Le caratteristiche dei programmi predisposti per le funzioni di crittografia e le modalità di installazione e di utilizzo sono contenute nelle disposizioni in materia di "Modalità di scambio delle informazioni" distribuite dal Servizio Informazioni Sistema Creditizio.

Tali istruzioni devono essere integrate così come di seguito indicato.

Per le *segnalazioni* (tipo messaggio "001") gli enti segnalanti dovranno:

1. impostare nel "record di testa" la data di crittografia in luogo della data di produzione del flusso informativo;
2. codificare il record "segnalazione" con "054- record segnalazione riferito a voci per le quali deve essere eseguita la crittografia dell'importo e della zona di controparte";
3. crittografare i primi 14 caratteri degli importi e i primi 51 caratteri della zona di controparte;

4. applicare il programma di crittografia dopo aver ordinato il flusso informativo per "tipo record"¹;
5. in particolare, tra i parametri da fornire al programma di crittografia, il C.R.O. (codice di riferimento dell'operazione) dovrà essere avvalorato con il numero progressivo del record all'interno del flusso.

Per le *segnalazioni di rettifica* (tipo messaggio "002") gli enti segnalanti dovranno:

1. impostare nel "record di testa" la data di crittografia in luogo della data di produzione del flusso informativo;
2. codificare il record "rettifica" con "054 - record rettifica riferito a voci per le quali deve essere eseguita la crittografia dell'importo e della zona di controparte";
3. crittografare i caratteri che vanno dall'ottavo al quattordicesimo di ciascuno dei due importi presenti nelle segnalazioni di rettifica e i primi 51 caratteri della zona di controparte;
4. applicare il programma di crittografia dopo aver ordinato il flusso informativo per "tipo record"².

Le comunicazioni di rilievo saranno integralmente crittografate.

¹ All'interno dell'ordinamento per tipo record, i record diversi da "ANABI" e "CODBI" dovranno essere ordinati in modo crescente in base ai valori presenti da posizione 1 a 7, da 8 a 10, da 38 a 110, da 111 a 21.

² All'interno dell'ordinamento per tipo record, i record diversi da "ANABI" e "CODBI" dovranno essere ordinati in modo crescente in base ai valori presenti da posizione 1 a 7, da 8 a 10, da 53 a 163, da 111 a 21.

Doc. 6

BANCA D'ITALIA

Bollettino Statistico

B

I - 2004

Tipologia e modalità di diffusione delle pubblicazioni statistiche

La Banca d'Italia pubblica un Bollettino statistico trimestrale con il relativo Quadro di sintesi (quest'ultimo diffuso in un fascicolo autonomo con alcune settimane di anticipo) e una serie di Supplementi mensili. Le informazioni statistiche vengono diffuse in forma cartacea e con supporti magnetici e ottici e sul sito Internet della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it).

Con riguardo ai supporti magnetici è prevista una versione per il mainframe con cartuccia, modello IBM 3480; la diffusione su supporto ottico avviene tramite CD-rom.

Il contenuto di tutti i tipi di supporto è standardizzato; esso è rappresentato dall'insieme delle serie storiche pubblicate nel Bollettino statistico, nel relativo Quadro di sintesi e nei Supplementi. E' esclusa la possibilità di ottenere versioni "personalizzate" riferite a sottoinsiemi di dati.

L'invio della cartuccia, corredato di documentazione che ne descrive la struttura tecnica, è effettuato con cadenza mensile, in ragione di una sola copia per ciascun ente richiedente.

Il CD-rom è spedito in abbonamento con cadenza mensile. Il supporto contiene un software di sfruttamento. Il software di sfruttamento e la base dati sono consultabili in versione italiana o inglese.

Ulteriori dettagli informativi sono contenuti nella pubblicazione della Banca d'Italia "L'informazione statistica nell'attività della Banca centrale" - Tematiche istituzionali - ottobre 1996.

Eventuali richieste di pubblicazioni statistiche prodotte dalla Banca d'Italia possono essere indirizzate a:

Banca d'Italia
Servizio Studi - Divisione Biblioteca e Pubblicazioni
Via Nazionale, 91 - 00184 ROMA
FAX 06-47922059

Eventuali chiarimenti sui dati contenuti in questa pubblicazione possono essere richiesti via e-mail all'indirizzo statistiche.bancaditalia@insedia.interbusiness.it

L'utilizzo e la diffusione delle informazioni contenute nelle pubblicazioni sono consentiti previa citazione della fonte. La Banca d'Italia non è responsabile per gli eventuali errori di interpretazione o per le conclusioni erronee formulate in seguito all'uso delle informazioni pubblicate.

Direttore Responsabile: CARLO CHIESA

Autorizzazione del Tribunale di Roma n. 149 del 14 marzo 1991

Distribuzione per localizzazione degli sportelli (aree geografiche) e classi di grandezza del fido globale accordato

TDB30625

Campione di banche

Fonte: rilevazione sui tassi attivi
Valori percentuali
Classi di grandezza in unità di euro

Dicembre 2003

	Totale	fino a 125.000	da 125.000 a 250.000	da 250.000 a 500.000	da 500.000 a 2.500.000	da 2.500.000 a 25.000.000	oltre 25.000.000
a. CONSISTENZE TOTALI DI FINE PERIODO							
ITALIA	3,86	4,32	4,25	4,31	4,10	3,78	3,70
Italia nord-occidentale	3,71	4,12	4,09	4,18	3,98	3,70	3,29
Italia nord-orientale	3,73	4,06	4,00	4,04	3,89	3,65	3,36
Italia centrale	4,28	4,60	4,42	4,37	4,19	3,81	4,32
Italia meridionale	4,52	4,82	4,83	4,88	4,52	4,35	4,17
Italia insulare	4,65	4,88	4,90	5,17	4,78	4,41	3,67
b. OPERAZIONI ACCESE NEL TRIMESTRE DI RIFERIMENTO							
ITALIA	3,71	4,03	3,90	4,07	3,96	3,53	3,49
Italia nord-occidentale	3,71	3,81	3,78	3,91	3,87	3,62	3,65
Italia nord-orientale	3,67	3,76	3,74	4,03	3,97	3,54	3,20
Italia centrale	3,71	4,26	4,03	4,06	3,86	3,34	3,48
Italia meridionale	4,23	4,56	4,28	4,67	4,29	4,01	3,25
Italia insulare	4,44	4,52	4,48	4,34	4,46	4,02	::

Nota:

Sono considerate le sole operazioni in euro.



**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE V**

Rilevazione dei tassi effettivi globali medi. Periodo aprile / giugno 2004

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, in base al quale "il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura";

Visto il proprio decreto del 18 settembre 2003, recante la "classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari";

Visto da ultimo il proprio decreto del 18 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2003 e, in particolare, l'articolo 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di procedere per il trimestre 1° ottobre 2003 - 31 dicembre 2003 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le "istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura" emanate dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del d.lgs. 385/93 (pubblicate nella G.U. n. 5 dell'8 gennaio 2003) e dall'Ufficio italiano dei cambi nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo (pubblicate nella G.U. n. 40 del 18 febbraio 2003);

Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al periodo 1° ottobre 2003 - 31 dicembre 2003 e tenuto conto della variazione, nel periodo successivo al trimestre di riferimento, del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale

Europea, la cui misura sostituisce quella del tasso determinato dalla Banca d'Italia ai sensi del d.lgs. 24 giugno 1998 n. 213, in sostituzione del tasso ufficiale di sconto;

Visti il D.L. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 24, recante interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, e l'indagine statistica effettuata a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, condotta su un campione di intermediari secondo le modalità indicate nella nota metodologica, relativamente alla maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento;

Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999, concernente l'attuazione del decreto legislativo numero 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo;

Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, rientra nell'ambito di responsabilità del vertice amministrativo;

Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;

Decreta:

Articolo 1

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° ottobre 2003 - 31 dicembre 2003, sono indicati nella tabella riportata in allegato (ALLEGATO A).
2. I tassi non sono comprensivi della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata. La percentuale media della commissione di massimo scoperto rilevata nel trimestre di riferimento è riportata separatamente in nota alla tabella.

Articolo 2

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 2004.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2004, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'articolo

2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, i tassi riportati nella tabella indicata all'articolo 1 del presente decreto devono essere aumentati della metà.

Articolo 3

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (ALLEGATO A).

2. Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle "istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura" emanate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi.

3. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono per il trimestre 1° gennaio 2004 – 31 marzo 2004 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nell'apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

4. I tassi effettivi globali medi di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 17 marzo 2004

IL CAPO DELLA DIREZIONE
(Giuseppe Maresca)

Il decreto è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)
MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE
PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL TASSO APPLICATO ALLE OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO PRINCIPALI DELL'Eurosistema
PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE: 1° OTTOBRE - 31 DICEMBRE 2003
APPLICAZIONE DAL 1° APRILE FINO AL 30 GIUGNO 2004

<i>CATEGORIE DI OPERAZIONI</i>	<i>CLASSI DI IMPORTO in unità di euro</i>	<i>TASSI MEDI (su base annua)</i>
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE (1)	fino a 5.000	12,16
	oltre 5.000	9,42
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE EFFETTUATI DALLE BANCHE (2)	fino a 5.000	6,89
	oltre 5.000	5,83
FACTORING (3)	fino a 50.000	6,62
	oltre 50.000	5,44
CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE EFFETTUATI DALLE BANCHE (4)		9,80
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI, CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAGLI INTERMEDIARI NON BANCARI (5)	fino a 5.000	18,84
	oltre 5.000	13,73
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO (6)	fino a 5.000	19,82
	oltre 5.000	11,94
LEASING	fino a 5.000	13,91
	oltre 5.000 fino a 25.000	9,16
	oltre 25.000 fino a 50.000	7,67
	oltre 50.000	5,50
CREDITO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO RATEALE E CREDITO REVOLVING (7)	fino a 1.500	17,11
	oltre 1.500 fino a 5.000	16,25
	oltre 5.000	11,18
MUTUI (8)		4,17

AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N.108/96, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DELLA METÀ.

(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica. - I tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media delle operazioni rilevate, si ragguaglia a 0,69 punti percentuali.

Legenda delle categorie di operazioni

(Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18.9.2003; Istruzioni applicative della Banca d'Italia e dell'Ufficio Italiano dei Cambi):

- (1) Aperture di credito in conto corrente con e senza garanzia.
- (2) Banche: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; altri finanziamenti a breve e a medio e lungo termine alle unità produttive private.
- (3) Factoring: anticipi su crediti acquistati e su crediti futuri.
- (4) Banche: crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti alle famiglie di consumatori, a breve e a medio e lungo termine.
- (5) Intermediari finanziari non bancari: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti a famiglie di consumatori e a unità produttive private, a breve e a medio e lungo termine.
- (6) Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio; i tassi si riferiscono ai finanziamenti erogati ai sensi del D.P.R. n. 180 del 1950 o secondo schemi contrattuali ad esso assimilabili.
- (7) Credito finalizzato all'acquisto rateale di beni di consumo; credito revolving e con utilizzo di carte di credito.
- (8) Mutui a tasso fisso e variabile con garanzia reale.

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI
DELLA LEGGE SULL'USURA

Nota metodologica

La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 29 settembre 2003, ha ripartito le operazioni di credito in categorie omogenee attribuendo alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di rilevare i tassi.

La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è condotta per classi di importo; limitatamente a talune categorie è data rilevanza alla durata, all'esistenza di garanzie e alla natura della controparte. Non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtù di provvedimenti legislativi).

Per le operazioni di "credito personale", "credito finalizzato", "leasing", "mutuo", "altri finanziamenti" e "prestiti contro cessione del quinto dello stipendio" i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per esse è adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le "aperture di credito in conto corrente", il "credito revolving e con utilizzo di carte di credito", gli "anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale" e il "factoring" - i cui tassi sono continuamente sottoposti a

revisione - vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo.

La commissione di massimo scoperto non è compresa nel calcolo del tasso ed è oggetto di autonoma rilevazione e pubblicazione nella misura media praticata.

La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del Testo unico bancario.

I dati relativi agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del medesimo testo unico sono stimati sulla base di una rilevazione campionaria. Nella costruzione del campione si tiene conto delle variazioni intervenute nell'universo di riferimento rispetto alla precedente rilevazione. La scelta degli intermediari presenti nel campione avviene per estrazione casuale e riflette la distribuzione per area geografica. Mediante opportune tecniche di stratificazione dei dati, il numero di operazioni rilevate viene esteso all'intero universo attraverso l'utilizzo di coefficienti di espansione, calcolati come rapporto tra la numerosità degli strati nell'universo e quella degli strati del campione.

La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. La tabella - che è stata definita sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi - è composta da 19 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.

Le categorie di finanziamento riportate nella tabella sono definite considerando l'omogeneità delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.

Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto.

I mercati nei quali operano le banche e gli intermediari finanziari si differenziano talvolta in modo significativo in relazione alla natura e alla rischiosità delle operazioni. Per tenere conto di tali specificità, alcune categorie di operazioni sono evidenziate distintamente per le banche e gli intermediari finanziari.

Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche decadali, dei tassi armonizzati e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Queste rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi armonizzati e quelli decadali non sono comprensivi degli oneri accessori e sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo superiore a 75000,00 euro.

Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati vengono corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento. A decorrere dal 1 gennaio 2004, si fa riferimento alle variazioni del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto.

Dopo aver aumentato i tassi della metà, così come prescrive la legge, si ottiene il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari.

§ § §

Rilevazione degli interessi di mora

La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi hanno proceduto a una rilevazione statistica riguardante la misura media degli interessi di mora stabiliti contrattualmente. Alla rilevazione è stato interessato un campione di banche e di società

finanziarie individuato sulla base della distribuzione territoriale e della ripartizione tra le categorie istituzionali.

In relazione ai contratti accesi nel terzo trimestre del 2001 sono state verificate le condizioni previste contrattualmente; per le aperture di credito in conto corrente sono state rilevate le condizioni previste nei casi di revoca del fido per tutte le operazioni in essere. In relazione al complesso delle operazioni, il valore della maggiorazione percentuale media è stato posto a confronto con il tasso medio rilevato.



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE V

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, in base al quale "il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia rispettivamente ai sensi dell'articolo 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura";

Visto il proprio decreto del 25 settembre 2017, recante la "Classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari";

Visto, da ultimo, il proprio decreto del 25 settembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 2017 e, in particolare, l'articolo 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia il compito di procedere per il trimestre 1° luglio 2017 - 30 settembre 2017 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le "Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura" emanate dalla Banca d'Italia (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 9 agosto 2016);

Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al periodo 1° luglio 2017 - 30 settembre 2017 e tenuto conto della variazione, nel periodo successivo al trimestre di riferimento, del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, la cui misura sostituisce quella del tasso determinato dalla Banca d'Italia ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in sostituzione del tasso ufficiale di sconto;

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso MEF ai sensi della normativa vigente.

Firma di Isabella Lombardi

PER LA CONFORMITÀ
ALLA LEGGE



Visto il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 24, recante interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108;

Viste le rilevazioni statistiche sugli interessi di mora, condotte a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, su un campione di intermediari secondo le modalità indicate nella nota metodologica;

Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999, concernente l'attuazione del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo;

Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, rientra nell'ambito di responsabilità del vertice amministrativo;

Avuto presente l'art. 62 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2007, che ha disposto la soppressione dell'Ufficio italiano dei cambi e il passaggio di competenze e poteri alla Banca d'Italia;

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante "Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi", come successivamente modificato e integrato;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 45 di "Attuazione della direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE";

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, di "Attuazione della direttiva 2013/36/UE, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58";

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Sighele del Isabella Fortuna



Art. 1

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° luglio 2017 – 30 settembre 2017, sono indicati nella tabella riportata in allegato (Allegato A).

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2018.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2018, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, i tassi riportati nella tabella indicata all'articolo 1 del presente decreto devono essere aumentati di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

Art. 3

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (Allegato A).

2. Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, si attengono ai criteri di calcolo delle "Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura" emanate dalla Banca d'Italia.

3. La Banca d'Italia procede per il trimestre 1° ottobre 2017 – 31 dicembre 2017 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nell'apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. I tassi effettivi globali medi di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento.

5. Secondo l'ultima rilevazione statistica condotta dalla Banca d'Italia d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, i tassi di mora pattuiti presentano, rispetto ai tassi percentuali corrispettivi, una maggiorazione media pari a 1,9 punti percentuali per i mutui ipotecari di durata ultraquinquennale, a 4,1 punti percentuali per le operazioni di leasing e a 3,1 punti percentuali per il complesso degli altri prestiti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, emesso alla data del protocollo

IL CAPO DELLA DIREZIONE

Roberto Ciciani

firmato digitalmente da
Roberto Ciciani

Scritto da: Isabella Fontana

10/01/2010

10/01/2010



CC

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)
MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE
PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL TASSO APPLICATO ALLE OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO PRINCIPALI DELL'EUROSISTEMA
PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE: 1° LUGLIO - 30 SETTEMBRE 2017
APPLICAZIONE DAL 1° GENNAIO FINO AL 31 MARZO 2018

CATEGORIE DI OPERAZIONI	CLASSI DI IMPORTO in unità di euro	TASSI MEDI (su base annua)	TASSI SOGLIA (su base annua)
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE	fino a 5.000	11,0154	17,7692
	oltre 5.000	8,8307	15,0383
SCOPERTI SENZA AFFIDAMENTO	fino a 1.500	16,0275	24,0275
	oltre 1.500	14,7047	22,3809
FINANZIAMENTI PER ANTICIPAZIONI SU CREDITI E DOCUMENTI E SCONTO DI PORTAFOGLIO COMMERCIALE, FINANZIAMENTI ALL'IMPORTAZIONE E ANTICIPO FORNITORI	fino a 50.000	7,3839	13,2299
	da 50.000 a 200.000	5,2984	10,6230
	oltre 200.000	3,3274	8,1592
CREDITO PERSONALE		10,2489	16,8111
CREDITO FINALIZZATO		9,3986	15,7482
FACTORING	fino a 50.000	5,3278	10,6598
	oltre 50.000	2,7531	7,4414
LEASING IMMOBILIARE			
	- A TASSO FISSO	3,9205	8,9007
- A TASSO VARIABILE		3,2689	8,0861
LEASING AERONAVALE E SU AUTOVEICOLI	fino a 25.000	7,3321	13,1651
	oltre 25.000	6,4165	12,0206
LEASING STRUMENTALE	fino a 25.000	7,6279	13,5349
	oltre 25.000	4,2393	9,2991
MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA			
	- A TASSO FISSO	2,9380	7,6725
- A TASSO VARIABILE		2,4285	7,0356
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO E DELLA PENSIONE	fino a 15.000	11,6762	18,5952
	oltre 15.000	8,9739	15,2174
CREDITO REVOLVING		16,1488	24,1488
FINANZIAMENTI CON UTILIZZO DI CARTE DI CREDITO		12,2244	19,2804
ALTRI FINANZIAMENTI		10,7446	17,4307

AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 108/96, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DI UN QUARTO CUI SI AGGIUNGE UN MARGINE DI ULTERIORI 4 PUNTI PERCENTUALI; LA DIFFERENZA TRA IL LIMITE E IL TASSO MEDIO NON PUO' SUPERARE GLI 8 PUNTI PERCENTUALI.

(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto.

Le categorie di operazioni sono indicate nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 settembre 2017 e nelle Istruzioni applicative della Banca d'Italia pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2016.

PER COPIA CONFO.
ALL'ORIGINALE

EW

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA
LEGGE SULL'USURA

Nota metodologica

La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Il decreto annuale di classificazione delle operazioni emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ripartisce le operazioni in categorie omogenee e attribuisce alla Banca d'Italia il compito di rilevare i tassi.

La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è condotta per classi di importo; non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtù di provvedimenti legislativi).

Per le seguenti operazioni: "credito personale", "credito finalizzato", "leasing: immobiliare a tasso fisso e a tasso variabile, aeronavale e su autoveicoli, strumentale", "mutui con garanzia ipotecaria: a tasso fisso e a tasso variabile", "altri finanziamenti", "prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione" e "finanziamenti con utilizzo di carte di credito" i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accessi nel trimestre; per esse è adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le seguenti operazioni: "aperture di credito in conto corrente", "scoperti senza affidamento", "credito revolving", "finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori" e "factoring" - i cui

tassi sono continuamente sottoposti a revisione - vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo.

La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo unico bancario. Nel novero dei soggetti segnalanti sono stati compresi, inoltre, gli operatori di microcredito ossia i soggetti iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 111 del Testo unico bancario.

La Banca d'Italia procede ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. Le categorie di finanziamento sono definite considerando l'omogeneità delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.

La tabella - che è stata definita sentita la Banca d'Italia - è composta da 24 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.

Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto. A decorrere dal decreto trimestrale del marzo 2017, la metodologia di calcolo del TEG applica le modifiche introdotte con le nuove "Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura" emanate dalla Banca d'Italia nel luglio 2016 ⁽¹⁾.

Il mancato rientro delle aperture di credito scadute o revocate ricade nella categoria "scoperti senza affidamento".

A partire dal decreto trimestrale del settembre 2017, viene unificata la classe di importo della sottocategoria del "credito revolving".

Con riferimento ai prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione di cui al D.P.R. 180/50, le modalità di assolvimento dell'obbligo della garanzia assicurativa di cui all'art. 54 del medesimo decreto, secondo quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 29 del 16 marzo 2009, non modificano la classificazione di tali operazioni stabilita dal D.M. emanato ai sensi



dell'art. 2 comma 2 della L. 108/96. La disposizione del citato art. 54 del DPR 180/50, nello stabilire che gli istituti autorizzati a concedere prestiti contro cessione del quinto "non possono assumere in proprio i rischi di morte o di impiego dei cedenti" è unicamente volta ad escludere che i soggetti finanziatori possano rilasciare garanzie assicurative, attività riservata alle imprese assicurative autorizzate.

Sono state modificate le modalità con cui vengono computati nel TEG gli oneri, inclusa la Commissione di istruttoria veloce, per i quali le nuove Istruzioni hanno reso obbligatorio il calcolo su base annua (moltiplicando per 4 l'onere trimestrale).

Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche dei tassi armonizzati e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Queste rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi armonizzati non sono comprensivi degli oneri accessori e sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo pari o superiore a 30 mila euro.

Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati vengono corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento. A decorrere dal 1° gennaio 2004, si fa riferimento alle variazioni del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto.

Come prescrive la legge, il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari si ottiene aumentando i tassi medi di un quarto e aggiungendo un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

¹ Le nuove Istruzioni sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2016 n. 185 e sul sito della Banca d'Italia (<https://www.bancaditalia.it/compti/vigilanza/normativa/archivio-norme/contrasto-usura/cusu-istr-tassi/>).

§ § §

Rilevazione sugli interessi di mora

I tassi effettivi globali medi di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento.

I dati di cui al comma 5, dell'art. 3 - forniti a fini conoscitivi - si basano sulle risposte fornite dai partecipanti all'ultima rilevazione statistica condotta dalla Banca d'Italia, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la cui elaborazione è stata ultimata nel corso del 2017.

La rilevazione, di natura campionaria, ha interessato le primarie banche e i principali intermediari finanziari operativi sul mercato, selezionati tra quelli soggetti alla segnalazione trimestrale dei TEGM, in base a un criterio di rappresentatività riferito al numero dei contratti segnalati per categoria di operazioni. I valori riportati nel presente decreto si riferiscono a circa due milioni di rapporti. Presso il campione sono state rilevate, in relazione ai contratti accessi nel secondo trimestre 2015, le condizioni pattuite per l'eventuale ritardo nel pagamento, espresse come differenza media in punti percentuali tra il tasso di mora su base annua e il tasso di interesse annuo corrispettivo.

el w



XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 OTTOBRE 1994

RESOCONTO STENOGRAFICO

68.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 6 OTTOBRE 1994**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE VITTORIO DOTTI****INDI****DEL PRESIDENTE IRRENE PIVETTI****INDICE**

	PAG.		PAG.
Convalida di deputati	3449	3410, 3412, 3413, 3415, 3417, 3419, 3421, 3422, 3423, 3424, 3425, 3426, 3427, 3429, 3430, 3431, 3432, 3433, 3434, 3435, 3436, 3437, 3438, 3439, 3440, 3441, 3442, 3443, 3444, 3445, 3446, 3447, 3448, 3449	
Disegno di legge di conversione: (Autorizzazione di relazione orale) . .	3399	ANEDDA GIAN FRANCO, <i>Sottosegretario di Stato per la giustizia</i> . 3401, 3410, 3422, 3437, 3440	
Disegno di legge (Seguito della discusso- ne):		BARBI EUGENIO (gruppo CCD) . . 3419, 3442	
Disposizioni in materia di usura (1242); e concorrenti proposte di legge GRASSO ed altri: Modifiche al codice penale in tema di usura (332); NOVATI ed altri: Norme per la repressione e la preven- zione del reato di usura (653); NESPOLI ed altri: Modifica dell'articolo 644 del codice penale in materia di usura (953); LU: Modifiche al codice penale in tema di prevenzione e di repressione dell'usura (1081); ALIFRANDE: Introdu- zione dell'articolo 644-ter del codice penale in tema di usura (1221).		DELLA VALLE RAFFAELE (gruppo forza Ita- lia) 3443, 3448	
PRESIDENTE . . 3399, 3401, 3402, 3405, 3409,		FINOCCHIARO FIDELBO ANNA (gruppo pro- gressisti-federativo) 3423, 3434, 3440	
		FRAGALA VINCENZO (gruppo alleanza na- zionale-MSI) 3433	
		GRASSO TANO (gruppo progressisti-fede- rativo) 3405, 3422, 3424, 3426, 3427, 3430, 3435, 3438, 3444	
		GRIMALDI TULLIO (gruppo rifondazione comunista-progressisti) 3402, 3423, 3424, 3433	

68.

N.B. I documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula sono pubblicati nell'*Allegato A*.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati e le risposte scritte alle interrogazioni sono pubblicati nell'*Allegato B*.

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 OTTOBRE 1994

Certo bisognava prevedere nel testo una norma sulla prevenzione del reato di usura: sotto questo aspetto sicuramente la legge è carente. Soprattutto era necessario che si provvedesse a creare situazioni di favore per l'accesso al credito: anche da tale punto di vista la disciplina è carente. In questa direzione abbiamo tuttavia lavorato: noi del gruppo di alleanza nazionale-MSI abbiamo proposto un emendamento per la cancellazione dall'elenco dei protesti di quelli che riguardassero debiti pagati. Ciò avrebbe consentito una sorta di riabilitazione del debitore che nel termine di sessanta giorni — in analogia con la nuova normativa per gli assegni — avesse potuto pagare, il che gli avrebbe permesso di presentarsi alle banche con maggiore credibilità quanto a solvibilità, ai fini di un più ampio e facile accesso al credito. Sappiamo infatti che purtroppo le banche a volte si appellano proprio all'esistenza di protesti pregressi, magari per debiti già pagati, per ostacolare ed impedire la possibilità di accedere al credito da parte del cittadino e dell'imprenditore.

Abbiamo ritenuto per motivi tecnici di ritirare questo emendamento, che comunque — lo preannunciamo — sarà l'oggetto di una proposta di legge *ad hoc* che ci accingiamo a presentare.

Crediamo, inoltre, di dover respingere le affermazioni del collega Grasso: non abbiamo bisogno di patenti di credibilità nella lotta contro la criminalità, né vi è stato alcun affossamento annunciato. In ordine al fondo di solidarietà, il relatore ha adeguatamente illustrato le ragioni per cui si è preferito soprassedere all'esame dell'articolo 5, ricordando in particolare i numerosissimi emendamenti presentati ed i tempi ristretti a disposizione: diversamente, non sarebbe stato possibile pervenire ad una normativa in grado di appagare le aspettative dei cittadini e soprattutto delle vittime dell'usura. Si tratta, certamente di una scelta qualificante — lo abbiamo detto in Commissione e continuiamo a ribadirlo — ma proprio in considerazione della sua importanza deve essere regolamentata in un'apposita normativa: ciò consentirà la stesura di un testo di legge capace di rispondere alle esigenze ed alle attese del cittadino.

Riteniamo, pertanto, che l'articolo 1 del disegno di legge vada approvato nella formulazione prospettata dal Comitato dei nove (Applausi dei deputati del gruppo di alleanza nazionale-MSI).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Scozzari. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE SCOZZARI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dal dibattito, da questa giornata di intenso lavoro parlamentare, il paese, molti operatori attendono con grande ansia che il Parlamento vari una legge la più confacente alle aspettative e alle richieste.

In Commissione giustizia abbiamo ricevuto moltissime sollecitazioni e proposte relative a come avrebbe dovuto essere approvato il provvedimento sull'usura. Sono membro della Commissione antimafia e in tutte le audizioni fino ad oggi svoltesi è stata sottolineata l'importanza straordinaria di una legge efficace contro l'usura. Molti di coloro che abbiamo ascoltato (si tratta di ministri, di funzionari dello Stato, del SISMI, del SISDE, di generali dell'esercito e dei carabinieri) hanno rilevato che il nuovo fronte della mafia è costituito appunto dal mercato dell'usura nel quale tante, troppe associazioni, troppe finanziarie, più o meno legali, trovano le proprie radici.

Vogliamo dunque capire se da questa Assemblea arriverà una risposta forte al paese, contro tutti coloro che oggi perpetrano questo terribile reato, peraltro a danno dello stesso mercato.

Vogliamo altresì capire in che termini tutto ciò avverrà. Sul disegno di legge del Governo vi è stata grande disponibilità, anche in Commissione; si era creato una sorta di patto istituzionale, poiché tutti eravamo consapevoli di quanto fosse importante approvare in tempi rapidi il provvedimento. Abbiamo poi compreso, però, che qualcosa non ha funzionato; per il gruppo progressisti-federativo (penso anche ad una proposta di legge presentata da alcuni parlamentari della Rete) tutto passa attraverso due elementi fondamentali: si tratta in ultima analisi di decidere se vogliamo stabilire il tasso minimo oltre il quale si realizza il reato di usura. Il secondo aspetto, di straordinaria

rievanza è costituito (e chi mi ha preceduto lo ha detto meglio di me) dal fondo di solidarietà. Sono questi i punti centrali del provvedimento. Certo, l'inasprimento delle pene, la competenza della procura presso il tribunale sono molto importanti, ma non esagero se affermo che sono questioni giuridiche accessorie in confronto a quelle che ho indicato in precedenza.

È stata citata la legislazione francese: quel paese molto più acutamente di noi ha già fissato il tasso minimo oltre il quale si configura il reato di usura.

In questi mesi di lavoro sul tema ho ascoltato molte organizzazioni; sono arrivate molte sollecitazioni, anche da parte di varie procure della Repubblica d'Italia. Molte, la stragrande maggioranza, mi hanno chiesto appunto la determinazione del tasso oltre il quale si configura il reato di usura.

Il meccanismo previsto, l'aggravante individuata dal Governo crea incertezza. Ripeto che vi sono state molte sollecitazioni: penso all'Adiconsum, all'Adusbef, all'Associazione cattolica. Sono state fatte pervenire memorie ed è stato richiamato con forza il senso di responsabilità e l'esigenza di stabilire il tasso oltre il quale si configura l'usura. Se prevediamo, infatti, il tasso come aggravante, tutti si chiederanno di che cosa sia aggravante, quale sia il parametro base. L'aggravante finisce per creare condizioni di disparità sul territorio nazionale; il procuratore della Repubblica di Agrigento, infatti, può considerare l'usura una fattispecie che per il procuratore della Repubblica di Bari può non essere tale. Questo aspetto, oltre a rappresentare una discriminante fra i cittadini, potrebbe avere ripercussioni negative anche sul sistema creditizio e finanziario e su alcune tipologie di operazioni. L'Adusbef ci invitava a praticare il tasso fisso anche per ragioni tecniche, psicologiche e pratiche; sarebbe, infatti, necessario — a giudizio di tale associazione — che il ministro del tesoro indicasse ciò che è usura e ciò che non lo è.

A questo punto, intendo spendere qualche parola circa il modo in cui pervenire alla determinazione del tasso fisso oltre il quale si configura il reato di usura. Nel nostro sistema creditizio due sono i tassi di riferi-

mento nelle operazioni di finanziamento; il primo è il cosiddetto TAN (tasso annuo nominale) che viene applicato sul finanziamento totale erogato. L'esempio tipico è che su un milione di finanziamento, con un TAN al 10 per cento, si hanno 100 mila lire di interessi in un anno.

Un altro parametro di riferimento, invece, è il cosiddetto TAEG (tasso effettivo globale) previsto dall'articolo 122 del testo unico delle leggi bancarie e creditizie, del decreto legislativo n. 385. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito a carico del fruitore del prestito e viene espresso in percentuale annua del credito concesso. Il TAEG comprende — ecco perché spesso mi rifaccio alla legislazione francese che prevede un tasso fisso — gli interessi e tutti gli oneri da sostenere per poter utilizzare il credito: il costo dell'istruttoria pratica, il costo di commissione (aggiuntivo all'interesse), il costo della tenuta del conto e di estratto conto. Per esempio, riprendendo il caso citato poc'anzi, a fronte di un prestito di un milione, se il TAN è al 10 per cento, per un ammontare di interessi di 100 mila lire, il TAEG comprende anche il costo per l'istruttoria (10 mila lire), le spese di tenuta del conto (5 mila lire), la commissione di massimo scoperto (5 mila lire), per un ammontare totale di oneri pari a 120 mila lire, il 12 per cento circa dell'intero finanziamento.

Ecco perché nella nostra proposta di legge abbiamo ritenuto opportuno fissare un parametro oltre il quale si ha usura riferito proprio al tasso annuo effettivo globale. Abbiamo individuato una misura a nostro giudizio equa, ma che siamo disponibili ad aumentare, pari a 3,5 volte il tasso ufficiale di sconto. Tale misura, tra l'altro, è assai vicina al parametro indicato dalla Confindustria in 4 volte il tasso ufficiale di sconto.

Per fare un altro esempio concreto e richiamare la vostra attenzione sugli effetti derivanti da un prestito concesso ad un TAEG 4 volte il tasso ufficiale di sconto, gli oneri annui sarebbero del 30 per cento; mi sia consentito rilevare che tale percentuale non è certo bassa.

Trovo invece disastrosa la proposta recepita dalla Commissione giustizia che fissa il parametro in 7 volte e mezzo il tasso di

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 OTTOBRE 1994

mento; il
10 annuo
finanzia-
pico è che
n un TAN
la lire di

o, invece,
o globale)
sto unico
el decreto
resenta il
el fruttore
ercentuale
AEG com-
faccio alla
a un tasso
oneri da
credito: il
sto di com-
), il costo
conto. Per
sto poc' an-
mille, se
unmonare
'AEG com-
ittoria (10
nto (5 mila
scoperto (5
ale di oneri
cento circa

sta di legge
sare un pa-
ura riferito
vo globale.
ra a nostro
sponibili ad
sso ufficiale
ltro, è assai
la Confindu-
di sconto.
concreto e
: sugli effetti
sso ad un
li sconto, gli
er cento; mi
percentuale
roposta rece-
la che fissa
o il tasso d

sconto. Pensate quanto sia incredibile tale percentuale, che determina interessi annui superiori al 50 per cento. Le aggravanti di pena si determinano se si pratica questo tasso ovvero, in altre parole, solo a carico di chi pratica interessi usurari, che così vengono palesemente legalizzati. Mi duole dirlo, ma la percentuale proposta di sette volte e mezzo il tasso di sconto non fa che legalizzare il tasso usurario, facendo passare la teoria della mafia delle associazioni e delle società finanziarie. Queste ultime speravano che il tasso fissato fosse così alto proprio per non avere problemi ad operare nel mercato della raccolta del credito e nell'elargizione dei finanziamenti.

Ci opporremo — e facciamo appello alla sensibilità di tutti i parlamentari — a questa previsione, che purtroppo in Commissione giustizia è stata accolta a maggioranza, nonostante il Governo avesse chiesto ed indicato tassi diversi. Da qui i dubbi che sorgono a tutti noi. Quali interessi ha questa maggioranza? Quali interessi vuole garantire? A chi si rivolge nel momento in cui gli emendamenti che ha presentato vanno oltre le indicazioni dello stesso Governo?

Come dicevo, sorgono molti dubbi. Oggi le società finanziarie si trovano perfettamente d'accordo con quanto indicato dalla maggioranza: le società finanziarie mafiose, ma anche la cultura della mafia delle società finanziarie. Ed è inaccettabile che dal paese venga questo terribile segnale.

La maggioranza della Commissione ha proposto inoltre lo stralcio della disciplina relativa al fondo di solidarietà. Anche questo è un segnale terribile e devastante, che incoraggia coloro i quali praticano tassi usurari e scoraggia invece chi voglia collaborare con la giustizia e denunciare quanti li applicano nei loro confronti. Si tratta di un parametro di riferimento dal quale emerge chiara la volontà del Governo e di questo Parlamento nel combattere l'usura e gli usurari. Se questa normativa non dovesse essere approvata, il segnale sarebbe dirompente: se oggi questa Assemblea decidesse lo stralcio del fondo di solidarietà, darebbe un'indicazione chiara e tutti coloro che sono vittime dell'usura continuerebbero ad esserlo, perché capirebbero che lo Stato ed il

Governo non sono in grado di assecondarli, né vogliono tirarli fuori da quella che oggi è una delle peggiori piaghe che stiamo distruggendo la nostra economia.

È per questi motivi che faccio appello alla sensibilità dei singoli parlamentari, di quelli meridionali come me, che oggi vivono il dramma di vedere molte imprese straziate dall'usura, ma anche dei parlamentari del nord. Mi rivolgo soprattutto al gruppo della lega nord, che ha fatto più volte richiesta alla presidente della Commissione antimafia, onorevole Parenti, di costituire un comitato per la mafia nel nord. Cari amici della lega, che cos'è l'usura se non una delle peggiori forme della mafia del nord? (*Applausi dei deputati dei gruppi progressisti-federativo e di rifondazione comunista-progressisti*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Stajano. Ne ha facoltà.

ERNESTO STAJANO. Signor Presidente, colleghi, nel corso di questa discussione si ripetono gli appelli alla serietà e, per quanto ho potuto constatare, la Commissione giustizia ha lavorato con grande serietà, approfondendo i vari temi e pervenendo a meditate valutazioni su un tema delicato, che offre certo spunto ad argomentazioni propagandistiche, ma che deve essere affrontato con uno spirito assolutamente diverso, ossia con un'equa e saggia ponderazione delle esigenze sottoposte al nostro giudizio nel momento in cui accingiamo a varare una nuova legge; nel momento in cui non siamo occupati a manifestare valutazioni nell'ambito di un convegno o di un congresso, in cui non stiamo tentando di ottenere il consenso di fasce più o meno ampie della popolazione italiana, magari oppresse dall'usura, su una questione certamente importante e dolorosa. Non abbiamo però — né dobbiamo avere — uno spirito propagandistico.

E allora, esaminando le cose con la dovuta serietà, occorre prima di tutto fare alcune precisazioni su quanto è stato detto fino ad ora. Bisogna, per esempio, ricordare che questo non è il primo intervento di modifica in tema di usura varato dal Parlamento italiano dopo la codificazione; non si può dire che l'articolo 644 del codice penale (che

**Tasso nominale dei Buoni Ordinari del Tesoro a 12 mesi
secondo la data di emissione**

(Misura del tasso utilizzabile anche per le finalità di cui al comma 7, art.117, D.lgs. 1.9.1993 n° 385)

Anni 1980-2019

Data emissione	Rendimento semplice lordo %
01-gen-80	13,636
01-feb-80	14,508
01-mar-80	15,009
01-apr-80	15,540
01-mag-80	15,540
01-giu-80	15,540
01-lug-80	15,540
01-ago-80	15,540
01-set-80	15,540
01-ott-80	16,550
01-nov-80	16,550
01-dic-80	16,144
01-gen-81	16,550
01-feb-81	16,550
01-mar-81	18,977
01-apr-81	18,977
01-mag-81	19,190
01-giu-81	19,617
01-lug-81	19,689
01-ago-81	19,976
01-set-81	19,976
<i>fine ott. 81</i>	19,976
<i>fine nov. 81</i>	19,976
<i>fine dic. 81</i>	19,976
31-gen-82	19,976
28-feb-82	19,976
15-mar-82	19,976
31-mar-82	19,976
15-apr-82	19,976
30-apr-82	19,976

Data emissione	Rendimento semplice lordo %
15-mag-82	19,976
31-mag-82	19,976
30-giu-82	19,760
15-lug-82	19,760
31-lug-82	19,760
15-ago-82	19,617
31-ago-82	19,332
15-set-82	18,624
30-set-82	18,624
15-ott-82	18,624
31-ott-82	18,624
15-nov-82	18,624
30-nov-82	18,624
31-dic-82	18,554
31-gen-83	18,624
28-feb-83	18,573
31-mar-83	18,573
15-apr-83	18,573
30-apr-83	18,223
15-mag-83	18,223
31-mag-83	17,945
15-giu-83	17,945
30-giu-83	17,945
15-lug-83	17,945
31-lug-83	17,945
15-ago-83	17,945
31-ago-83	17,876
15-set-83	17,876
30-set-83	17,876
15-ott-83	17,737
31-ott-83	17,737
15-nov-83	17,737
30-nov-83	17,737
15-dic-83	17,737
31-dic-83	17,461
15-gen-84	17,255
31-gen-84	16,776
15-feb-84	16,505
29-feb-84	15,966

Data emissione	Rendimento semplice lordo %
15-mar-84	15,875
31-mar-84	15,808
15-apr-84	15,674
30-apr-84	15,674
15-mag-84	15,340
31-mag-84	15,340
15-giu-84	15,207
30-giu-84	15,207
15-lug-84	15,207
31-lug-84	15,207
15-ago-84	15,207
31-ago-84	15,207
15-set-84	15,207
30-set-84	15,207
15-ott-84	15,141
31-ott-84	15,141
15-nov-84	15,009
30-nov-84	14,877
15-dic-84	14,745
31-dic-84	14,679
15-gen-85	14,002
31-gen-85	13,707
15-feb-85	13,443
28-feb-85	13,352
15-mar-85	13,379
31-mar-85	13,379
15-apr-85	13,975
30-apr-85	14,002
15-mag-85	13,987
31-mag-85	13,761
15-giu-85	13,949
30-giu-85	13,949
15-lug-85	13,911
31-lug-85	14,002
15-ago-85	14,025
31-ago-85	14,055
15-set-85	13,884
30-set-85	13,653
15-ott-85	13,234
31-ott-85	13,198

Data emissione	Rendimento semplice lordo %
15-nov-85	13,186
30-nov-85	13,162
15-dic-85	13,178
31-dic-85	13,142
15-gen-86	13,186
31-gen-86	13,186
15-feb-86	13,351
28-feb-86	13,030
15-mar-86	13,051
31-mar-86	12,860
15-apr-86	12,486
30-apr-86	11,732
15-mag-86	11,235
31-mag-86	10,956
15-giu-86	10,649
30-giu-86	10,558
15-lug-86	10,558
31-lug-86	10,558
15-ago-86	10,375
31-ago-86	10,258
15-set-86	10,072
30-set-86	10,314
15-ott-86	10,193
31-ott-86	10,072
15-nov-86	10,017
30-nov-86	10,017
15-dic-86	10,011
31-dic-86	10,011
15-gen-87	10,011
31-gen-87	9,917
15-feb-87	9,836
28-feb-87	9,716
15-mar-87	9,709
31-mar-87	9,683
15-apr-87	9,683
30-apr-87	9,649
15-mag-87	9,656
31-mag-87	9,656
15-giu-87	9,623

Data emissione	Rendimento semplice lordo %
30-giu-87	9,683
15-lug-87	10,590
31-lug-87	10,558
15-ago-87	10,594
31-ago-87	10,619
15-set-87	11,451
30-set-87	11,451
15-ott-87	11,483
31-ott-87	12,167
15-nov-87	12,170
30-nov-87	12,137
15-dic-87	11,887
31-dic-87	11,328
15-gen-88	11,051
31-gen-88	10,562
15-feb-88	10,497
29-feb-88	10,497
15-mar-88	10,558
31-mar-88	10,558
15-apr-88	10,956
30-apr-88	10,956
15-mag-88	10,956
31-mag-88	10,988
15-giu-88	10,988
30-giu-88	10,926
15-lug-88	11,328
31-lug-88	11,420
15-ago-88	11,421
31-ago-88	11,483
15-set-88	11,919
30-set-88	11,857
15-ott-88	11,730
31-ott-88	11,732
15-nov-88	11,545
30-nov-88	11,483
15-dic-88	11,545
31-dic-88	11,514
15-gen-89	11,514
31-gen-89	11,421

Data emissione	Rendimento semplice lordo %
15-feb-89	11,421
28-feb-89	11,545
15-mar-89	12,740
31-mar-89	12,931
15-apr-89	12,762
30-apr-89	12,544
15-mag-89	12,613
31-mag-89	12,360
15-giu-89	11,669
30-giu-89	11,359
15-lug-89	12,229
31-lug-89	12,931
15-ago-89	12,867
31-ago-89	12,803
15-set-89	13,030
30-set-89	13,030
15-ott-89	13,222
31-ott-89	13,158
15-nov-89	13,379
30-nov-89	13,443
15-dic-89	13,351
31-dic-89	12,987
15-gen-90	12,994
31-gen-90	12,867
15-feb-90	12,676
28-feb-90	12,803
15-mar-90	12,966
30-mar-90	13,158
15-apr-90	13,130
30-apr-90	13,122
15-mag-90	12,867
31-mag-90	12,045
15-giu-90	11,702
30-giu-90	11,794
15-lug-90	11,952
31-lug-90	11,889
16-ago-90	12,045
31-ago-90	12,457
15-set-90	12,355
30-set-90	12,292

Data emissione	Rendimento semplice lordo %
15-ott-90	12,360
31-ott-90	12,360
15-nov-90	12,394
30-nov-90	12,520
15-dic-90	12,860
31-dic-90	12,987
15-gen-91	13,122
31-gen-91	12,931
14-feb-91	13,122
28-feb-91	13,186
14-mar-91	13,270
29-mar-91	12,384
15-apr-91	12,263
30-apr-91	12,075
15-mag-91	12,137
30-mag-91	11,669
14-giu-91	11,668
28-giu-91	11,947
15-lug-91	11,887
30-lug-91	12,075
16-ago-91	12,204
30-ago-91	12,292
16-set-91	12,423
30-set-91	12,452
15-ott-91	12,263
30-ott-91	12,012
14-nov-91	12,134
29-nov-91	12,544
16-dic-91	12,549
31-dic-91	12,931
15-gen-92	12,641
30-gen-92	11,982
14-feb-92	11,952
28-feb-92	12,141
16-mar-92	12,394
31-mar-92	12,711
15-apr-92	13,058
30-apr-92	13,058
15-mag-92	13,030

Data emissione	Rendimento semplice lordo %
29-mag-92	12,987
15-giu-92	13,443
30-giu-92	13,636
15-lug-92	14,220
30-lug-92	14,811
14-ago-92	14,078
31-ago-92	14,785
15-set-92	16,414
30-set-92	17,233
15-ott-92	17,786
30-ott-92	15,316
16-nov-92	15,516
30-nov-92	15,340
15-dic-92	15,141
30-dic-92	13,830
15-gen-93	13,030
29-gen-93	12,418
12-feb-93	11,792
26-feb-93	12,042
15-mar-93	12,108
30-mar-93	12,803
15-apr-93	12,867
30-apr-93	12,330
14-mag-93	11,979
31-mag-93	11,483
15-giu-93	11,049
30-giu-93	10,314
15-lug-93	9,951
30-lug-93	10,526
16-ago-93	10,011
30-ago-93	10,044
15-set-93	9,649
30-set-93	9,290
15-ott-93	9,076
29-ott-93	9,120
15-nov-93	9,349
30-nov-93	9,709
15-dic-93	8,637
30-dic-93	8,519

Data emissione	Rendimento semplice lordo %
14-gen-94	8,766
31-gen-94	8,660
14-feb-94	8,672
28-feb-94	8,873
15-mar-94	8,873
30-mar-94	9,051
15-apr-94	8,660
29-apr-94	8,779
16-mag-94	8,424
31-mag-94	8,013
15-giu-94	8,519
30-giu-94	9,349
15-lug-94	9,375
29-lug-94	9,358
16-ago-94	9,642
31-ago-94	10,771
15-set-94	10,619
30-set-94	10,160
14-ott-94	10,622
31-ott-94	10,710
15-nov-94	10,375
30-nov-94	10,193
15-dic-94	10,132
30-dic-94	10,526
16-gen-95	10,587
30-gen-95	10,529
15-feb-95	10,132
28-feb-95	10,835
15-mar-95	11,824
30-mar-95	12,170
14-apr-95	11,420
28-apr-95	11,947
15-mag-95	10,408
30-mag-95	10,928
15-giu-95	11,049
30-giu-95	11,204
14-lug-95	10,989
31-lug-95	11,081
14-ago-95	10,774
30-ago-95	10,529

Data emissione	Rendimento semplice lordo %
15-set-95	10,440
29-set-95	10,867
16-ott-95	10,803
30-ott-95	11,297
15-nov-95	10,713
30-nov-95	10,558
15-dic-95	10,198
29-dic-95	10,379
15-gen-96	9,683
31-gen-96	9,383
15-feb-96	9,230
29-feb-96	9,769
15-mar-96	9,495
29-mar-96	9,676
15-apr-96	9,409
30-apr-96	8,684
15-mag-96	8,696
31-mag-96	8,424
14-giu-96	8,531
28-giu-96	8,064
15-lug-96	8,342
31-lug-96	8,342
14-ago-96	8,519
30-ago-96	8,542
16-set-96	8,189
30-set-96	7,933
15-ott-96	7,527
31-ott-96	7,181
15-nov-96	6,971
29-nov-96	6,628
16-dic-96	6,685
30-dic-96	6,553
15-gen-97	6,496
31-gen-97	6,571
14-feb-97	6,517
28-feb-97	6,742
14-mar-97	6,857
28-mar-97	7,408
15-apr-97	6,553

Data emissione	Rendimento semplice lordo %
28-apr-97	6,857
15-mag-97	6,553
30-mag-97	6,401
16-giu-97	6,685
30-giu-97	6,326
15-lug-97	6,326
31-lug-97	6,383
14-ago-97	6,496
29-ago-97	6,405
15-set-97	6,157
30-set-97	5,541
15-ott-97	6,045
31-ott-97	5,795
14-nov-97	5,788
28-nov-97	5,499
15-dic-97	5,285
30-dic-97	4,925
15-gen-98	5,086
30-gen-98	5,247
16-feb-98	5,300
27-feb-98	5,225
16-mar-98	4,714
31-mar-98	4,711
15-apr-98	4,668
30-apr-98	4,663
15-mag-98	4,582
29-mag-98	4,606
15-giu-98	4,570
30-giu-98	4,583
15-lug-98	4,351
31-lug-98	4,403
14-ago-98	4,295
31-ago-98	4,210
15-set-98	4,058
30-set-98	3,939
15-ott-98	3,907
16-nov-98	3,799
15-dic-98	3,157
15-gen-99	3,101

Data emissione	Rendimento semplice lordo %
15-feb-99	3,019
15-mar-99	3,063
15-apr-99	2,695
15-mag-99	2,670
15-giu-99	2,781
15-lug-99	2,988
16-ago-99	3,197
15-set-99	3,189
15-ott-99	3,568
15-nov-99	3,525
15-dic-99	3,694
14-gen-00	3,885
15-feb-00	4,013
15-mar-00	4,217
14-apr-00	4,268
15-mag-00	4,669
15-giu-00	4,940
14-lug-00	4,967
15-ago-00	5,071
15-set-00	5,205
16-ott-00	5,096
15-nov-00	5,136
15-dic-00	4,639
15-gen-01	4,474
15-feb-01	4,463
15-mar-01	4,473
17-apr-01	4,189
15-mag-01	4,494
15-giu-01	4,252
16-lug-01	4,243
15-ago-01	4,034
14-set-01	3,916
15-ott-01	3,326
15-nov-01	2,981
14-dic-01	3,203
15-gen-02	3,383
15-feb-02	3,495
15-mar-02	3,685

Data emissione	Rendimento semplice lordo %
15-apr-02	3,779
15-mag-02	3,609
14-giu-02	3,841
15-lug-02	3,621
15-ago-02	3,272
16-set-02	3,210
15-ott-02	2,890
15-nov-02	2,868
16-dic-02	2,759
15-gen-03	2,420
14-feb-03	2,420
14-mar-03	2,210
15-apr-03	2,300
15-mag-03	2,180
16-giu-03	1,860
15-lug-03	1,950
15-ago-03	2,160
15-set-03	2,180
15-ott-03	2,190
14-nov-03	2,370
15-dic-03	2,300
15-gen-04	2,069
16-feb-04	2,090
14-mar-04	1,978
15-apr-04	2,027
14-mag-04	2,238
15-giu-04	2,306
15-lug-04	2,236
16-ago-04	2,192
15-set-04	2,284
15-ott-04	2,209
15-nov-04	2,262
15-dic-04	2,160
14-gen-05	2,211
15-feb-05	2,184
15-mar-05	2,211
15-apr-05	2,187
16-mag-05	2,074

Data emissione	Rendimento semplice lordo %
15-giu-05	2,003
15-lug-05	2,071
15-ago-05	2,164
15-set-05	2,104
14-ott-05	2,291
15-nov-05	2,567
15-dic-05	2,641
16-gen-06	2,715
15-feb-06	2,771
15-mar-06	2,940
13-apr-06	3,056
15-mag-06	3,246
15-giu-06	3,210
14-lug-06	3,429
15-ago-06	3,447
15-set-06	3,604
16-ott-06	3,626
15-nov-06	3,696
15-dic-06	3,726
15-gen-07	3,881
15-feb-07	3,917
15-mar-07	3,951
16-apr-07	4,094
15-mag-07	4,178
15-giu-07	4,343
16-lug-07	4,384
15-ago-07	4,248
14-set-07	4,043
15-ott-07	4,007
15-nov-07	4,002
14-dic-07	4,012
15-gen-08	3,950
15-feb-08	3,412
14-mar-08	3,793
15-apr-08	3,947
15-mag-08	4,035
16-giu-08	4,580
15-lug-08	4,531

Data emissione	Rendimento semplice lordo %
15-ago-08	4,303
15-set-08	4,306
15-ott-08	3,062
14-nov-08	2,636
15-dic-08	2,633
15-gen-09	1,840
16-feb-09	1,374
16-mar-09	1,315
15-apr-09	1,361
15-mag-09	1,137
15-giu-09	1,272
15-lug-09	0,859
14-ago-09	0,951
15-set-09	0,741
15-ott-09	0,921
16-nov-09	0,862
15-dic-09	1,016
15-gen-10	0,795
15-feb-10	0,983
15-mar-10	0,900
15-apr-10	0,933
15-mag-10	1,442
15-giu-10	1,377
15-lug-10	1,399
16-ago-10	1,374
15-set-10	1,428
15-ott-10	1,441
15-nov-10	1,778
15-dic-10	2,014
14-gen-11	2,067
15-feb-11	1,862
15-mar-11	2,098
15-apr-11	1,980
16-mag-11	2,106
15-giu-11	2,147
15-lug-11	3,670
15-ago-11	2,959
15-set-11	4,153

Data emissione	Rendimento semplice lordo %
14-ott-11	3,570
15-nov-11	6,087
15-dic-11	5,952
16-gen-12	2,735
15-feb-12	2,230
15-mar-12	1,405
16-apr-12	2,840
15-mag-12	2,340
15-giu-12	3,972
16-lug-12	2,697
15-ago-12	2,767
14-set-12	1,692
15-ott-12	1,941
15-nov-12	1,762
14-dic-12	1,456
14-gen-13	0,864
14-feb-13	1,094
14-mar-13	1,280
12-apr-13	0,922
14-mag-13	0,703
14-giu-13	0,962
12-lug-13	1,078
14-ago-13	1,053
13-set-13	1,340
14-ott-13	0,999
14-nov-13	0,688
13-dic-13	0,707
14-gen-14	0,735
14-feb-14	0,676
14-mar-14	0,592
14-apr-14	0,589
14-mag-14	0,650
13-giu-14	0,495
14-lug-14	0,387
14-ago-14	0,279
12-set-14	0,271
14-ott-14	0,301
14-nov-14	0,335

Data emissione	Rendimento semplice lordo %
12-dic-14	0,418
14-gen-15	0,243
13-feb-15	0,209
13-mar-15	0,079
14-apr-15	0,013
14-mag-15	0,027
12-giu-15	0,061
14-lug-15	0,124
14-ago-15	0,011
14-set-15	0,028
14-ott-15	0,023
13-nov-15	-0,030
14-dic-15	-0,003
14-gen-16	-0,074
12-feb-16	-0,032
14-mar-16	-0,068
14-apr-16	-0,081
13-mag-16	-0,140
14-giu-16	-0,122
14-lug-16	-0,176
12-ago-16	-0,190
14-set-16	-0,175
14-ott-16	-0,238
14-nov-16	-0,217
14-dic-16	-0,196
13-gen-17	-0,250
14-feb-17	-0,247
14-mar-17	-0,226
13-apr-17	-0,239
12-mag-17	-0,304
14-giu-17	-0,351
14-lug-17	-0,352
14-ago-17	-0,337
14-set-17	-0,326
13-ott-17	-0,334
14-nov-17	-0,395
14-dic-17	-0,407

Data emissione	Rendimento semplice lordo %
12-gen-18	-0,420
14-feb-18	-0,401
14-mar-18	-0,403
13-apr-18	-0,399
14-mag-18	-0,361
14-giu-18	0,550
13-lug-18	0,337
14-ago-18	0,679
14-set-18	0,436
12-ott-18	0,949
14-nov-18	0,630
14-dic-18	0,370
14-gen-19	0,285
14-feb-19	0,181
14-mar-19	0,060
12-apr-19	0,070
14-mag-19	0,122
14-giu-19	0,069
12-lug-19	-0,061
14-ago-19	0,107
13-set-19	-0,226
14-ott-19	-0,219
14-nov-19	-0,135
13-dic-19	-0,191

Doc. 11

=USURA=

Tasso effettivo globale medio ai sensi della normativa antiusura

Descrizione

Tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, tassi che, aumentati della metà, determinano gli interessi usurari fino al 30 giugno 1997 (legge 7 marzo 1996, n. 108, art. 3, comma 1).

Versione Completa

Versione inglese - non disponibile

Disponibilità attuali - formato cartaceo

<i>Ufficio referente</i>	<i>Periodicità</i>	<i>Ultimo Aggiornamento</i>	<i>Versioni precedenti</i>
Ministero del Tesoro - D.G.T. - Servizio V - Divisione VI	trimestrale	22.3.1997 (G.U. n° 76 del 2.4.97)	

Versione Completa

Con decreto del Ministro del Tesoro del 22 marzo 1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - del 2 aprile 1997, n. 76, sono stati indicati i tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° ottobre 1996 - 31 dicembre 1996.

Fino al 30 giugno 1997, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, i tassi indicati nella tabella che segue devono essere aumentati della metà.

Categorie di operazioni	Classi di importo (in milioni di lire)	Tassi medi (su base annua)
Aperture di credito in conto corrente	fino a 10	16,18
	oltre 10	13,19
Anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche	fino a 10	12,90
	oltre 10	11,25
Factoring	fino a 100	13,88
	oltre 100	11,91
Crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche	—	16,12
Anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari	fino a 10	28,81
	oltre 10	25,23
Leasing	fino a 10	19,66
	da 10 a 50	16,19
	oltre 50	12,75
Credito finalizzato all'acquisto rateale	fino a 2,5	32,49
	da 2,5 a 10	23,90
	oltre 10	18,18
Mutui	—	10,60



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE V

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, in base al quale "il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia rispettivamente ai sensi dell'articolo 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura";

Visto il proprio decreto del 23 settembre 2019, recante la "Classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari";

Visto, da ultimo, il proprio decreto del 26 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 30 marzo 2020 e, in particolare, l'articolo 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia il compito di procedere per il trimestre 1° gennaio 2020 – 31 marzo 2020 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le "Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura" emanate dalla Banca d'Italia (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 9 agosto 2016);

Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al periodo 1° gennaio 2020 – 31 marzo 2020 e tenuto conto della variazione, nel periodo successivo al trimestre di riferimento, del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, la cui misura sostituisce quella del tasso determinato dalla Banca d'Italia ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in sostituzione del tasso ufficiale di sconto;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 24, recante interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108;

Viste le rilevazioni statistiche sugli interessi di mora, condotte a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, su un campione di intermediari secondo le modalità indicate nella nota metodologica;

Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999, concernente l'attuazione del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo;

Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, rientra nell'ambito di responsabilità del vertice amministrativo;

Avuto presente l'art. 62 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2007, che ha disposto la soppressione dell'Ufficio italiano dei cambi e il passaggio di competenze e poteri alla Banca d'Italia;

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante "Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi", come successivamente modificato e integrato;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 45 di "Attuazione della direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE";

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, di "Attuazione della direttiva 2013/36/UE, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58";

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° gennaio 2020 – 31 marzo 2020, sono indicati nella tabella riportata in allegato (Allegato A).

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 2020.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 settembre 2020, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, i tassi riportati nella tabella indicata all'articolo 1 del presente decreto devono essere aumentati di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

Art. 3

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (Allegato A).

2. Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, si attengono ai criteri di calcolo delle "Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura" emanate dalla Banca d'Italia.

3. La Banca d'Italia procede per il trimestre 1° aprile 2020 – 30 giugno 2020 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nell'apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. I tassi effettivi globali medi di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento.

5. Secondo l'ultima rilevazione statistica condotta dalla Banca d'Italia d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, i tassi di mora pattuiti presentano, rispetto ai tassi percentuali corrispettivi, una maggiorazione media pari a 1,9 punti percentuali per i mutui ipotecari di durata ultraquinquennale, a 4,1 punti percentuali per le operazioni di leasing e a 3,1 punti percentuali per il complesso degli altri prestiti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, emesso alla data del protocollo

IL DIRIGENTE GENERALE

Firmato digitalmente da:



RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)
MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE
PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL TASSO APPLICATO ALLE OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO PRINCIPALI DELL'EUROSYSTEMA
PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE: 1° GENNAIO - 31 MARZO 2020
APPLICAZIONE DAL 1° LUGLIO FINO AL 30 SETTEMBRE 2020

<i>CATEGORIE DI OPERAZIONI</i>	<i>CLASSI DI IMPORTO in unità di euro</i>	<i>TASSI MEDI 'su base annua'</i>	<i>TASSI SOGLIA 'su base annua'</i>
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE	fino a 5.000	10,58	17,2250
	oltre 5.000	8,27	14,3375
SCOPERTI SENZA AFFIDAMENTO	fino a 1.500	14,95	22,6875
	oltre 1.500	14,93	22,6625
FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU CREDITI E DOCUMENTI E SCONTO DI PORTAFOGLIO COMMERCIALE, FINANZIAMENTI ALL'IMPORTAZIONE E ANTICIPO FORNITORI	fino a 50.000	6,77	12,4625
	da 50.000 a 200.000	4,88	10,1000
	oltre 200.000	2,89	7,6125
CREDITO PERSONALE		9,63	16,0375
CREDITO FINALIZZATO		8,82	15,0250
FACTORING	fino a 50.000	4,51	9,6375
	oltre 50.000	2,56	7,2000
LEASING IMMOBILIARE - A TASSO FISSO - A TASSO VARIABILE		3,53	8,4125
		2,98	7,7250
LEASING AERONAVALE E SU AUTOVEICOLI	fino a 25.000	7,04	12,8000
	oltre 25.000	6,46	12,0750
LEASING STRUMENTALE	fino a 25.000	8,09	14,1125
	oltre 25.000	4,69	9,8625
MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA - A TASSO FISSO - A TASSO VARIABILE		1,98	6,4750
		2,34	6,9250
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO E DELLA PENSIONE	fino a 15.000	11,51	18,3875
	oltre 15.000	7,91	13,8875
CREDITO REVOLVING		15,95	23,9375
FINANZIAMENTI CON UTILIZZO DI CARTE DI CREDITO		10,98	17,7250
ALTRI FINANZIAMENTI		9,21	15,5125

AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 108/96, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DI UN QUARTO CUI SI AGGIUNGE UN MARGINE DI ULTERIORI 4 PUNTI PERCENTUALI; LA DIFFERENZA TRA IL LIMITE E IL TASSO MEDIO NON PUO' SUPERARE GLI 8 PUNTI PERCENTUALI

(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto.

Le categorie di operazioni sono indicate nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 settembre 2019 e nelle Istruzioni applicative della Banca d'Italia pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2016

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA
LEGGE SULL'USURA

Nota metodologica

La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Il decreto annuale di classificazione delle operazioni emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ripartisce le operazioni in categorie omogenee e attribuisce alla Banca d'Italia il compito di rilevare i tassi.

La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è condotta per classi di importo; non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtù di provvedimenti legislativi).

Per le seguenti operazioni: "credito personale", "credito finalizzato", "leasing: immobiliare a tasso fisso e a tasso variabile, aeronavale e su autoveicoli, strumentale", "mutui con garanzia ipotecaria: a tasso fisso e a tasso variabile", "altri finanziamenti", "prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione" e "finanziamenti con utilizzo di carte di credito" i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per esse è adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le seguenti operazioni: "aperture di credito in conto corrente", "scoperti senza affidamento", "credito revolving", "finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori" e "factoring" - i cui

tassi sono continuamente sottoposti a revisione - vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo.

La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo unico bancario. Nel novero dei soggetti segnalanti sono stati compresi, inoltre, gli operatori di microcredito ossia i soggetti iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 111 del Testo unico bancario.

La Banca d'Italia procede ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. Le categorie di finanziamento sono definite considerando l'omogeneità delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.

La tabella - che è stata definita sentita la Banca d'Italia - è composta da 24 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.

Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto. A decorrere dal decreto trimestrale del marzo 2017, la metodologia di calcolo del TEG applica le modifiche introdotte con le nuove "Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura" emanate dalla Banca d'Italia nel luglio 2016 (¹).

Il mancato rientro delle aperture di credito scadute o revocate ricade nella categoria "scoperti senza affidamento".

A partire dal decreto trimestrale del settembre 2017, viene unificata la classe di importo della sottocategoria del "credito revolving".

Con riferimento ai prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione di cui al D.P.R. 180/50, le modalità di assolvimento dell'obbligo della garanzia assicurativa di cui all'art. 54 del medesimo decreto, secondo quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 29 del 16 marzo 2009, non modificano la classificazione di tali operazioni stabilita dal D.M. emanato ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L. 108/96. La disposizione del citato art. 54 del DPR 180/50, nello

¹ Le nuove Istruzioni sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2016 n. 185 e sul sito della Banca d'Italia (<https://www.bancaditalia.it/comptit/risorse/comunicazioni/archivio-norme/comunicato-usura/cnuu-istr-tassi/>).

stabilire che gli istituti autorizzati a concedere prestiti contro cessione del quinto “non possono assumere in proprio i rischi di morte o di impiego dei cedenti” è unicamente volta ad escludere che i soggetti finanziatori possano rilasciare garanzie assicurative, attività riservata alle imprese assicurative autorizzate.

Sono state modificate le modalità con cui vengono computati nel TEG gli oneri, inclusa la Commissione di istruttoria veloce, per i quali le nuove Istruzioni hanno reso obbligatorio il calcolo su base annua (moltiplicando per 4 l'onere trimestrale).

Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche dei tassi armonizzati e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Queste rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi armonizzati non sono comprensivi degli oneri accessori e sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo pari o superiore a 30 mila euro.

Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati vengono corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento. A decorrere dal 1° gennaio 2004, si fa riferimento alle variazioni del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto.

Come prescrive la legge, il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari si ottiene aumentando i tassi medi di un quarto e aggiungendo un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

§ § §

Rilevazione sugli interessi di mora

I tassi effettivi globali medi di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento.

I dati di cui al comma 5, dell'art. 3 - forniti a fini conoscitivi - si basano sulle risposte fornite dai partecipanti all'ultima rilevazione statistica condotta dalla Banca d'Italia, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la cui elaborazione è stata ultimata nel corso del 2017.

La rilevazione, di natura campionaria, ha interessato le primarie banche e i principali intermediari finanziari operativi sul mercato, selezionati tra quelli soggetti alla segnalazione trimestrale dei TEGM, in base a un criterio di rappresentatività riferito al numero dei contratti segnalati per categoria di operazioni. I valori riportati nel presente decreto si riferiscono a circa due milioni di rapporti. Presso il campione sono state rilevate, in relazione ai contratti accesi nel secondo trimestre 2015, le condizioni pattuite per l'eventuale ritardo nel pagamento, espresse come differenza media in punti percentuali tra il tasso di mora su base annua e il tasso di interesse annuo corrispettivo.



Ministero dell'Economia e delle Finanze

Risultati Asta: BOT 12 MESI
Data: 12 febbraio 2020 - 13 febbraio 2020

Codice ISIN	IT0005399560
Tranche	1° - 2°
Durata gg.	364
Data Emissione	14 febbraio 2020
Data Scadenza	12 febbraio 2021
Data Asta	12 febbraio 2020
Data Regolamento	14 febbraio 2020
Importo Offerto	6.000,000
Importo Richiesto	10.495,000
Importo Assegnato	6.000,000
Prezzo Medio Ponderato	100,324
Rendimento Medio Ponderato	-0,319%
Rendimento Massimo	-0,316%
Rendimento Minimo	-0,324%
Rapporto di Copertura	1,75
Rendimento di Esclusione	0,680%
Rendimento Lordo Composto	-0,319%
Prezzo Fiscale	100,000
Importo Offerto Specialisti	600,000
Importo Richiesto Specialisti	0,000
Importo Assegnato Specialisti	0,000

Importo Totale

Circolante	6.000,000
Assegnato agli Specialisti nei collocamenti supplementari	0,000

Gli importi sono indicati in milioni di Euro.

Base Annuo Rendimenti 360 gg.

Ove non specificato, i rendimenti sono da intendersi semplici lordi.

L'usura: profili civilistici e penalistici

Cod.: _____ .

Date: 14 - 15 luglio 2014

Responsabili del corso: Cosimo D'Arrigo, Raffaele Sabato

Presentazione

A partire dal 1996, la modifica dell'art. 644 cod. pen. ha posto all'attenzione dei giudici civili e penali il problema della rilevanza del fenomeno della usura anche nell'ambito bancario. Infatti, il passaggio da una fattispecie polarizzata sul dato soggettivo dell'approfittamento dello "stato di bisogno" a una basata sul parametro puramente oggettivo del superamento del "tasso soglia", ha comportato un notevole ampliamento dell'ambito di applicazione del reato di usura, estendendone il rilievo anche al settore dell'erogazione del credito.

Pur essendo trascorsi quasi vent'anni dall'introduzione dell'attuale disciplina, intorno alla stessa non sono ancora sopiti i problemi interpretativi. In particolare, la verifica dello sfioramento del tasso-soglia – che implica questioni di natura essenzialmente civilistica, ma si riverbera anche sulla configurazione in concreto della condotta penalmente rilevante – assume caratteri di complessità e incertezza in relazione al diverso atteggiarsi e alla controversa qualificazione di talune clausole accessorie usuali nei rapporti bancari.

In sinergia con la Banca d'Italia e l'Associazione bancaria italiana, il corso si propone di favorire la condivisione di soluzioni interpretative fra i giudici civili e penali, da un lato, fra magistratura, operatori del settore e organi di vigilanza, dall'altro.

Lunedì 14 luglio 2014

ore 9,15 **Presentazione delle iniziative di formazione congiunta**

prof. Valerio Onida, presidente del Comitato direttivo della Scuola Superiore della Magistratura – presidente emerito della Corte costituzionale

ore 10,00 **tavola rotonda: L'evoluzione della legislazione anti-usura: profili civili e penali**

dott. Domenico Chindemi, consigliere della Corte di cassazione

prof. Raffaele Lener, ordinario di Diritto dei mercati finanziari presso l'Università di Roma Tor Vergata

dott. Renato Rordorf, presidente di sezione della Corte di cassazione

prof. Paola Severino, ordinario di diritto penale presso l'Università LUISS di Roma

ore 11.30 **break**

ore 11.45 **dibattito**

ore 13.00 **pausa pranzo**

ore 14,30 **tavola rotonda: Accesso al credito e regole del mercato**

dott.ssa Magda Bianco, Capo del Servizio Tutela dei clienti e antiriciclaggio – Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d'Italia


dott.ssa Francesca Brunori, Responsabile Credito e Finanza di Confindustria

dott. Pietro Giordano, Presidente dell'Adiconsum

dott. Gianfranco Torriero, Direttore centrale dell'Associazione Bancaria Italiana

ore 16,00 **La rilevazione contabile del tasso-soglia**

avv. Gianmarco Annunziata, del Foro di Roma



*dott.ssa Rita Dinale, Servizio Tutela dei clienti e antiriciclaggio Dipartimento
Vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d'Italia*

ore 17,30 fine lavori

Martedì 15 luglio 2014

sessione civile

ore 9,15 **La nullità del patto usurario; gli obblighi restitutori; l'usura sopravvenuta**

dott. Fabrizio Di Marzio, consigliere della Corte di cassazione

prof. Pietro Sirena, ordinario di diritto privato presso l'Università di Siena

ore 10,30 **L'usura nei prodotti derivati, nel leasing e nelle polizze assicurative;**

dott. Pasquale Serrao D'Aquino, giudice del Tribunale di Napoli

*prof. Massimo Caratelli, associato di economia degli intermediari finanziari
presso l'Università "Roma Tre"*

sessione penale

ore 9,15 **L'usura come reato-contratto; l'elemento soggettivo; la prescrizione del reato; le
aggravanti**

dott. Costantino De Robbio, giudice del Tribunale di Roma

*prof. Antonio Fiorella, ordinario di diritto penale presso l'Università "La
Sapienza" di Roma*

ore 10,30 **Le tecniche d'indagine; la confisca**

*dott. Luigi Orsi, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Milano*

ABI Associazione
Bancaria
Italiana



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

SSM



SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

ore 11.30 **break**

ore 11.45 **dibattito**

ore 13.00 **pausa pranzo**

24992 - 20

ORIGINALE

F. M. T. - ACI
Ricorrente obbligato al versamento
ulteriore del contributo
L. 67/79



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto

TERZA SEZIONE CIVILE

LEASING

- Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 929/2018
- Dott. GIACOMO TRAVAGLINO - Presidente - Cron. 24992
- Dott. ENRICO SCODITTI - Consigliere - Rep.
- Dott. CHIARA GRAZIOSI - Rel. Consigliere Ud. 20/07/2020
- CC
- Dott. FRANCESCA FIECCONI - Consigliere -
- Dott. ANTONELLA PELLECCCHIA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 929-2018 proposto da:

(omissis) SRL *deputato in Roma c/o Corte di Cassaz. P. M. CAVOUR*
Avv. (omissis) lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

(omissis) SPA , (omissis) ;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 790/2017 della CORTE

2020 D'APPELLO di TRIESTE, depositata il

1119 19/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella

camera di consiglio del 20/07/2020 dal

Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

~~udito il P.M. in persona del Sostituto~~

~~Procuratore Generale Dott. RITA SANLORENZO~~

Rilevato che:

929/2018

Con atto di citazione notificato il 24 marzo 2015 ^(omissis) S.r.l. conveniva davanti al Tribunale di Udine ^(omissis) S.p.A. per l'accertamento della gratuità di contratto di leasing con essa stipulato il 29 settembre 1999 derivante dalla pattuizione di interessi usurari, e per la conseguente condanna a restituirla quanto versato a titolo di interessi. Controparte si costituiva, resistendo.

Il Tribunale, con sentenza n. 272/2016, rigettava, compensando per metà le spese processuali.

^(omissis) proponeva appello principale, e controparte appello incidentale. La Corte d'appello di Trieste, con sentenza del 19 ottobre 2017, rigettava il gravame principale e accoglieva parzialmente l'incidentale, eliminando la compensazione parziale e condannando ^(omissis) a rifondere integralmente le spese di lite anche del primo grado, diversamente liquidate.

^(omissis) ha proposto ricorso, articolato in tre motivi, illustrato anche con memoria, e da cui controparte si è difesa con controricorso.

Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Considerato che:

1. Il primo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'articolo 1815, secondo comma, c.c., per averne il giudice d'appello negato l'estensione anche agli interessi corrispettivi.

La giurisprudenza di legittimità insegna che l'articolo 1 l. 7 marzo 1996 n. 108 concerne sia gli interessi corrispettivi sia gli interessi moratori. Ad avviso della ricorrente, poi, la pattuizione di interessi moratori superiori al tasso soglia legale renderebbe gratuito l'intero contratto: l'articolo 1815, secondo comma, c.c., in combinato disposto con gli articoli 1, primo comma, d.l. 29 dicembre 2000 n. 394, 1 l. 7 marzo 1996 n. 108 e 644 c.p., " esprime un principio giuridico valido per tutte le obbligazioni pecuniarie e, a seguito della revisione normativa operata dalla legge 108/1996 (e dalla legge 24/2001), prevede la conversione forzata del mutuo da usurario in gratuito, in ossequio alla esigenza di maggiore tutela del debitore: in caso di interessi usurari, la clausola che li prevede è nulla e dunque non sono dovuti interessi del capitale prestato dal mutuante"

Cass. ord. 4 ottobre 2017 n. 23192, rigettando ricorso proposto avverso un decreto che non aveva ammesso al passivo fallimentare gli interessi corrispettivi pattuiti entro la soglia usura di un mutuo in cui il tasso moratorio era stato pattuito oltre la soglia d'usura, avrebbe ribadito che, applicando l'articolo 1815, secondo comma, c.c., non sarebbe dovuto alcun interesse, inclusi gli interessi corrispettivi.

Si richiama altresì S.U. 24675/2017, asserendo che, come *obiter dictum*, vi sarebbe riconosciuto che la gratuità del mutuo è una sanzione civile.

Ancora, viene citata Cass. 12965/2016, la quale, nel capo 12 della motivazione, avrebbe affermato che la nullità della convenzione di interessi usurari determinerebbe, ex articolo 1815, secondo comma, c.c., l'esclusione di ogni debito per interessi. Inoltre Cass. ord. 31 gennaio 2017 n. 2484 avrebbe insegnato che l'articolo 644 c.p., come novellato dall'articolo 1 l. 108/1996, "comporta la correlata sanzione civile della non debenza di alcun interesse in caso di superamento del tasso soglia" ex articolo 1815, secondo comma c.c.

Si argomenta poi nel senso che l'articolo 1815, secondo comma, c.c., riguarda ogni tipo di finanziamento e che il già citato intervento nomofilattico di S.U.

24675/2017 stabilisce il rilievo, per l'accertamento della usura, del momento di pattuizione del saggio degli interessi, indipendentemente poi dal pagamento.

2. Il secondo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., motivazione apparente secondo l'insegnamento di S.U. 8053/2014 e relativa lettura proprio dell'articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., laddove la corte territoriale non ha disposto la richiesta consulenza tecnica d'ufficio.

La corte territoriale ha affermato l'insussistenza di una specifica impugnazione relativa alla mancata disposizione della consulenza, mentre questa sussisterebbe: per dimostrarlo, viene riportato uno stralcio dell'atto d'appello, concludendo che l'impugnazione per omessa nomina di un consulente tecnico d'ufficio sarebbe stata proposta, "seppur non con formule sacramentali" come preteso dal giudice d'appello.

Quest'ultimo avrebbe inoltre fornito una motivazione apparente qualificando "apoditticamente superflua ai fini del decidere" la consulenza. Eppure "l'alto tecnicismo della materia" qui trattata avrebbe reso necessaria la consulenza per "accertare e quantificare lo sforamento della soglia", sia in relazione ai tassi singolarmente considerati, sia tenendo conto di tutti gli oneri contrattuali, onde la consulenza sarebbe stata di "indubbia utilità" per decidere.

3. Il terzo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'articolo 92, secondo comma, c.p.c. laddove la Corte d'appello, pur avendo il Tribunale accertato un tasso di mora ben oltre la soglia legale (15,75% a fronte di una soglia prevista per 8,535%) e quindi compiuto un parziale accoglimento della prospettazione attorea, ne ha riformato la pronuncia condannando l'attuale ricorrente alla rifusione totale delle spese del primo grado, di cui il Tribunale aveva disposto la compensazione per metà. In conseguenza dell'accoglimento parziale, invece, il Tribunale doveva compensare, per cui riformando la sua decisione il giudice d'appello sarebbe incorso in violazione di legge.

4.1 Il primo motivo, come si è visto, mira al riconoscimento di un principio di diritto per cui, sussistendo pattuizione di interessi moratori usurari, e dunque

non dovuti ai sensi dell'articolo 1815, secondo comma, c.c. - "Se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi"-, detta norma investa di nullità e conseguente non debenza pure gli interessi corrispettivi, che verrebbero "contagiati" dal vizio affliggente quelli moratori allo scopo di integrare una sanzione civile che troverebbe la sua *ratio* nella tutela del debitore.

Sostiene la ricorrente che tale principio sarebbe già rinvenibile nella giurisprudenza di legittimità.

In primo luogo, pertanto, occorre riassumere l'effettivo contenuto degli arresti invocati nel motivo per sostenere questo asserto, *id est* verificare se realmente un siffatto principio "estensivo" di nullità sia stato in precedenza affermato.

4.2 La non massimata Cass. sez. 1, ord. 4 ottobre 2017 n. 23192 si è occupata di un caso in cui un soggetto aveva chiesto l'ammissione al passivo per un credito vantato in virtù di un contratto di mutuo fondiario; in particolare, l'impugnato decreto del tribunale fallimentare aveva rigettato la sua opposizione allo stato passivo del fallimento, condividendo quanto già deciso dal giudice delegato, e quindi riconoscendo l'ammissione al passivo soltanto per la sorte capitale, "non potendo essere riconosciuti gli interessi moratori" in quanto, al momento della pattuizione, superiori al tasso soglia legale, così da integrare una fattispecie di usura originaria e non - come sostenuto dal mutuante - di usura sopravvenuta; conseguentemente la pattuizione del tasso di mora era stata considerata nulla ex articolo 1815, secondo comma, c.c. "e nessun interesse spettava".

Il motivo denunciava la violazione e falsa applicazione dell'articolo 1815 c.c. e della l. 108/1996, per avere il tribunale fallimentare ritenuto di dover valutare, in relazione al tasso soglia, l'eventuale usurarietà originaria del tasso di mora e perché comunque, se nulli fossero stati gli interessi usurari moratori, tale nullità non avrebbe potuto investire gli interessi corrispettivi in quanto non oltrepassanti il tasso soglia.

L'ordinanza, dalla motivazione assai concisa - applicandone infatti la forma semplificata -, dapprima rileva che la soglia cui rapportarsi per legge deve essere quella vigente al momento in cui i interessi sono promessi o comunque concordati, per avere il legislatore "voluto sanzionare l'usura perché realizza una sproporzione oggettiva tra la prestazione del creditore e la controprestazione del debitore", e poi qualifica il ricorso manifestamente infondato sulla base di giurisprudenza per cui, nel contratto di mutuo, l'articolo 1 l. 108/1996, prevedente il tasso soglia oltre il quale gli interessi pattuiti devono considerarsi usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori, avendo in quel caso giurisprudenziale errato il giudice di merito "nel ritenere in maniera apodittica che il tasso di soglia non fosse stato superato nella fattispecie concreta, solo perché non sarebbe consentito cumulare gli interessi corrispettivi a quelli moratori al fine di accertare il superamento del detto tasso". Il riferimento, quanto al più recente tra gli arresti citati dall'ordinanza, è a Cass. sez. 6-1, ord. 6 marzo 2017 n. 5598.

Quest'ultima si è limitata ad affermare che, nel caso di contratto di mutuo, l'articolo 1 l. 108/1996 riguarda sia gli interessi corrispettivi sia gli interessi moratori, cassando una pronuncia che aveva escluso la possibilità di ritenere usurari gli interessi per la non cumulabilità degli interessi corrispettivi e di quelli moratori, fattispecie palesemente diversa rispetto a quella in esame.

Non corrisponde, quindi, al suo effettivo contenuto sostenere che Cass. ord. 23192/2017 si sia pronunciata a favore di una estensione all'interesse corrispettivo della nullità emersa nell'interesse moratorio.

4.3 S.U. 19 ottobre 2017 n. 24675 ha stabilito che nei contratti di mutuo, se il tasso degli interessi pattuito supera, durante il rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della l. 108/1996, "non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere

qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto".

Il tema affrontato, quindi, era quello della c.d. usura sopravvenuta; la stessa ricorrente riconosce che ciò che invoca sarebbe un *obiter dictum*.

Nella motivazione, sub 3.4.1, le Sezioni Unite si limitano ad affermare: "Una sanzione (che implica il divieto) dell'usura è contenuta ... anche nell'art. 1815 c.c., comma 2, ... il quale però presuppone una nozione di interessi usurari definita altrove, ossia, di nuovo, nella norma penale ... Sarebbe pertanto impossibile operare la qualificazione di un tasso come usurario senza fare applicazione dell'art. 644 c.p.; "ai fini dell'applicazione" del quale, però, non può farsi a meno - perché così impone la norma d'interpretazione autentica - di considerare il "momento in cui gli interessi sono convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento". Non ha perciò fondamento la tesi che cerca di limitare l'efficacia della norma di interpretazione autentica alla sola sanzione penale e alla sanzione civile della gratuità del mutuo, perché in tanto è configurabile un illecito civile, in quanto sia configurabile la violazione dell'art. 644 c.p., come interpretato dal D.L. n. 394 del 2000, art.1, comma 1".

Si è riportato integralmente il passo che contiene il riferimento alla "sanzione civile della gratuità" perché la sua lettura dimostra che tale espressione non è stata utilizzata per affermare, neppure come *obiter dictum*, che, nel caso in cui siano nulli ex articolo 1815, secondo comma, gli interessi moratori usurari, sia stata inserita dal legislatore una sanzione civile che espande la nullità anche ad interessi di altra specie di per sé "sani" perché non usurari, così da rendere gratuito tutto il negozio, ovvero non privarlo di ogni effetto giuridico con una nullità radicale, bensì svellerne la corrispettività.

4.4 Un'altra artificiosa estrapolazione di un passo motivazionale si rinviene nell'ulteriore citazione di Cass. sez. 1, 22 giugno 2016 n. 12965, che nel capo 12 della motivazione così si esprime: "Ma prescindendo dai riflessi più propri della sede penale in senso stretto, ed avendo di mira l'effetto revocatorio netto che, per l'interpretazione qui solo ribadita dal Collegio in tema di nullità della

convenzione di interessi usurari, si determina all'altezza dell'art. 1815 c.c., comma 2, con l'esclusione conseguente di ogni debito per interessi, il medesimo rigore delimitativo va condotto anche ai fini civilistici, per stabilire la natura innovativa o interpretativa del D.L. n. 185 del 2008, art. 2-bis.". Dal precedente svolgimento della motivazione non emerge alcun elemento che conduca a intendere la frase "con l'esclusione conseguente di ogni debito per interessi" come significativa di una espansione della nullità da un tipo all'altro degli interessi. Né un elemento siffatto emerge nel prosieguo.

4.5 Infine la ricorrente ha invocato Cass. sez.1, ord. 31 gennaio 2017 n. 2484, la quale avrebbe "ribadito" che il novellato articolo 644 c.p. "comporta la correlata sanzione civile della non debenza di alcun interesse in caso di superamento del tasso soglia" ex art. 1815, secondo comma, c.c.

Ancora una volta viene valorizzata l'espressione "di alcun interesse" laddove il contesto motivazionale non consente di intendervi una espansione della nullità - la "sanzione civile" - al di fuori degli interessi risultati usurari.

Invero, la completa frase formulata nella motivazione - "La natura del divieto, la sua inderogabilità assoluta, la sanzione penale che ne accompagna la violazione ex art. 644 cod. pen. così come novellato dall'art.1 della legge 7/3/1996 n. 108 e la correlata sanzione civile della non debenza di alcun interesse in caso di superamento del tasso soglia ex art. 1815, secondo comma, cod. civ., così come novellato dall'art. 4 della l. n. 108 del 1996, inducono univocamente ritenere che il sistema di chiusura abbia un'applicabilità generale (con riferimento alle tipologie contrattuali previste dall'art. 2 della l. n. 108 del 1996) e non possa desumersene alcuna deroga in via interpretativa essendo necessaria una espressa indicazione legislativa contraria" - costituisce sostegno all'immediatamente precedente diniego "che, limitatamente ai contratti di mutuo fondiario, si possa eludere il divieto di applicazione di tassi usurari in ordine agli interessi corrispettivi dovuti in virtù dell'accensione di un mutuo": l'insegnamento di questa pronuncia riguarda, infatti, la tipologia dei contratti coinvolti, e non include, si ripete, l'espansione dall'uno all'altro interesse della nullità che la ricorrente adduce.

4.6 In conclusione, nulla in tal senso emergendo d'altronde neppure da altri arresti, deve anzitutto escludersi che vi siano stati precedenti a favore della prospettazione della ricorrente.

5. La ricorrente, comunque, argomenta in seguito la propria tesi sulla base della forma letterale dell'articolo 1815, secondo comma, c.c.

Prevedendo che *"se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi"*, tale norma imperativa - prospetta il motivo - "non si limita a sancire la sola nullità della clausola, ma dispone altresì (si noti l'uso della congiunzione "e") che non sono dovuti interessi, senza alcuna distinzione tra interessi moratori e interessi corrispettivi": il che sarebbe coerente alla sua *ratio* "di punire, anche sul piano civilistico, una condotta penalmente rilevante", onde una lettura riduttiva la priverebbe della sua portata sanzionatoria. E non sarebbe possibile che "l'usuraio possa legittimamente lucrare - se pur nei limiti del tasso corrispettivo - sulla vittima del reato".

Il motivo si conclude infine osservando che rilevante è la pattuizione, e non il momento del pagamento degli interessi (S.U. 24675/2017): argomento peraltro non pertinente, perché qui non si tratta della individuazione del tasso soglia rilevante.

6. Una corretta interpretazione letterale, in realtà, non si pone a favore della tesi della ricorrente.

L'espressione *"se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi"* ha come chiave di lettura proprio la congiunzione "e", la quale, peraltro, conduce alquanto agevolmente ad un significato diverso da quello prospettato nel motivo.

Infatti la congiunzione unisce nullità della clausola e non debenza di interessi, dal che razionalmente si deduce che gli interessi non dovuti sono quelli previsti nella clausola nulla. Circoscrivendo a quel che si definisce "la clausola", il legislatore - è ragionevole intendere - non ha investito tutto il negozio, bensì ha dettato una nullità parziale e, immediatamente, ne ha determinato gli effetti

in termini pieni e realmente sanzionatori: avrebbe potuto anche decurtare la debenza esclusivamente della cresta superante il tasso soglia, ma lo ha voluto inequivocamente escludere, facendo cadere *tutti* gli interessi che la clausola risultata nulla regolava.

Il centro della norma, allora, è proprio "la clausola"; e il collegamento ad essa nella parte conclusiva del comma circoscrive al contenuto della clausola il significato di tale dettato finale. Il fatto che manchi l'articolo davanti all'ultima parola del comma - "e non sono dovuti *interessi*" in luogo di "e non sono dovuti *gli interessi*" - potrebbe effettivamente deviare verso una interpretazione estensiva se non vi fosse proprio la congiunzione che, rapportando "interessi" a quella "clausola" che "è nulla", limita - e ancor più di quanto avrebbe potuto effettuare l'inserzione dell'articolo - l'oggetto della sancita non debenza.

Una interpretazione correttamente letterale, in conclusione, non consente di "svincolare" dalla clausola nulla gli interessi non più dovuti: devono essere, quelli caducati per la nullità, proprio e soltanto gli interessi previsti in quella clausola.

7.1 La *ratio* normativa non è d'altronde configgente con quel che emerge dal dettato letterale, bensì gli è pienamente sintonica.

Il motivo, come si è visto, tenta di individuarla nella intenzione di "punire, anche in sede civile, l'usuraio" evitando che possa "legittimamente lucrare - pur nei limiti del tasso corrispettivo - sulla vittima del reato".

Il primo rilievo che si deve muovere avverso questo asserto è che la pattuizione di interessi con un saggio superiore al tasso soglia non costituisce, di per sé, reato, dal momento che coincide esclusivamente con l'elemento oggettivo della fattispecie criminosa. L'articolo 644 c.p. prevede un delitto doloso, il quale, naturalmente, è costituito anche dallo specifico elemento soggettivo. La clausola nulla ex articolo 1815, secondo comma, c.c. si pone su un piano diverso, a nulla rilevando l'esistenza o meno di un dolo sotteso alla formazione della volontà di stipulare detta clausola.

Nell'applicazione dell'articolo 1815, secondo comma, c.c. non si è di fronte a un "usuraio" né ad una "vittima del reato", bensì, soltanto, ad una nullità per violazione di norma imperativa.

7.2 E da qui discende un'ulteriore, necessaria considerazione.

Le nullità, come "sanzioni civili", sono graduate, non soltanto in relazione all'identificazione di chi può - o deve, se è il giudicante - eccepirne/rilevarne la sussistenza in sede processuale, ma anche, e prima ancora, in relazione all'ambito dei loro effetti: dalla nullità che investe tutto il negozio, alla nullità parziale che ne espunge un elemento, alla nullità parziale che ne sostituisce un elemento con un dato normativo.

Nel caso dell'articolo 1815, secondo comma, c.c., come già si è visto, si tratta di una "*clausola*" nella quale "*sono convenuti interessi usurari*": e la norma stabilisce la conseguenza nel senso che "*la clausola è nulla e non sono dovuti interessi*". La ricorrente questo intende come inserimento nel negozio della natura gratuita. Se così fosse, *ictu oculi*, da una nullità confinata ad una "*clausola*" verrebbe fortemente sommosso l'intero sinallagma negoziale. Mentre, prima, entrambe le parti avrebbero avuto un loro vantaggio - la corrispettività insita in questo genere di contratti in cui sussistono appunto gli interessi *corrispettivi* -, l'una godendo di un bene non proprio e l'altra ottenendone la restituzione con un *plus* aggiunto -, configurandosi un contratto a titolo oneroso, applicando l'articolo 1815, secondo comma, c.c. come prospetta la ricorrente non cadrebbe una sola clausola, bensì verrebbe tutto immutato e diverso, invertendo, in ultima analisi, la congiunta volontà delle parti in ordine alla configurazione del regolamento negoziale. Tutta la congiunta volontà delle parti, perché, ovviamente, il mutuante, se avesse saputo che non avrebbe tratto alcun vantaggio dal concedere il mutuo, non sarebbe addivenuto a stipularlo, e l'accordo non sarebbe esistito.

Se è così, la nullità in realtà non si confinerebbe ad una clausola, bensì investirebbe l'intero negozio, sostituendolo con un altro *ex lege*. Il cambiamento della natura, da onerosa a gratuita, è infatti talmente radicale da

non conservare una compatibilità con il consenso raggiunto dalle parti contraenti. Le parti hanno raggiunto *"l'accordo"* di cui all'articolo 1321 c.c.: tale accordo, per nullità di *una* clausola, nella interpretazione prospettata dalla ricorrente diverrebbe pienamente diverso.

Allontanandosi, allora, da questa *reductio ad absurdum*, non si può non rilevare che il legislatore ha fatto una scelta conservativa - nullità parziale - di tipico genere, cioè ha investito della sanzione civile solo il focolaio di illegittimità - la clausola degli Interessi usurari -, e non l'intera conformazione dell'accordo negoziale. E dunque il negozio "resta in piedi", conservando il suo nerbo di onerosità: cade la debenza esclusivamente degli interessi regolati dalla clausola nulla, il che significa che possono essere non dovuti gli interessi corrispettivi se la clausola nulla li riguarda, e che possono essere non dovuti quelli moratori se la clausola nulla riguarda loro. La sanzione non contagia le clausole legittime.

Peraltro, se entrambi i tipi di interesse siano usurari, nulla osta a intendere che *in quel caso* tutte le clausole relative al superamento del tasso soglia cadano nella nullità (a parte che, naturalmente, il regolamento negoziale potrebbe dedicare al saggio un'unica clausola per entrambi: la conseguenza sarebbe identica), e che, a questo punto, essendosi dinanzi ad una fattispecie estrema, estrema sia anche la conseguenza della sanzione civile, poiché allora l'onerosità concordata è stata radicalmente e compiutamente illegittima, investendo la reale natura del negozio: dunque, il negozio diventerà gratuito.

8.1 L'incidenza limitativa dell'ambito della clausola nulla regolante un tipo di interesse - nel senso che, come si è appena illustrato, la sua nullità, ai sensi dell'articolo 1815, secondo comma, c.c., non si estende al contenuto delle clausole regolanti altra *species* - rende irrilevante, si nota oramai *ad abundantiam*, nella presente questione il dibattito che si è sviluppato, oltre che in dottrina, da ultimo in alcuni arresti di questa Suprema Corte sulla natura comune o distinta degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori.

In particolare, si è spesa nel senso della comune sostanza Cass. sez. 3, ord. 30 ottobre 2018 n. 27442 - ravvisata nella funzione di remunerazione del godimento del denaro, per volontà del creditore (interessi corrispettivi) o in difetto della sua volontà (interessi moratori) -, mentre la susseguente Cass. sez. 3, 17 ottobre 2019 n. 26286 ha ribadito l'impostazione più tradizionale, riconoscendo "una netta diversità di causa e di funzione" - l'interesse corrispettivo costituendo la remunerazione concordata per il godimento, l'interesse di mora invece risarcendo il danno conseguente all'inadempimento di un'obbligazione pecuniaria, così che la determinazione convenzionale del suo tasso integra in fondo una clausola penale -.

8.2 Da ultimo, ha riconosciuto la non incidenza della questione sul tema in esame un recentissimo arresto relativo, in una fattispecie peraltro non identica *in toto* (si trattava di un'unica pattuizione) alla prospettazione della estensione della nullità della clausola relativa ad un tipo di interesse così da rendere il negozio gratuito: Cass. sez. 3, 20 maggio 2020 n. 9237, riguardante ancora un contratto di leasing, che pure ha negato la gratuità.

8.3 Infine, per completezza, si rileva che il quadro normativo-interpretativo finora illustrato non ha subito alcun mutamento che qui interessi per opera della sopravvenuta sentenza n. 19597 del 18 settembre 2020 pronunciata dalle Sezioni Unite, la quale ha - tra l'altro - riconosciuto l'applicazione della disciplina antiusura agli interessi moratori, ravvisando lo scopo di tale disciplina nel sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipulazione del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma altresì nel sanzionare la promessa di qualsiasi somma usuraria che sia dovuta in relazione al contratto concluso.

9. L'interpretazione adottata dal giudice d'appello, in conformità a quella del primo giudice, escludente la espansione di nullità risulta, in conclusione, corretta, ed il motivo non merita accoglimento.

10. Il secondo motivo concerne il seguente passo della motivazione della sentenza impugnata, a pagina 9: "Le istanze istruttorie avanzate

dall'appellante non sono opponibili, per la mancata formulazione di uno specifico motivo d'appello sul punto ed in considerazione della superfluità della richiesta c.t.u. ai fini del decidere".

Si tratta, evidentemente, della indicazione, per quanto concisa, di due distinte *rationes decidendi*. La seconda, relativa alla "superfluità" per decidere della consulenza tecnica d'ufficio, è *ictu oculi* inscalfibile, anche per quanto si è già riscontrato trattando il precedente motivo: nel caso in esame, infatti, non è discusso che il saggio degli interessi moratori abbia superato il tasso soglia legale, e parimenti non è discusso che tale superamento sia addebitabile anche al saggio degli interessi corrispettivi. Né vale l'accusa di motivazione apparente, in quanto - ed è ovvio - ogni passo deve essere contestualizzato nel complessivo tessuto motivazionale, che, nel caso di specie, ha esternato chiaramente la sussistenza della nullità della clausola relativa agli interessi moratori e la insussistenza del superamento del tasso soglia nella clausola relativa agli interessi compensativi, dal che si comprende l'inutilità di ulteriore attività istruttoria di qualunque genere.

Il motivo, pertanto, è privo di consistenza.

11. Il terzo motivo lamenta l'accoglimento dell'appello incidentale, poiché sarebbe stato effettuato un "accoglimento parziale della domanda nella parte in cui è stata accertata la usurarietà del tasso moratorio, salvo poi trarne delle conseguenze non condivisibili come esplicitato nel primo motivo di ricorso".

L'argomento è palesemente infondato, poiché le domande proposte vertevano sull'accertamento della gratuità del negozio e sulla conseguente condanna alla restituzione degli interessi (corrispettivi) pagati a controparte; e il Tribunale non ha dichiarato che il negozio fosse divenuto gratuito (ovvero, che la nullità della clausola relativa agli interessi moratori elidesse pure la debenza degli interessi corrispettivi), né, conseguentemente, ha pronunciato la condanna di restituzione.

Non esiste, d'altronde, nel vigente sistema processuale la fattispecie della "latente soccombenza", che, singolarmente, il giudice di prime cure ha inserito come fondamento della parziale compensazione delle spese.

Nulla pertanto è censurabile nell'accoglimento, da parte del giudice d'appello, del gravame incidentale, *id est* nell'applicazione del principio di soccombenza, in un caso in cui la soccombenza dell'attuale ricorrente era stata integrale.

Anche questa censura, dunque, è priva di consistenza.

12. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Considerata la peculiarità della questione addotta con il primo motivo, si stima sussistano i presupposti per compensare le spese processuali.

Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa le spese processuali.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma il 20 luglio 2020

Il Funzionario Giudiziario
Francesco CATANIA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi, 9 NOV 2020

Il Funzionario Giudiziario
Francesco CATANIA

15

Il Presidente

Giacomo Travaglino





